

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

Anno 153° - Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 18 luglio 2012

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 177. Sentenza 2 - 11 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Amministrazione Pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Posti vacanti della qualifica di dirigente, individuati nell'ambito delle dotazioni organiche per il periodo 2001-2003 - Copertura del 60 per cento dei posti mediante concorso interno per titoli ed esami riservato al personale di ruolo in possesso di determinati requisiti professionali e di anzianità - Censura di norma sostituita da una successiva poi dichiarata costituzionalmente illegittima - Applicazione del principio *tempus regit actum* - Rilevanza della questione.

- Legge della Regione Abruzzo 10 maggio 2002, n. 7, art. 16, comma 13.
- Costituzione, artt. 51 e 97.

Amministrazione Pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Posti vacanti della qualifica di dirigente, individuati nell'ambito delle dotazioni organiche per il periodo 2001-2003 - Copertura del 60 per cento dei posti mediante concorso interno per titoli ed esami riservato al personale di ruolo in possesso di determinati requisiti professionali e di anzianità - Violazione della regola del pubblico concorso, derogabile solo per peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Abruzzo 10 maggio 2002, n. 7, art. 16, comma 13.
- Costituzione, artt. 51 e 97.

Pag. 1

N. 178. Sentenza 2 - 11 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legislativo delegato in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, adottato in base alla legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 - Disposizioni riferite alle autonomie speciali - Ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Costituzione in giudizio delle parti ricorrenti - Deposito in cancelleria del ricorso preventivamente autorizzato, in via eccezionale e temporanea, dalla Giunta provinciale - Successivo deposito della ratifica consiliare, effettuato oltre il termine perentorio per la costituzione in giudizio - Esistenza di una prassi che ha ingenerato l'affidamento circa la non perentorietà del termine di deposito per la ratifica - Errore scusabile - Ammissibilità dei ricorsi.

- D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, artt. 37, comma 1, secondo periodo e 29, comma 1, alinea e lett. k).
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 31, quarto comma, e 32, terzo comma.

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legislativo delegato in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, adottato in base alla legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 - Disposizioni riferite alle autonomie speciali - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia, e della Provincia autonoma di Trento - Questioni prospettate in relazione a parametri diversi da quelli, contenuti nel Titolo V, riguardanti il riparto delle competenze tra Stato e Regioni - Censura di eccesso di delega - Ecceputa inammissibilità - Ridondanza della asserita violazione sul riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni - Reiezione dell'eccezione.

- D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, artt. 37, comma 1, secondo periodo e 29, comma 1, alinea e lett. k).
- Costituzione, art. 76; legge 5 maggio 2009, n. 42



Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legislativo delegato in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, adottato in base alla legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 - Disposizioni riferite alle autonomie speciali - Decorrenza e modalità di applicazione del decreto legislativo - Prevista definizione in conformità con gli statuti speciali, con norme di attuazione da adottarsi con le procedure previste dagli statuti medesimi - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita violazione dei limiti imposti al Governo per l'esercizio della delega - Asserita violazione della sfera di attribuzioni legislative e amministrative regionali - Asserita violazione, in via subordinata, del principio di leale collaborazione - Erroneità del presupposto interpretativo, secondo cui la norma censurata consentirebbe l'applicazione alle autonomie speciali dell'intero decreto legislativo, senza sostanziali margini di adattamento - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, art. 37, comma 1, primo periodo.
- Costituzione, artt. 76, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3, art. 10; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, primo comma, lett. *a*) e *b*), 3, primo comma, lett. *f*) ed *l*), 4 e 48-bis; legge 26 novembre 1981, n. 690.

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legislativo delegato in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, adottato in base alla legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 - Applicazione alle autonomie speciali mediante norme di attuazione dei rispettivi statuti da adottarsi entro un tempo stabilito - Inosservanza del termine - Previsione di immediata e diretta applicazione degli interi decreti legislativi, fino al completamento delle procedure - Violazione del vincolo, previsto dal legislatore delegante, che impone, nei confronti di tali enti, l'adozione delle procedure "pattizie" di attuazione statutaria - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori questioni.

- D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, art. 37, comma 1, secondo periodo.
- Costituzione, art. 76; legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 1, comma 2, e 27; (Costituzione, artt. 116, 117, 118 e 119; Statuto della Regione siciliana, artt. 36 e 43; legge costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, primo comma, lett. *a*) e *b*), 3, primo comma, lett. *f*), 4 e 48-bis; legge 26 novembre 1981, n. 690; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 83, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 2 e 16; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8).

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legislativo delegato in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, adottato in base alla legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 - Regole contabili nel settore sanitario - Applicazione diretta anche alle autonomie speciali - Violazione del vincolo, previsto dal legislatore delegante, che impone, nei confronti di tali enti, l'adozione delle procedure "pattizie" di attuazione statutaria - Illegittimità costituzionale, in parte qua - Assorbimento delle ulteriori questioni.

- D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, art. 29, comma 1, alinea e lett. *k*).
- Costituzione, art. 76; legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 1, comma 2, e 27, (Costituzione, artt. 117, 118 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, primo comma, lett. *a*) e *b*), 3, primo comma, lett. *f*) ed *l*), 4 e 48-bis; legge 26 novembre 1981, n. 690; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 83, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 2 e 16; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8).



N. 179. Sentenza 2 - 11 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Procedimento amministrativo - Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e riduzione degli adempimenti gravanti sulle piccole e medie imprese - Disposizioni in materia di superamento del dissenso espresso da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, in sede di conferenza di servizi - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta, Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Puglia - Norme contenute in un decreto legge convertito - Impugnazione rivolta contro le disposizioni della legge di conversione - Eccezioni tardività dei ricorsi - Reiezione.

- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 49, commi 3, lett. b), 4, 4-*quater* e 4-*quinqües*.
- Costituzione, art. 117, quarto e sesto comma, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, primo comma, lett. g), p) q), e 3, primo comma, lett. a), e relative norme di attuazione.

Procedimento amministrativo - Impresa e imprenditore - Semplificazione amministrativa e riduzione degli adempimenti gravanti sulle piccole e medie imprese - Adozione della relativa disciplina mediante regolamenti governativi di delegificazione - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna - Asserita violazione della competenza legislativa e regolamentare delle Regioni nelle materie concorrenti e residuali del commercio e dell'industria - Asserita violazione delle competenze primaria e attuativa-integrativa della Regione speciale in materia di artigianato, industria alberghiera, turismo, tutela del paesaggio, urbanistica, piani regolatori - Asserita violazione del principio di leale collaborazione per mancanza di concertazione - Insussistenza - Delimitazione della potestà regolamentare di delegificazione del Governo alle sole materie di competenza esclusiva statale - Non fondatezza delle questioni.

- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 49, commi 4-*quater* e 4-*quinqües*.
- Costituzione, art. 117, quarto e sesto comma, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, primo comma, lett. g), p) q), e 3, primo comma, lett. a), e relative norme di attuazione.

Procedimento amministrativo - Conferenza di servizi - Dissenso espresso da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità - Disciplina per il superamento del dissenso - Ricorsi delle Regioni Toscana, Liguria e Puglia - *Ius superveniens* non incidente sul contenuto precettivo della disposizione impugnata - Trasferimento della questione sulla norma risultante dalla modifica.

- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 49, comma 3, lett. b).
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Procedimento amministrativo - Conferenza di servizi - Dissenso espresso da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità - Disciplina per il superamento del dissenso - Previsione di potere sostitutivo del Governo, in materie di competenza regionale, come mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa - Insufficienza alla stregua dei principi posti dalla giurisprudenza costituzionale in tema di chiamata in sussidiarietà - Necessità di ulteriori procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze - Mancata previsione - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriore questione.

- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 49, comma 3, lett. b).
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Pag. 18



N. 180. Ordinanza 2 - 11 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Riordino del processo amministrativo - Controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti - Devoluzione alla competenza funzionale, inderogabile del T.A.R. Lazio con sede a Roma - *Ius superveniens* che modifica la disposizione censurata nel senso auspicato dal rimettente - Necessità di valutazione della persistente rilevanza delle questioni nel giudizio *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, artt. 135, comma 1, lett. e), 15, comma 5, e 16, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 76, 111 e 125.

Pag. 28

N. 181. Ordinanza 2 - 11 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo tributario - Impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie - Disciplina - Rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile - Difetto assoluto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Insufficiente descrizione della fattispecie *a quo* - Esistenza di interpretazione conforme - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 49, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 113.

Pag. 31

N. 182. Ordinanza 2 - 11 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contratti bancari - Operazioni bancarie regolate in conto corrente - Diritti nascenti dall'annotazione in conto - Prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito - Decorrenza - Norma di interpretazione autentica che fa decorrere la prescrizione dal giorno dell'annotazione in conto - Preclusione all'azione di ripetizione di somme indebitamente versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto censurato - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità della questione.

- D. l. 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito nella legge 26 febbraio 2011, n. 10), art. 2, comma 61, secondo periodo.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo e secondo comma, 10, primo comma, 117, primo comma.

Pag. 35

N. 183. Sentenza 4 - 12 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Infrastrutture - Rete distributiva dei carburanti - Chiusura degli impianti distributivi dei carburanti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001 - Obbligo di adeguamento imposto alle Province autonome ed ai Comuni - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Costituzione in giudizio della parte ricorrente - Deposito in cancelleria del ricorso preventivamente autorizzato, in via eccezionale e temporanea, dalla Giunta provinciale - Successivo deposito della ratifica consiliare, effettuato oltre il termine perentorio per la costituzione in giudizio - Esistenza di una prassi che ha ingenerato nelle Province autonome l'affidamento circa la non perentorietà del termine di deposito per la ratifica - Errore scusabile.

- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 28, commi 3 e 4; d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 17, comma 4, lett. c).
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 31, quarto comma, 32 e 35.



Infrastrutture - Rete distributiva dei carburanti - Chiusura degli impianti distributivi dei carburanti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001 - Obbligo di adeguamento imposto alle Province autonome ed ai Comuni - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - *Ius superveniens* non soddisfacente delle pretese della parte ricorrente - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.

- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 28, commi 3 e 4; d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 17, comma 4, lett. c).

Infrastrutture - Rete distributiva dei carburanti - Chiusura degli impianti distributivi dei carburanti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001 - Obbligo di adeguamento imposto alle Province autonome ed ai Comuni - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Carenza di motivazione - Inammissibilità della questione.

- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 28, commi 3 e 4.

Infrastrutture - Rete distributiva dei carburanti - Ammodernamento e razionalizzazione dell'intera rete - Chiusura degli impianti distributivi dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001 - Obbligo di adeguamento imposto alle Province autonome ed ai Comuni - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita violazione della competenza legislativa e amministrativa della Provincia in materia di commercio - Asserita violazione dell'ordine delle competenze nel sistema amministrativo locale fissato dalla Provincia nell'esercizio delle sue competenze statutarie - Asserita violazione dell'autonomia provinciale per mezzo di atto secondario - Insussistenza - Prevalenza della tutela di interessi legati all'assetto del territorio, alla viabilità, alla sicurezza e all'incolumità della circolazione stradale di esclusiva spettanza dello Stato, nonché erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.

- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 28, commi 3 e 4.
- Costituzione, artt. 117, quarto comma, e 118; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9, n. 3), e 16; d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 15; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.....

Pag. 38

N. 184. Sentenza 4 - 12 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Bilancio e contabilità pubblica - Cofinanziamento del credito di imposta da parte delle Regioni del Mezzogiorno con fondi strutturali comunitari non impegnati e non spesi - Mancata previsione della restituzione alla Regione delle risorse non utilizzate dai datori di lavoro per la specifica finalità del credito d'imposta - Ricorso della Regione siciliana - Genericità delle censure - Inconferenza dei parametri evocati - Inammissibilità della questione.

- D. l. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106), art. 2, commi 8 e 9.
- Statuto della Regione siciliana, artt. 36 e 43; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.

Edilizia e urbanistica - Misure dirette ad agevolare interventi edilizi su costruzioni private - Ricorso della Regione siciliana - Asserita violazione della competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di urbanistica, nonché delle funzioni amministrative proprie - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

- D. l. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106), art. 5, commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
- Statuto della Regione siciliana, artt. 14, lett. f), e 20.

Pag. 44



N. 185. Ordinanza 4 - 12 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Spese di giustizia - Difensore designato dal giudice in sostituzione occasionale del difensore di fiducia dell'imputato - Diritto alla liquidazione erariale delle competenze professionali spettante al difensore d'ufficio, in caso di impossidenza od irreperibilità dell'assistito - Carattere perplesso e contraddittorio del *petitum* - Richiesta di avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità della questione.

— D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 116 e 117.

— Costituzione, artt. 3 e 81, quarto comma..... Pag. 49

N. 186. Ordinanza 4 - 12 luglio 2012

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentare - Deliberazione della Camera dei deputati che nega l'autorizzazione a procedere nei confronti di un deputato, per fatti commessi allorché rivestiva la carica di Ministro - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina - Riproposizione di conflitto già dichiarato improcedibile per tardività del deposito degli atti - Irrilevanza di nuovi motivi e argomenti ovvero di prospettazione in termini differenziati sul piano formale - Inammissibilità del ricorso.

— Deliberazione della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009 (Doc. XVI, n. 1).

— Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma..... Pag. 51

N. 187. Sentenza 4 - 16 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (cosiddetto *ticket*) - Ripristino anticipato della disciplina già introdotta dalla legge n. 296 del 2006 e transitoriamente abolita dalla legge n. 133 del 2008 - Ricorso delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia - Eccepite difetto di interesse a ricorrere - Reiezione.

— D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 17, comma 6.

— Costituzione, artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 48.

Sanità pubblica - Modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (cosiddetto *ticket*) - Ripristino anticipato della disciplina già introdotta dalla legge n. 296 del 2006 e transitoriamente abolita dalla legge n. 133 del 2008 - Ricorso della Regione Veneto - Evocazione di parametri estranei al riparto di competenze - Motivazione generica in ordine alla ridondanza delle asserite violazioni su tale riparto - Inammissibilità della questione.

— D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 17, comma 6.

— Costituzione, artt. 3, 32 e 97.

Sanità pubblica - Modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (cosiddetto *ticket*) - Ripristino anticipato della disciplina già introdotta dalla legge n. 296 del 2006 e transitoriamente abolita dalla legge n. 133 del 2008 - Ricorso della Regione Veneto - Asserita introduzione di disciplina di dettaglio nelle materie di competenza concorrente della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria della Regione - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

— D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 17, comma 6.

— Costituzione, artt. 117, 118 e 119.



Sanità pubblica - Modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (cosiddetto *ticket*) - Ripristino anticipato della disciplina già introdotta dalla legge n. 296 del 2006 e transitoriamente abolita dalla legge n. 133 del 2008 - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita inapplicabilità della disciplina censurata alla Regione autonoma finanziariamente autosufficiente in materia sanitaria - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 17, comma 6.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e sesto, e 119, commi primo, secondo e quarto; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 48.

Sanità pubblica - Misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale - Prevista adozione, in caso di mancato raggiungimento di intesa tra lo Stato e le Regioni entro il 30 aprile 2012, "con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" - Concorrenza di competenze statali e regionali - Incidenza sulle materie concorrenti del coordinamento della finanza pubblica e della tutela della salute, precluse alla potestà regolamentare dello Stato - Illegittimità costituzionale parziale.

- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 17, comma 1, lett. d).
- Costituzione, art. 117, sesto comma.

Sanità pubblica - Misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale - Prevista adozione, in caso di mancato raggiungimento di intesa tra lo Stato e le Regioni entro il 30 aprile 2012, "con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nelle materie concorrenti della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria della Regione - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 17, comma 1, lett. d).
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119. Pag. 54

N. 188. Sentenza 4 - 16 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Procedimento amministrativo - Edilizia e urbanistica - Istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Applicazione agli interventi edilizi - Decorso del termine di 30 giorni assegnato all'amministrazione per vietare la prosecuzione dell'attività iniziata in difetto di requisiti e presupposti - Previsione di un ulteriore potere di intervento dell'amministrazione in presenza di un pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Questione prospettata sull'assunto che la norma censurata escluda il potere generale di autotutela attribuito all'amministrazione dal comma 3 dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990 - Mancanza di nesso logico e giuridico tra il dubbio interpretativo e la norma censurata - Inammissibilità della questione.

- D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 6, comma 1, lett. a).
- Costituzione, artt. 3, 97, 114, 117, terzo comma, e 118.



Procedimento amministrativo - Edilizia e urbanistica - Istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Applicazione agli interventi edilizi - Decorso del termine di 30 giorni assegnato all'amministrazione per vietare la prosecuzione dell'attività iniziata in difetto di requisiti e presupposti - Previsione di un ulteriore potere di intervento dell'amministrazione in presenza di un pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale nonché previsione di salvezza delle disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserita lesione dei principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione - Asserita violazione della potestà legislativa e amministrativa regionale nella materia concorrente del governo del territorio - Questione prospettata sull'assunto che la norma censurata escluda il potere generale di autotutela attribuito all'amministrazione dal comma 3 dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990 - Erroneità dell'assunto interpretativo - Inammissibilità della questione.

- D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 6, comma 1, lett. b).
- Costituzione, artt. 3, 97, 114, 117, terzo comma, e 118.

Pag. 63

N. 189. Sentenza 4 - 16 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Norme della Provincia di Bolzano - Sospensione della contrattazione collettiva nel triennio 2010-2012 - Ripresa - Previsione di congrui meccanismi tesi a conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi fra i comparti del contratto collettivo di intercomparto - Ricorso del Governo - Ecceputa inammissibilità per mancata coincidenza della norma oggetto della delibera del Consiglio dei ministri e la norma impugnata nel ricorso - Reiezione.

- Legge della Provincia di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15, art. 13, comma 6, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 117, terzo comma; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 9.

Impiego pubblico - Norme della Provincia di Bolzano - Sospensione della contrattazione collettiva nel triennio 2010-2012 - Ripresa - Previsione di congrui meccanismi tesi a conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi fra i comparti del contratto collettivo di intercomparto - Ricorso del Governo - Ecceputa inammissibilità per genericità e indeterminatezza delle censure riferite alle norme statutarie - Reiezione.

- Legge della Provincia di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15, art. 13, comma 6, lett. d).
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 9.

Impiego pubblico - Norme della Provincia di Bolzano - Sospensione della contrattazione collettiva nel triennio 2010-2012 - Ripresa - Previsione di congrui meccanismi tesi a conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi fra i comparti del contratto collettivo di intercomparto - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la norma statale, costituente principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, secondo cui il "blocco" delle procedure contrattuali e negoziali del personale pubblico relative al triennio 2010-2012 ha luogo senza possibilità di recupero - Asserita violazione della competenza statutaria - Asserita violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento in danno dei lavoratori dipendenti residenti in altre aree del territorio nazionale - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.

- Legge della Provincia di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15, art. 13, comma 6, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 117, terzo comma; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 9; d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 9, comma 17.

Pag. 69



N. 190. Ordinanza 4 - 16 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Determinazione dei redditi - Indeducibilità dei costi o delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato - *Ius superveniens* direttamente incidente sulla norma censurata e retroattivamente applicabile, ove più favorevole - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4-bis, aggiunto dal comma 8 dell'art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
- Costituzione, artt. 3, 25, 27, 53 e 97.....

Pag. 74

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 86. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 31 maggio 2012 (della Provincia autonoma di Bolzano).

Bilancio e contabilità pubblica - Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome - Incremento nella misura di 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, in relazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori delle Autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata definizione unilaterale, a prescindere da qualsiasi accordo con gli enti territoriali interessati, della misura puntuale delle entità finanziarie ripartite tra le singole Autonomie speciali - Violazione del principio di leale collaborazione - Lesione della particolare autonomia finanziaria, garantita alla Provincia autonoma di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione - Inosservanza del metodo preferenziale dell'accordo nei rapporti finanziari tra lo Stato e le Autonomie speciali - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione delle norme di attuazione statutaria disciplinanti le modalità di compartecipazione regionale ai tributi erariali.

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 35, comma 4.
- Costituzione, art. 120, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e l'art. 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, artt. 70, 75, 79, 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10 e 10-bis; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi da 106 a 126.....

Pag. 79

N. 87. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 giugno 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Ambiente - Norme della Regione Marche - Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA) - Definizione di progetto quale insieme di elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti, opere o interventi - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la definizione di progetto di cui alla direttiva comunitaria 2011/92/UE - Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, art. 2, comma 1, lett. c).
- Costituzione, art. 117, primo comma; direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, art. 1, paragrafo 2.

Ambiente - Norme della Regione Marche - Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ambito di applicazione - Previsione dei casi in cui le soglie dimensionali fissate per le attività produttive di cui agli allegati B1 (Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale) e B2 (Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale) sono incrementate del 30 per cento - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con gli elementi indicati nella direttiva comunitaria 2011/92/UE ai fini degli incrementi delle soglie dimensionali - Inosservanza dei vincoli comunitari.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, art. 3, comma 4.
- Costituzione, art. 117, primo comma; direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, allegato III.



Ambiente - Norme della Regione Marche - Disciplina generale della valutazione di impatto ambientale (VIA) - Procedura di verifica di assoggettabilità - Previsione che il proponente provveda a pubblicare nel BUR e nell'albo pretorio dei Comuni interessati un avviso contenente le informazioni da fornire al pubblico sul progetto presentato - Ricorso del Governo - Denunciata mancata previsione, in difformità con la direttiva comunitaria 2011/92/UE, di una serie di informazioni atte a garantire il diritto dei cittadini alle attività decisionali in materia ambientale - Inosservanza dei vincoli comunitari.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, art. 8, comma 4.
- Costituzione, art. 117, primo comma; direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, art. 6.

Ambiente - Norme della Regione Marche - Disciplina generale della valutazione di impatto ambientale (VIA) - Valutazione di impatto ambientale - Procedura - Pubblicazione e consultazione - Ricorso del Governo - Denunciata mancata previsione, in difformità con la direttiva comunitaria 2011/92/UE, tra le informazioni che devono essere pubblicate a cura del proponente, di una serie di informazioni atte a garantire il diritto dei cittadini alle attività decisionali in materia ambientale - Inosservanza dei vincoli comunitari.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, art. 13.
- Costituzione, art. 117, primo comma; direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, art. 6.

Ambiente - Norme della Regione Marche - Disciplina generale della valutazione di impatto ambientale (VIA) - Coordinamento e semplificazione dei procedimenti - Ipotesi in cui l'intervento soggetto alla procedura di VIA debba acquisire anche l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e le autorità competenti per le due procedure coincidano - Previsione che la pubblicazione e la consultazione del pubblico effettuate ai fini della procedura di VIA siano valide anche ai fini della procedura di AIA, purché sia data specifica evidenza dell'integrazione tra le procedure suddette - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto della prevista condizione con la disposizione del codice dell'ambiente che dispone a tal proposito l'obbligo di coordinamento delle procedure e di unicità della consultazione al pubblico - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, art. 5, comma 1, lett. c).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 10, comma 2.

Ambiente - Norme della Regione Marche - Disciplina generale della valutazione di impatto ambientale (VIA) - Valutazione d'impatto ambientale - Definizione dei contenuti del SIA - Domanda del proponente per l'avvio della fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale - Documentazione - Ricorso del Governo - Denunciata restrizione della portata delle disposizioni stabilite dal legislatore statale a tal proposito nel codice dell'ambiente - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, art. 9, comma 2, lett. d).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 21, comma 1, secondo periodo.

Ambiente - Norme della Regione Marche - Disciplina generale della valutazione di impatto ambientale (VIA) - Valutazione d'impatto ambientale - Procedura - Presentazione della domanda da parte del proponente - Documentazione - Previsione che il proponente corredi la domanda con la copia dell'avviso da pubblicare a mezzo stampa - Ricorso del Governo - Denunciata difformità con la disposizione statale contenuta nel codice dell'ambiente ai cui sensi la pubblicazione a mezzo stampa è contestuale alla presentazione dell'istanza di VIA - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, art. 12, comma 1, lett. c)
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 23, comma 1.



Ambiente - Norme della Regione Marche - Disciplina generale della valutazione di impatto ambientale (VIA) - Valutazione d'impatto ambientale - Procedura di VIA - Presentazione della domanda da parte del proponente - Documentazione - Ricorso del Governo - Denunciata restrizione della portata delle disposizioni stabilite dal legislatore statale a tal proposito nel codice dell'ambiente - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, art. 12, comma 1, lett. e).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 23, comma 2.

Ambiente - Norme della Regione Marche - Disciplina generale della valutazione di impatto ambientale (VIA) - Tipologie progettuali da sottoporre a VIA regionale - Esenzione dalla sottoposizione a VIA regionale delle piccole utilizzazioni locali di cui all'art. 10, comma 7, del d.lgs. 11 febbraio 2011, n. 22 - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la disciplina statale contenuta nel codice dell'ambiente - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, allegato A 1, punto n).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegato III, lett. v).

Ambiente - Norme della Regione Marche - Disciplina generale della valutazione di impatto ambientale (VIA) - Tipologie progettuali da sottoporre a VIA provinciale - Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km - Ricorso del Governo - Denunciato ampliamento del campo di applicazione della VIA provinciale a progetti non previsti dalla norma nazionale di cui al codice dell'ambiente - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, allegato A 2, punto h).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegato III, lett. z).

Ambiente - Norme della Regione Marche - Disciplina generale della valutazione di impatto ambientale (VIA) - Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale - Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma a esclusione dei rilievi geofisici - Ricorso del Governo - Denunciata indebita delimitazione del campo di applicazione della norma statale interposta contenuta nel codice dell'ambiente - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, allegato B 1, punto 2. h).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegato IV, punto 2, lett. g).

Ambiente - Norme della Regione Marche - Disciplina generale della valutazione di impatto ambientale (VIA) - Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale - Progetti di infrastrutture - Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi ad esclusione degli impianti che effettuano il recupero di diluenti e solventi esausti presso i produttori degli stessi purché le quantità trattate non superino i 100 l/giorno - Ricorso del Governo - Denunciata difformità rispetto alla norma statale interposta contenuta nel codice dell'ambiente che non ammette alcuna esclusione in merito a siffatta classe progettuale - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, allegato B 2, punto 7. p).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegato IV, punto 7, lett. z.a.).



Ambiente - Norme della Regione Marche - Disciplina generale della valutazione di impatto ambientale (VIA) - Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale - Progetti di infrastrutture - Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, ad esclusione degli impianti mobili per il recupero *in loco* dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione - Ricorso del Governo - Denunciata difformità rispetto alla norma statale interposta contenuta nel codice dell'ambiente che non ammette alcuna eccezione in merito - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, allegato B 2, punto 7. q).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegato IV, punto 7, lett. z. b.).

Ambiente - Norme della Regione Marche - Disciplina generale della valutazione di impatto ambientale (VIA) - Coordinamento e semplificazione dei procedimenti - Previsione che il provvedimento di VIA comprende l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, ove necessaria - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con quanto stabilito dal codice dei beni culturali e del paesaggio che attribuisce allo Stato una funzione di rilievo in sede di autorizzazione - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela paesaggistica.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, art. 5, comma 10.
- Costituzione, artt. 9 e 117, comma secondo, lett. s).

Pag. 84

- N. 88. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Umbria - Norme in materia di attività di cava - Autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti al 31 dicembre 2011, per le quali è in corso o si è concluso positivamente il procedimento di accertamento di giacimento di cava ovvero per le quali non sia stato completato il progetto autorizzato e non sia stata presentata richiesta di accertamento di giacimento di cava - Proroga ulteriore rispetto ai termini di cui a leggi regionali precedenti - Ricorso del Governo - Denunciata previsione di un modello procedimentale semplificato di proroga - Lamentata sottrazione dei progetti estrattivi suddetti alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) - Inosservanza degli standard minimi e uniformi di tutela fissati dal legislatore statale - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e del territorio - Mancato rispetto della normativa comunitaria in materia di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) - Lesione della tutela del paesaggio.

- Legge della Regione Umbria 4 aprile 2012, n. 7, art. 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 9 e 117, commi primo e secondo, lett. s); direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Pag. 90



SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 177

Sentenza 2 - 11 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Amministrazione Pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Posti vacanti della qualifica di dirigente, individuati nell'ambito delle dotazioni organiche per il periodo 2001-2003 - Copertura del 60 per cento dei posti mediante concorso interno per titoli ed esami riservato al personale di ruolo in possesso di determinati requisiti professionali e di anzianità - Censura di norma sostituita da una successiva poi dichiarata costituzionalmente illegittima - Applicazione del principio *tempus regit actum* - Rilevanza della questione.

- Legge della Regione Abruzzo 10 maggio 2002, n. 7, art. 16, comma 13.
- Costituzione, artt. 51 e 97.

Amministrazione Pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Posti vacanti della qualifica di dirigente, individuati nell'ambito delle dotazioni organiche per il periodo 2001-2003 - Copertura del 60 per cento dei posti mediante concorso interno per titoli ed esami riservato al personale di ruolo in possesso di determinati requisiti professionali e di anzianità - Violazione della regola del pubblico concorso, derogabile solo per peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Abruzzo 10 maggio 2002, n. 7, art. 16, comma 13.
- Costituzione, artt. 51 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 13, della legge della Regione Abruzzo 10 maggio 2002, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria 2002), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, nel procedimento vertente tra D.P.G. e l'Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo (A.R.S.S.A.) ed altri, con ordinanza del 31 maggio 2011, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2012 il Giudice relatore Sergio Mattarella.



Ritenuto in fatto

1.- Nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento degli atti relativi allo svolgimento di una procedura di concorso per la copertura di vari posti di dirigente, bandita dall'Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo, il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo ha sollevato, in riferimento agli articoli 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 13, della legge della Regione Abruzzo 10 maggio 2002, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria 2002).

Osserva il giudice remittente che l'Agenzia regionale menzionata aveva bandito una prima procedura di concorso con deliberazione del 1999, successivamente revocata; a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del ricorrente - che aveva inoltrato domanda di partecipazione a detta procedura - l'Agenzia aveva comunicato, in data 18 gennaio 2006, di aver indetto, con delibera del 31 dicembre 2002, un concorso interno per la copertura di cinque posti di dirigente, in base all'art. 19, comma 5-bis, della legge della Regione Abruzzo 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo), conclusosi con la nomina di quattro vincitori. A questo punto, il candidato aveva impugnato sia il provvedimento di revoca del primo concorso (pubblico) sia gli atti del concorso interno effettivamente espletato; il TAR precisa di avere dichiarato irricevibile il ricorso nella parte relativa all'impugnazione della delibera di revoca della procedura di concorso pubblico ed inammissibile il capo di impugnazione del concorso riservato relativamente a tre dei quattro controinteressati vincitori.

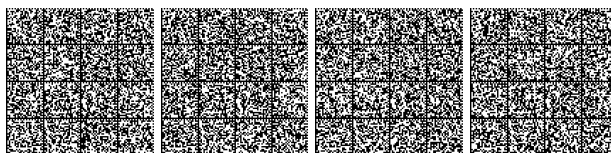
Ciò premesso, il giudice *a quo* evidenzia che il ricorrente, richiamando la sentenza n. 81 del 2006 di questa Corte - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria regionale 2005) - ha sostenuto che tale pronuncia abbia immediati effetti anche sulla procedura di concorso interno oggetto del ricorso, procedura da lui ritenuta in contrasto con i principi di accesso ai pubblici uffici più volte affermati nella giurisprudenza costituzionale.

Il TAR Abruzzo, invece, rileva che il concorso interno oggetto di contestazione è stato bandito, in data precedente la citata sentenza di accoglimento, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, della legge reg. Abruzzo n. 77 del 1999 nel testo formulato dall'art. 16, comma 13, della legge reg. Abruzzo n. 7 del 2002. Ne consegue che l'avvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge reg. Abruzzo n. 6 del 2005 non può avere effetti nel giudizio in corso, in quanto, pur trattandosi di norme «del medesimo tenore, esse derivano tuttavia da diverse leggi regionali», sicché la sentenza n. 81 del 2006 non può esplicare i suoi effetti sull'art. 19 della legge regionale n. 77 del 1999 nel testo formulato dalla legge regionale n. 7 del 2002.

Ritiene, pertanto, il TAR, che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 16, comma 13, della legge regionale n. 7 del 2002: rilevante, perché dal suo accoglimento deriverebbe l'illegittimità della delibera con la quale il secondo concorso è stato indetto; non manifestamente infondata, sulla base del semplice richiamo alla citata sentenza di questa Corte n. 81 del 2006. Confrontando il testo della censurata disposizione con quello introdotto dalla legge regionale n. 6 del 2005, che ne ha determinato l'abrogazione, si vede che si tratta di due versioni diverse della medesima norma; entrambe stabiliscono, infatti, che il 60 per cento dei posti vacanti della qualifica di dirigente, individuati nell'ambito delle dotazioni organiche per il periodo 2001-2003, è coperto mediante concorso interno per titoli ed esami riservato al personale di ruolo in possesso di determinati requisiti professionali e di anzianità. Pertanto, essendo la formulazione dei due articoli del tutto analoga, le osservazioni compiute nella sentenza di questa Corte sull'art. 35 valgono anche in riferimento alla disposizione oggi impugnata, evidenziando il dubbio di possibile violazione degli artt. 51 e 97 della Costituzione. In quella pronuncia, infatti, in conformità ad un consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, si è detto che il pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, regola che può essere derogata solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, che nella specie non sussistono.

Considerato in diritto

1.- Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo ha sollevato, in riferimento agli articoli 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 13, della legge della Regione Abruzzo 10 maggio 2002, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria 2002).



In particolare la disposizione censurata - secondo cui il 60 per cento dei posti vacanti della qualifica di dirigente, individuati nell'ambito delle dotazioni organiche per il periodo 2001-2003, è coperto mediante concorso interno per titoli ed esami riservato al personale di ruolo in possesso di determinati requisiti professionali e di anzianità - sarebbe in contrasto con i menzionati parametri in quanto, alla luce di quanto già deciso da questa Corte nella sentenza n. 81 del 2006 in riferimento ad altra norma, di contenuto pressoché identico, che ha sostituito quella oggi censurata, il pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, regola che può essere derogata solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico.

2.- Occorre preliminarmente rilevare, come già evidenziato dal TAR nell'ordinanza di rimessione, che la disposizione oggi censurata ha aggiunto il comma 5-*bis* all'art. 19 della legge della Regione Abruzzo 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo). Successivamente, detto comma 5-*bis* è stato sostituito dall'art. 35 della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria regionale 2005); in tale ultima versione la disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte con la sentenza n. 81 del 2006.

Il fatto che la norma da scrutinare sia stata sostituita da una successiva, poi dichiarata costituzionalmente illegittima, non toglie di per sé rilevanza alla questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la disposizione precedente; questa Corte ha avuto modo di precisare in altre occasioni, infatti, che, ove un determinato atto amministrativo sia stato adottato sulla base di una norma poi abrogata - o, come nella specie, dichiarata costituzionalmente illegittima - la legittimità dell'atto deve essere esaminata, in virtù del principio *tempus regit actum*, «con riguardo alla situazione di fatto e di diritto» esistente al momento della sua adozione (sentenza n. 209 del 2010, nonché, in precedenza, sentenza n. 509 del 2000). Nel caso in esame, quindi, come correttamente argomentato dal giudice *a quo*, poiché la procedura concorsuale oggetto di impugnazione è stata bandita nella vigenza dell'art. 19, comma 5-*bis*, della legge reg. Abruzzo n. 77 del 1999, nel testo di cui all'art. 16, comma 13, della legge reg. Abruzzo n. 7 del 2002, è alla luce di quest'ultima disposizione che il TAR è chiamato a svolgere il proprio sindacato giurisdizionale, e perciò la sollevata questione è rilevante nel giudizio in corso.

Ne consegue che la disposizione censurata deve essere comunque scrutinata, a nulla rilevando che la successiva norma abrogatrice sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima.

3.- Tanto premesso in punto di rilevanza, nel merito la questione è fondata.

Nella sentenza n. 81 del 2006 questa Corte ha già esposto le ragioni per le quali ha ritenuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge reg. Abruzzo n. 6 del 2005. In quella pronuncia si è detto che «il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza», principio al quale può derogarsi solo in virtù di peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico.

La Corte, quindi, è pervenuta a tale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 35, allora impugnato, sul rilievo che tale disposizione, «prevedendo un concorso interno a favore dei dipendenti regionali inquadrati nell'area D nella misura del sessanta per cento dei posti disponibili nella superiore qualifica dirigenziale, prescinde del tutto dall'esigenza di consentire la partecipazione al concorso a chiunque vi abbia interesse e pertanto viola il principio di cui agli artt. 51 e 97 della Costituzione».

I principi affermati in quell'occasione sono stati ribaditi numerose volte nella successiva giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 293 del 2009, n. 52 e n. 299 del 2011, n. 30 del 2012) e si adattano pienamente al caso in esame.

Ne consegue che va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 51 e 97 Cost., della norma impugnata.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 13, della legge della Regione Abruzzo 10 maggio 2002, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria 2002).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, *Presidente*Sergio MATTARELLA, *Redattore*Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

T_120177

N. 178

Sentenza 2 - 11 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legislativo delegato in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, adottato in base alla legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 - Disposizioni riferite alle autonomie speciali - Ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Costituzione in giudizio delle parti ricorrenti - Deposito in cancelleria del ricorso preventivamente autorizzato, in via eccezionale e temporanea, dalla Giunta provinciale - Successivo deposito della ratifica consiliare, effettuato oltre il termine perentorio per la costituzione in giudizio - Esistenza di una prassi che ha ingenerato l'affidamento circa la non perentorietà del termine di deposito per la ratifica - Errore scusabile - Ammissibilità dei ricorsi.

- D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, artt. 37, comma 1, secondo periodo e 29, comma 1, alinea e lett. k).
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 31, quarto comma, e 32, terzo comma.

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legislativo delegato in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, adottato in base alla legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 - Disposizioni riferite alle autonomie speciali - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia, e della Provincia autonoma di Trento - Questioni prospettate in relazione a parametri diversi da quelli, contenuti nel Titolo V, riguardanti il riparto delle competenze tra Stato e Regioni - Censura di eccesso di delega - Eccezioni inammissibili - Ridondanza della asserita violazione sul riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni - Reiezione dell'eccezione.

- D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, artt. 37, comma 1, secondo periodo e 29, comma 1, alinea e lett. k).
- Costituzione, art. 76; legge 5 maggio 2009, n. 42



Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legislativo delegato in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, adottato in base alla legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 - Disposizioni riferite alle autonomie speciali - Decorrenza e modalità di applicazione del decreto legislativo - Prevista definizione in conformità con gli statuti speciali, con norme di attuazione da adottarsi con le procedure previste dagli statuti medesimi - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita violazione dei limiti imposti al Governo per l'esercizio della delega - Asserita violazione della sfera di attribuzioni legislative e amministrative regionali - Asserita violazione, in via subordinata, del principio di leale collaborazione - Erroneità del presupposto interpretativo, secondo cui la norma censurata consentirebbe l'applicazione alle autonomie speciali dell'intero decreto legislativo, senza sostanziali margini di adattamento - Non fondatezza delle questioni.

- D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, art. 37, comma 1, primo periodo.
- Costituzione, artt. 76, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3, art. 10; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, primo comma, lett. a) e b), 3, primo comma, lett. f) ed l), 4 e 48-bis; legge 26 novembre 1981, n. 690.

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legislativo delegato in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, adottato in base alla legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 - Applicazione alle autonomie speciali mediante norme di attuazione dei rispettivi statuti da adottarsi entro un tempo stabilito - Inosservanza del termine - Previsione di immediata e diretta applicazione degli interi decreti legislativi, fino al completamento delle procedure - Violazione del vincolo, previsto dal legislatore delegante, che impone, nei confronti di tali enti, l'adozione delle procedure "pattizie" di attuazione statutaria - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori questioni.

- D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, art. 37, comma 1, secondo periodo.
- Costituzione, art. 76; legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 1, comma 2, e 27; (Costituzione, artt. 116, 117, 118 e 119; Statuto della Regione siciliana, artt. 36 e 43; legge costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, primo comma, lett. a) e b), 3, primo comma, lett. f), 4 e 48-bis; legge 26 novembre 1981, n. 690; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 83, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 2 e 16; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8).

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legislativo delegato in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, adottato in base alla legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 - Regole contabili nel settore sanitario - Applicazione diretta anche alle autonomie speciali - Violazione del vincolo, previsto dal legislatore delegante, che impone, nei confronti di tali enti, l'adozione delle procedure "pattizie" di attuazione statutaria - Illegittimità costituzionale, in parte qua - Assorbimento delle ulteriori questioni.

- D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, art. 29, comma 1, alinea e lett. k).
- Costituzione, art. 76; legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 1, comma 2, e 27, (Costituzione, artt. 117, 118 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, primo comma, lett. a) e b), 3, primo comma, lett. f) ed l), 4 e 48-bis; legge 26 novembre 1981, n. 690; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 83, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 2 e 16; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'alinea e lettera *k*) del comma 1 dell'art. 29 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonché dell'art. 37 dello stesso decreto, promossi dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione siciliana e dalla Provincia autonoma di Bolzano con ricorsi notificati il 20-22, il 24, il 23, il 24 ed il 23 settembre 2011, depositati in cancelleria il 23, il 29, il 29, il 30 settembre 2011 ed il 3 ottobre 2011 e rispettivamente iscritti ai nn. 106, 111, 112, 113 e 114 del registro ricorsi 2011.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2012 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi gli avvocati Ulisse Corea per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e per la Provincia autonoma di Trento, Marina Valli per la Regione siciliana, Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (ricorso n. 106 del 2011, spedito il 20 settembre 2011, ricevuto il 22 settembre 2011 e depositato il 23 settembre 2011), la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (ricorso n. 111 del 2011, notificato il 24 settembre 2011 e depositato il 29 settembre 2011), la Provincia autonoma di Trento (ricorso n. 112 del 2011 - promosso previa deliberazione della Giunta provinciale n. 1981 del 16 settembre 2011, adottata d'urgenza ai sensi dell'art. 54, numero 7, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e ratificata dal Consiglio provinciale con delibera n. 12 dell'8 novembre 2011 - notificato il 23 settembre 2011 e depositato il 29 settembre 2011), la Regione siciliana (ricorso n. 113 del 2011, notificato il 24 settembre 2011 e depositato il 30 settembre 2011) e la Provincia autonoma di Bolzano (ricorso n. 114 del 2011 - promosso previa deliberazione della Giunta provinciale n. 1395 del 19 settembre 2011, adottata d'urgenza ai sensi dell'art. 54, numero 7, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e ratificata dal Consiglio provinciale con delibera n. 9 del 4 ottobre 2011 -, notificato il 23 settembre 2011 e depositato il 3 ottobre 2011), hanno promosso questioni principali di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 172 del 26 luglio 2011 e, in particolare: *a*) dell'art. 37 di detto d.lgs. n. 118 del 2011 e dell'intero testo dello stesso decreto (ricorso n. 106 del 2011, Valle d'Aosta); *b*) del secondo periodo dell'unico comma del medesimo art. 37 (ricorso n. 111 del 2011, Friuli-Venezia Giulia; ricorso n. 112 del 2011, Provincia autonoma di Trento; ricorso n. 113 del 2011, Regione siciliana; ricorso n. 114 del 2011, Provincia autonoma di Bolzano); *c*) della lettera *k*) dell'unico comma dell'art. 29 (ricorso n. 111 del 2011, Friuli-Venezia Giulia; ricorso n. 112 del 2011, Provincia di Trento; ricorso n. 114 del 2011, Provincia di Bolzano).

Le ricorrenti premettono che il citato decreto legislativo è stato adottato in attuazione dell'art. 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), la quale aveva delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'art. 119 Cost., al fine, tra l'altro, «di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio» di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni «e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica» (art. 2, comma 1). In particolare, il d.lgs. n. 118 del 2011, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 2, lettera *h*), della legge n. 42 del 2009, prevede: *a*) l'adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; *b*) l'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satelliti; *c*) l'adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; *d*) l'affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; *e*) la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; *f*) la definizione di una



tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; g) la definizione di un sistema di indicatori di risultato costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; h) l'individuazione del termine entro il quale Regioni ed Enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e la previsione di sanzioni in caso di mancato rispetto di tale termine.

Le questioni promosse possono essere suddivise in tre gruppi, in relazione alle norme del d.lgs. n. 118 del 2011 che ne costituiscono l'oggetto.

1.1.- Il primo gruppo è costituito dalle questioni promosse dalla sola Regione autonoma Valle d'Aosta, aventi ad oggetto il primo periodo del comma 1 dell'art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011 e, per suo tramite, l'intero testo del medesimo decreto legislativo.

La ricorrente ha in realtà denunciato, come detto, entrambi i periodi del comma 1 dell'art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011 in quanto rendono applicabili l'intero testo del decreto legislativo e sviluppando, al riguardo, motivi di censura unitari. Poiché l'impugnato art. 37 consta di un unico comma suddiviso in due periodi, è tuttavia opportuno esaminare separatamente le censure della ricorrente con riguardo a ciascuno di tali periodi.

Il primo periodo del comma 1 dell'art. 37 dispone, in particolare, che: «La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42», cioè con «norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi» (art. 27, comma 1, della legge n. 42 del 2009).

La ricorrente lamenta anzitutto che il legislatore delegato, demandando alle norme di attuazione dello statuto valdostano di stabilire solo la «decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni» del d.lgs. n. 118 del 2011 nei confronti della Regione, estenderebbe alla Valle d'Aosta l'applicazione delle disposizioni dell'intero decreto legislativo, «senza sostanziali margini di adattamento». Sarebbe così violato il limite imposto al Governo dagli artt. 1, comma 2, e 27, commi 1 e 3, della legge di delegazione n. 42 del 2009, i quali riservano alle norme di attuazione dello statuto la disciplina del coordinamento della finanza delle Regioni a statuto speciale (e, tra queste, della Regione autonoma Valle d'Aosta). Tali disposizioni della legge n. 42 del 2009 stabiliscono infatti: a) l'art. 1, comma 2, che «Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27», e non, quindi, le altre disposizioni della legge di delegazione; b) l'art. 27 - l'unico dei tre articoli applicabili agli enti ad autonomia differenziata che assume qui rilievo (l'art. 15 riguarda infatti il funzionamento delle città metropolitane e l'art. 22 la perequazione infrastrutturale) - e, in particolare, i commi 1 e 3 di detto articolo, che «il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi» delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome «in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma» è disciplinato «da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi». Dal mancato rispetto di detto limite imposto al Governo dalla legge di delegazione consegue, ad avviso della ricorrente, la violazione dell'art. 76 della Costituzione nonché dell'art. 48-bis dello statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), che definisce le modalità di adozione delle norme di attuazione dello statuto valdostano.

La denunciata estensione dell'applicazione del d.lgs. n. 118 del 2011 alla Regione autonoma Valle d'Aosta determinerebbe poi, sempre ad avviso della ricorrente, la violazione: a) degli ambiti riservati alla potestà legislativa della Regione nelle materie «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale» (art. 2, primo comma, lettera a, dello statuto speciale) - materia che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 107 del 1970, comprende anche l'ordinamento contabile regionale - «ordinamento degli enti locali» (art. 2, primo comma, lettera b, dello statuto speciale), e «finanze regionali e comunali» (art. 3, primo comma, lettera f, dello statuto speciale che, letto «alla luce dei novellati articoli 117, comma 3 e 119, comma 2, Cost.», non configura più la competenza regionale in materia di finanza locale come meramente suppletiva rispetto a quella statale, con l'effetto che alla Regione può essere imposto il solo rispetto dei principi e delle norme fondamentali in materia di finanza pubblica); b) della competenza della Regione ad esercitare le funzioni amministrative su tali materie (art. 4 dello statuto speciale); c) delle norme di attuazione dello statuto speciale di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta); d) del combinato disposto degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, e 119 Cost. e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).



1.2.- Il secondo gruppo di norme, impugnato da tutte le ricorrenti, è costituito dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011, in quanto consente l'applicazione agli enti ad autonomia differenziata dell'intero testo del medesimo decreto legislativo.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Regione siciliana e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno in realtà espressamente impugnato, come detto, il solo secondo periodo dell'unico comma dell'art. 37. Tuttavia, poiché tale disposizione è denunciata in quanto prevede l'applicazione alle Regioni e alle Province ad autonomia speciale - nell'ipotesi da essa prevista - del d.lgs. n. 118 del 2011, le censure di tali ricorrenti hanno in realtà lo stesso oggetto di quelle proposte dalla Regione autonoma Valle d'Aosta.

Il denunciato secondo periodo del comma 1 dell'art. 37 dispone, in particolare, che: «Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5 [cioè dei decreti legislativi che verranno adottati all'esito di una fase di sperimentazione del nuovo assetto contabile negli esercizi finanziari 2012 e 2013], non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano».

Tutte le ricorrenti, ad eccezione della sola Provincia autonoma di Bolzano, affermano che l'impugnato combinato disposto viola l'art. 76 Cost. Deducono, al riguardo, che la previsione dell'«immediata e diretta applicazione», nei propri confronti, del d.lgs. n. 118 del 2011 e dei suddetti decreti legislativi di cui all'art. 36, comma 5, in caso di mancata conclusione, nel termine indicato, delle procedure per l'adozione delle norme di attuazione degli statuti, si pone in contrasto con il già citato limite imposto al legislatore delegato dagli artt. 1, comma 2, e 27 della legge n. 42 del 2009; limite volto a salvaguardare la specialità delle Regioni e delle Province ad autonomia differenziata e per effetto del quale la normativa sul federalismo fiscale (ivi compresa quella in tema di «sistemi contabili e schemi di bilancio») si applica a detti enti ad autonomia speciale non in via diretta, ma esclusivamente attraverso l'adozione di norme di attuazione dei loro statuti di autonomia. Dal mancato rispetto di tale limite consegue, secondo la Regione siciliana, la violazione anche dell'art. 43 del proprio statuto speciale (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, recante: «Approvazione dello statuto della Regione siciliana»), che definisce le modalità di adozione delle norme di attuazione dello statuto speciale.

Ciascuna delle ricorrenti lamenta poi che la normativa impugnata viola numerose disposizioni del proprio statuto speciale e delle norme di attuazione dello stesso, nonché del Titolo V della Parte II della Costituzione (queste ultime invocate in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001).

In particolare, la Regione autonoma Valle d'Aosta - che, come visto, ha formulato un'unica censura nei confronti di entrambi i periodi del comma 1 dell'art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011 - prospetta le medesime doglianze esposte sopra al punto 1.1. con riguardo all'impugnazione del comma 1 dell'art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia deduce la violazione del proprio statuto di autonomia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante: «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»), oltre che degli artt. 116, 117, 118 e 119 Cost. e del principio di leale collaborazione, perché la normativa denunciata: *a)* invade gli ambiti riservati alla potestà legislativa primaria regionale nelle materie «ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti della Regione» (art. 4, numero 1, dello statuto) e «ordinamento degli enti locali» (art. 4, numero 1-bis, dello statuto) e all'autonomia finanziaria regionale (artt. 48 e seguenti dello statuto); *b)* fa dipendere la diretta applicazione del d.lgs. n. 118 del 2011 nei confronti della Regione da una condizione - la mancata adozione, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 118 del 2011, dei decreti legislativi che stabiliscono le norme di attuazione dello statuto - che è, per lo Stato, meramente potestativa (censura prospettata «in subordine» a quella sub *a)*); *c)* impedisce l'esercizio della potestà legislativa della Regione sino al completamento delle procedure di emanazione delle norme di attuazione dello statuto (censura prospettata ancora «in subordine» a quella sub *a)*); *d)* in caso di mancata tempestiva adozione delle norme di attuazione dello statuto, pone le Regioni ad autonomia speciale in una situazione deteriore rispetto alle Regioni ad autonomia ordinaria, alle quali, qualora non provvedano al tempestivo adeguamento dei propri ordinamenti alle disposizioni del d.lgs. n. 118 del 2011, si applica non l'intero d.lgs. n. 118 del 2011 ma solo il suo Titolo I, ai sensi dell'art. 1, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 118 del 2011 (censura prospettata «in estremo subordine» a quella sub *a)*).

Anche per le ricorrenti Province autonome di Trento e di Bolzano, la normativa impugnata viola lo statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige») e le norme di attuazione dello stesso, oltre che i principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.



In particolare, ad avviso della Provincia autonoma di Bolzano, essa si pone in contrasto con gli artt. 107 e 104 di detto statuto - che, rispettivamente, demandano a decreti legislativi, da adottare sentita una commissione paritetica, l'adozione delle norme di attuazione e consentono di modificare le norme del Titolo VI dello statuto in tema di «Finanza della regione e delle province» con una legge ordinaria dello Stato «su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province» - e con il principio di leale collaborazione. Di conseguenza, la norma impugnata violerebbe anche gli artt. 8, numero 1), e 9, numero 10), nonché il Titolo VI dello statuto speciale (ivi compresi gli artt. 79, 80 e 81) e lederebbe, perciò, le l'autonomia finanziaria della Provincia e le attribuzioni di questa in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» e di «igiene e sanità».

Entrambe le ricorrenti Province autonome, lamentano poi: a) l'invasione degli ambiti riservati alla potestà legislativa provinciale dall'art. 83 dello statuto speciale in tema di adeguamento della «propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici» e dall'art. 16 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) in materia di «bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio [...] delle province [...] e degli enti da esse dipendenti»; b) il contrasto con l'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento) - secondo cui: «Salvo quanto disposto nel comma 4, la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* o nel più ampio termine da esso stabilito. Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti» - il quale pone a carico delle Province autonome solo un onere di adeguamento della propria legislazione alle norme statali che costituiscono limiti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione delle stesse (o nel più ampio termine stabilito dalle medesime leggi statali); c) la violazione dell'art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) - il quale stabilisce che: «Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali e provinciali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione o la provincia interessata, un congruo termine per provvedere» (comma 1); «Qualora l'inattività degli organi regionali o provinciali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dei predetti organi» (comma 2) - perché la normativa denunciata integra un'ipotesi di esercizio del potere sostitutivo del Governo del tutto difforme dai casi e dalle modalità di esercizio di detto potere previste da tale norma di attuazione dello statuto.

Secondo la Regione siciliana, la normativa denunciata determina un vulnus anche all'autonomia contabile e finanziaria garantita alla Regione dall'art. 36 del proprio statuto di autonomia.

Le Regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento lamentano, infine, che la normativa denunciata è stata adottata in mancanza di intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), senza che - come richiesto dall'art. 2, comma 3, della legge di delegazione n. 42 del 2009 - il Consiglio dei ministri, nella relazione trasmessa alle Camere, indicasse «le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta». Da ciò il contrasto di detta normativa, anche sotto tale profilo, con l'art. 76 Cost., nonché con il principio di leale collaborazione.

1.3.- Il terzo gruppo di norme impugnato è costituito dall'alinea e dalla lettera k) del comma 1 dell'art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011.

Tale disposizione è impugnata dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella parte in cui prevede che le regole contabili in essa indicate si applicano, nel settore sanitario, anche alla «regione o [...] provincia autonoma».

Le Province autonome di Trento e di Bolzano prospettano censure analoghe a quelle sollevate con riguardo al combinato disposto del secondo periodo dell'unico comma dell'art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011 e di tale decreto legislativo.

La Regione autonoma Valle d'Aosta denuncia la violazione dell'art. 76 Cost. per le medesime ragioni prospettate con riferimento all'impugnazione dell'art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011. Essa afferma inoltre che la disposizione censurata invade gli ambiti riservati dallo statuto alla potestà legislativa regionale nelle materie dell'ordinamento contabile «proprio e dei propri enti dipendenti, compresa l'Azienda sanitaria valdostana» (art. 2, primo comma, lettere a e b, dello statuto) e dell'«igiene sanità assistenza ospedaliera e profilattica» (art. 3, primo comma, lettera l, dello statuto).



La Regione autonoma Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Trento deducono infine che, nei rispettivi territori, la sanità è interamente a carico dei propri bilanci. Da ciò deriverebbe, secondo la Provincia autonoma di Trento, l'irragionevolezza della disposizione denunciata e, secondo la Regione autonoma Valle d'Aosta, il contrasto della stessa con il principio, affermato nelle sentenze della Corte costituzionale n. 133 del 2010 e n. 341 del 2009, secondo cui è precluso allo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, dettare norme di coordinamento finanziario in tale ambito.

2.- Si è costituito in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, depositando deduzioni di contenuto sostanzialmente analogo per tutti i ricorsi e chiedendo che le questioni promosse siano dichiarate non fondate.

La difesa dello Stato eccepisce preliminarmente l'inammissibilità delle questioni concernenti la dedotta violazione dell'art. 76 Cost. per eccesso dai limiti posti dalla legge di delegazione n. 42 del 2009. Afferma, al riguardo, che la censura non ridonda in lesione di sfere di competenza regionale, in quanto la normativa statutaria non esclude la possibilità di utilizzare come fonte il decreto legislativo. Nel merito, per la medesima difesa, tali questioni sarebbero comunque infondate, perché alle «autonomie speciali» deve ritenersi applicabile non solo il disposto del comma 2 dell'art. 1 della legge di delegazione n. 42 del 2009 (il quale richiama «esclusivamente» gli artt. 15, 22 e 27 di tale legge), ma anche il comma 1 dell'art. 2 del medesimo decreto, il quale - enunciando la *ratio* di assicurare l'attuazione dell'art. 119 Cost., attraverso «la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica» e attraverso l'armonizzazione dei sistemi contabili, degli schemi di bilancio e dei relativi termini di presentazione e approvazione - rende applicabile l'intero decreto legislativo ed i vincoli che da esso derivano a tutto il territorio nazionale, ivi incluse le Regioni a statuto speciale (vengono citate, con riferimento, in generale, ai principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, le sentenze n. 82 del 2007, n. 36 del 2004, n. 416 del 1995).

Quanto all'impugnazione dell'art. 29, comma 1, alinea e lettera *k*), del d.lgs. n. 118 del 2011, la parte resistente sottolinea che l'esercizio, da parte dello Stato, dei poteri ad esso spettanti in tema di coordinamento della finanza pubblica, prescinde dal fatto che lo Stato concorra o no alla spesa sanitaria della Regione.

L'Avvocatura generale dello Stato, con riguardo a tutte le questioni, osserva poi che: *a*) la speciale autonomia finanziaria degli enti ad autonomia differenziata è garantita dal fatto che l'applicazione a tali enti del d.lgs. n. 118 del 2011 (ivi incluso l'art. 29, comma 1, alinea e lettera *k*) è realizzata mediante l'utilizzo delle procedure di adozione delle norme di attuazione statutaria (come risulta dallo stesso art. 37 del decreto legislativo); *b*) gli imprescindibili obiettivi di omogeneità e confrontabilità delle informazioni contabili, al fine di assicurare la necessaria uniformità applicativa sull'intero territorio nazionale (ivi compresi gli enti ad autonomia differenziata) escludono la fondatezza della censura circa la mancanza di spazi di adattamento nella gestione del bilancio regionale; *c*) la leale collaborazione è stata rispettata perché: c.1.) tutti i rappresentanti delle autonomie territoriali sono stati coinvolti nei lavori per la predisposizione del decreto legislativo delegato; c.2.) l'introduzione del secondo periodo del comma 1 dell'art. 37, non previsto dall'intesa, si è resa necessaria sia per le richieste provenienti dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sia per rispettare i principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione; c.3.) il Governo ha comunque esposto, nella relazione al decreto legislativo, le ragioni per le quali si è discostato dalle indicazioni emerse in sede di Conferenza unificata, utilizzando a tal fine una motivazione per *relationem* all'incompatibilità con le condizioni poste dalle Commissioni parlamentari competenti (motivazione del tutto ammissibile tenuto conto della possibilità di risalire, tramite i pareri delle Commissioni, ai motivi che hanno indotto il Governo a discostarsi dall'intesa); *d*) la denuncia del carattere meramente potestativo, per lo Stato, della condizione per l'applicazione transitoria del d.lgs. n. 118 del 2011 alle parti ricorrenti (nell'ipotesi di mancata adozione delle norme di attuazione degli statuti speciali nel termine previsto dal denunciato secondo periodo del comma 1 dell'art. 37) e la dedotta violazione dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 non sono fondate, perché l'adozione delle norme di attuazione degli statuti mediante decreti legislativi dello Stato è prevista dagli statuti medesimi a garanzia delle autonomie speciali; *e*) la necessità di rispettare il principio di leale collaborazione esclude la possibilità di pratiche «ostruzionistiche» da parte dello Stato.

3.- In prossimità della pubblica udienza la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno depositato memorie di replica con le quali hanno ribadito le argomentazioni esposte nei ricorsi e le conclusioni in essi rassegnate.

In particolare, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia osserva che: *a*) è legittimata a far valere il vizio di eccesso di delega, perché la menomazione dell'autonomia regionale è avvenuta proprio attraverso la violazione dell'art. 76 Cost. (è citata, al riguardo, la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2012); *b*) l'applicazione alle Regioni a statuto speciale del comma 1 dell'art. 2 della legge di delegazione n. 42 del 2009 è esclusa dal comma 2 del precedente art. 1; *c*) la materia oggetto del d.lgs. n. 118 del 2011 è disciplinata dalla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in mate-



ria di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), attuativa dell'art. 4 dello statuto d'autonomia; *d)* l'art. 9, comma 1, del d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni) precisa che «Spetta alla regione disciplinare la finanza locale, l'ordinamento finanziario e contabile, l'amministrazione del patrimonio e i contratti degli enti locali»; *e)* la difesa dello Stato non ha dimostrato che il d.lgs. n. 118 del 2011 ed i decreti previsti dal comma 5 di tale decreto legislativo «concretano limiti della potestà primaria» della Regione; *f)* la necessità dell'omogeneità e confrontabilità delle informazioni contabili non giustifica la violazione dell'art. 27 del suddetto d.lgs. n. 118 del 2011, il quale, in base alla sua formulazione, esclude che le norme di attuazione debbano recepire tutte le norme del decreto legislativo; *g)* consentire al Governo di mutare il testo concordato in sede di intesa renderebbe illusoria la partecipazione delle Regioni all'adozione dell'atto; *h)* le modifiche al testo oggetto dell'intesa non sono state sollecitate dalla Conferenza (ed alla fattispecie non si attagliano le sentenze della Corte costituzionale n. 401 del 2007 e n. 225 del 2009).

La Provincia autonoma di Trento, dopo avere ribadito le argomentazioni già esposte, afferma l'ammissibilità del proprio ricorso perché il mancato deposito della ratifica del Consiglio provinciale della deliberazione di proporre il ricorso stesso, adottata in via d'urgenza dalla Giunta, nel termine previsto per la costituzione in giudizio non comporta decadenza, dati i numerosi casi in cui tale decadenza non è stata pronunciata dalla Corte costituzionale. In ogni caso, secondo la difesa della Provincia autonoma di Trento, una eventuale decadenza dovrebbe operare solo per il futuro.

Quanto, infine, alla Provincia autonoma di Bolzano, la difesa provinciale sottolinea che: *a)* né la qualificazione delle disposizioni del d.lgs. n. 118 del 2011 quali principi di coordinamento della finanza pubblica ai quali sono assoggettate anche le Regioni speciali e le Province autonome, né pretese esigenze di uniformità in materia di regole contabili e procedure per la redazione dei bilanci giustificano la previsione di un'automatica applicazione del d.lgs. n. 118 del 2011 agli enti ad autonomia differenziata, dovendosi comunque rispettare i meccanismi di adeguamento stabiliti dagli statuti e delle norme di attuazione degli stessi; *b)* il richiamo all'art. 27 della legge n. 42 del 2009 - e, quindi, alle norme di attuazione degli statuti - contenuto nell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, non vale a superare i dubbi di costituzionalità prospettati nel ricorso, atteso che tale richiamo non vale in relazione al secondo periodo di detto comma 1, che prevede l'applicazione automatica delle disposizioni del decreto. Quanto all'art. 29, comma 1, alinea e lettera *k)*, del d.lgs. n. 118 del 2011, la difesa della ricorrente deduce, in particolare, che: *a)* il coordinamento della finanza pubblica non è idoneo a fornire copertura costituzionale all'impugnata disposizione, dato che lo Stato non concorre al finanziamento del servizio sanitario provinciale che è totalmente a carico delle Province autonome (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 341 del 2009); *b)* anche a volere, per assurdo, considerare la disposizione impugnata un principio di coordinamento della finanza pubblica, questo avrebbe dovuto trovare ingresso nell'ordinamento provinciale solo per il tramite del già citato sistema di adeguamento di detto ordinamento ai principi della legislazione statale.

Considerato in diritto

1.- Tre Regioni a statuto speciale, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (ricorso n. 106 del 2011), la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (ricorso n. 111 del 2011) e la Regione siciliana (ricorso n. 113 del 2011), nonché le Province autonome di Trento (ricorso n. 112 del 2011) e di Bolzano (ricorso n. 114 del 2011) hanno promosso questioni principali di legittimità costituzionale aventi ad oggetto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), adottato dal Governo nell'esercizio della delega conferita dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della costituzione).

In particolare, sono impugnati, in quanto applicabili agli enti ad autonomia speciale: *a)* il primo periodo del comma 1 dell'art. 37 del suddetto decreto legislativo e, per suo tramite, l'intero testo del medesimo decreto (ricorso n. 106 del 2011, Valle d'Aosta); *b)* il secondo periodo dello stesso comma 1 dell'art. 37 e, per suo tramite, l'intero testo del medesimo decreto (tutti i ricorsi); *c)* l'alinea e la lettera *k)* del comma 1 dell'art. 29 del predetto decreto (ricorso n. 111 del 2011, Friuli-Venezia Giulia; ricorso n. 112 del 2011, Provincia autonoma di Trento; ricorso n. 114 del 2011, Provincia autonoma di Bolzano).

2.- In considerazione della parziale identità delle norme denunciate e delle censure proposte, i giudizi devono essere riuniti per essere trattati congiuntamente e decisi con un'unica pronuncia.



3.- In via preliminare deve essere esaminata, d'ufficio, l'ammissibilità dei ricorsi proposti dalle Province autonome di Trento (ricorso n. 112 del 2011) e di Bolzano (ricorso n. 114 del 2011) sotto il profilo della tardività del deposito in giudizio della ratifica dei Consigli provinciali delle deliberazioni di proporre i ricorsi stessi, adottate in via d'urgenza dalle Giunte provinciali ai sensi dell'art. 54, numero 7), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Tale inammissibilità non può essere qui dichiarata.

Va premesso che, come ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 142 del 2012, l'atto di ratifica del Consiglio provinciale della delibera adottata in via d'urgenza dalla Giunta provinciale di proporre ricorso davanti alla Corte costituzionale deve intervenire ed essere prodotto in giudizio al momento del deposito del ricorso davanti alla Corte o, comunque, entro il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente.

Nella specie, i ricorsi sono stati proposti - come visto - in base a delibere adottate in via d'urgenza dalle rispettive Giunte provinciali, ai sensi dell'art. 54, numero 7), dello statuto, secondo cui: «Alla giunta provinciale spetta: [...] 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva». La ratifica di tali delibere da parte dei Consigli provinciali - competenti in via ordinaria a proporre ricorso ai sensi dell'art. 98 del medesimo statuto - non è stata depositata in giudizio entro il termine perentorio previsto per la costituzione in giudizio della parte ricorrente, cioè entro dieci giorni decorrenti dalla notificazione del ricorso alla parte resistente (combinato disposto del terzo comma dell'art. 32 e del quarto comma dell'art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale»). La notificazione dei ricorsi al resistente Presidente del Consiglio dei ministri è avvenuta il 23 settembre 2011 e, pertanto, il termine per la costituzione in giudizio delle ricorrenti scadeva il decimo giorno successivo, lunedì 3 ottobre 2011. Le ratifiche consiliari, in quanto intervenute, rispettivamente, solo l'8 novembre 2011 ed il 4 ottobre 2011, non sono state depositate in giudizio entro detto termine.

Tuttavia, come sopra anticipato, l'inammissibilità dei ricorsi derivante dall'indicata tardività del deposito non può essere dichiarata nel presente giudizio. Si deve, infatti, tener conto della lunga prassi di questa Corte, la quale in numerose pronunce non ha rilevato l'inammissibilità del ricorso sotto questo profilo. Siffatta prassi ha determinato, anche per l'obiettivo incertezza interpretativa delle norme processuali in materia, un errore scusabile tale da ingenerare nelle Province autonome l'affidamento circa la non perentorietà del suddetto termine di deposito (citata sentenza n. 142 del 2012).

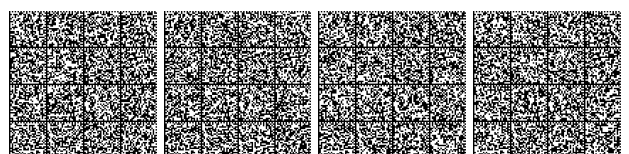
4.- Sempre in via preliminare, occorre esaminare l'eccezione, sollevata dalla difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, circa l'inammissibilità delle questioni promosse dalle ricorrenti in riferimento all'art. 76 Cost. per violazione dei limiti imposti al Governo per l'esercizio della delega ad esso conferita dalla legge n. 42 del 2009.

Tutte le ricorrenti, ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano, hanno sollevato tale questione assumendo che il legislatore delegato avrebbe superato il limite imposto al Governo dagli artt. 1, comma 2, e 27, commi 1 e 3, della legge di delegazione n. 42 del 2009, i quali condizionano all'adozione delle procedure previste per le norme di attuazione degli statuti speciali l'introduzione della disciplina del coordinamento della finanza delle Regioni a statuto speciale. La mancata adozione di tali procedure avrebbe prodotto, in contrasto con l'art. 76 Cost., il denunciato eccesso di delega.

La difesa dello Stato deduce, al riguardo, che le Regioni possono fare valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle che attengono al riparto delle competenze tra lo Stato e le stesse Regioni solo se esso si risolve in una lesione della sfera di competenze attribuita alla Regione o alla Provincia autonoma; lesione che, nella specie, non ricorrerebbe.

L'eccezione non è fondata.

4.1.- Questa Corte ha più volte ritenuto che sono ammissibili questioni di legittimità costituzionale prospettate da una Regione, nell'ambito di un giudizio in via principale, in riferimento a parametri diversi da quelli riguardanti il riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni, contenuti nel Titolo V della Parte II della Costituzione, purché sia possibile rilevare la ridondanza delle asserite violazioni su tale riparto e la ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni della lamentata lesione (*ex plurimis*, sentenze n. 22 del 2012 e n. 128 del 2011; n. 326, n. 156, n. 52 e n. 40 del 2010; n. 341 del 2009; n. 216 del 2008; n. 116 del 2006; n. 383 e n. 50 del 2005; n. 287, n. 280 e n. 6 del 2004). Nell'ambito di questa giurisprudenza, con riferimento alle impugnazioni da parte delle Regioni di decreti legislativi per violazione dell'art. 76 Cost., si è ribadito, in particolare, che tali doglianze «richiedono, per essere ammissibili, che la lamentata violazione dei principi e dei criteri direttivi enunciati dalla legge delega, da parte del legislatore delegato, sia suscettibile di comprimere le attribuzioni regionali» (sentenza n. 250 del 2009; nello stesso senso le sentenze n. 80 del 2012; n. 303 del 2003; n. 353 del 2001; n. 503 del 2000; n. 408 del 1998 e n. 87 del 1996).



4.2.- Nella specie, le suddette ricorrenti hanno dedotto che le disposizioni denunciate violano il limite imposto al Governo dagli artt. 1, comma 2, e 27, commi 1 e 3, della legge di delegazione n. 42 del 2009. Hanno poi sufficientemente motivato in ordine ai profili di una «possibile ridondanza» sulle loro attribuzioni della censura da esse prospettata (sentenza n. 52 del 2010). Infine, hanno assolto l'onere di operare la «necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione» (sentenza n. 250 del 2009).

In particolare, dette ricorrenti sottolineano che: *a)* in base all'art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009, «Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27» e non, quindi, le altre disposizioni della stessa legge di delegazione; *b)* di questi tre articoli, l'unico pertinente al caso in esame è l'art. 27, perché gli altri attengono al funzionamento delle città metropolitane (art. 15) ed alla perequazione infrastrutturale (art. 22), cioè a materie estranee al decreto legislativo delegato; *c)* in base al citato art. 27, «il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale, nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma» (comma 3) è disciplinato «da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi» (comma 1). Le ricorrenti assumono che il legislatore delegato ha violato il principio posto dalla legge di delegazione secondo cui il coordinamento della finanza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome deve essere disciplinato non in via unilaterale dallo Stato, mediante l'applicazione diretta agli enti ad autonomia speciale delle disposizioni dei decreti delegati, ma dalla normativa di attuazione statutaria, da adottare, in base agli stessi statuti, attraverso il coinvolgimento di tali enti. Attraverso tale rinvio alle procedure per l'adozione delle norme di attuazione degli statuti, il legislatore delegante ha fissato, dunque, vincoli procedurali al legislatore delegato, al fine di salvaguardare le speciali attribuzioni costituzionali garantite agli enti ad autonomia differenziata.

Con tale prospettazione, le ricorrenti affermano, in particolare, che la mancata adozione delle procedure previste dall'art. 27 della legge di delegazione ha comportato, attraverso la violazione dell'art. 76 Cost., la compressione delle loro attribuzioni, perché dal mancato coinvolgimento nella formazione delle norme attuative della legge di delega è derivata l'immediata e diretta applicazione di norme unilateralmente fissate dallo Stato in materie, specificate nei ricorsi, che rientrano, invece, nelle loro competenze statutarie.

Da ciò consegue l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato e l'ammissibilità delle questioni riferite all'art. 76 Cost.

5.- Nel merito, debbono essere esaminate, in primo luogo, le censure - prospettate dalla sola Regione autonoma Valle d'Aosta - aventi ad oggetto il primo periodo del comma 1 dell'art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011 e, per suo tramite, l'intero testo del medesimo decreto. Tale periodo dispone che la «decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni» del d.lgs. n. 118 del 2011 nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché degli enti locali in esse ubicati, sono stabilite, «in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42», cioè con «norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi» (art. 27, comma 1, della legge n. 42 del 2009).

5.1.- La ricorrente Regione autonoma Valle d'Aosta lamenta, anzitutto, che il legislatore delegato, demandando alle norme di attuazione dello statuto valdostano di stabilire solo la «decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni» del d.lgs. n. 118 del 2011 nei confronti della Regione, estenderebbe alla Valle d'Aosta l'applicazione delle disposizioni dell'intero decreto legislativo, «senza sostanziali margini di adattamento». Sarebbe così violato il limite imposto al Governo dagli artt. 1, comma 2, e 27, commi 1 e 3, della legge di delegazione n. 42 del 2009, i quali - come visto - condizionano all'adozione delle procedure previste per le norme di attuazione degli statuti speciali l'introduzione della disciplina del coordinamento della finanza delle Regioni a statuto speciale. Dal mancato rispetto di questo limite consegue, sempre ad avviso della ricorrente, la violazione dell'art. 76 Cost. nonché dell'art. 48-*bis* della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), che definisce le modalità di adozione delle norme di attuazione dello statuto valdostano.

La denunciata estensione dell'applicazione del d.lgs. n. 118 del 2011 alla Regione autonoma determinerebbe la violazione anche: *a)* degli ambiti riservati alla potestà legislativa della Regione nelle materie statutarie «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale» (art. 2, primo comma, lettera *a*), «ordinamento degli enti locali» (art. 2, primo comma, lettera *b*), e «finanze regionali e comunali» (art. 3, primo comma, lettera *f*); *b)* della competenza della Regione ad esercitare le funzioni amministrative su tali materie (art. 4 dello statuto); *c)* delle norme finanziarie previste dalla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta); *d)* degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, e 119 Cost. e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).



In via subordinata, la Regione ricorrente deduce, infine, che la normativa denunciata è difforme da quella sulla quale era stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza unificata e che il Consiglio dei ministri, nella relazione trasmessa alle Camere, ha ommesso di indicare - come richiesto dall'art. 2, comma 3, della legge di delegazione n. 42 del 2009 - «le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta». Da ciò la violazione del principio di leale collaborazione, dell'art. 76 Cost. e, mediamente, delle evocate competenze statutarie costituzionali.

5.2.- Le questioni non sono fondate.

Tutte le censure della ricorrente Regione autonoma muovono dall'erronea premessa interpretativa che la norma impugnata impone agli enti ad autonomia differenziata di adottare, sia pure mediante le procedure di attuazione statutaria, il contenuto dell'intero decreto legislativo delegato. L'erroneità di tale premessa discende dal fatto che la previsione di una procedura "pattizia" al fine di applicare agli enti ad autonomia speciale una normativa in materia di sistemi contabili e di bilancio implica necessariamente una determinazione paritetica del contenuto di detta normativa ed esclude, perciò, l'automatica ricezione della disciplina prevista dal decreto legislativo delegato per le Regioni a statuto ordinario. Nel disporre che le procedure previste per le modifiche statutarie debbano fissare «criteri e modalità» (art. 27 della legge di delegazione) ovvero «la decorrenza e le modalità» (art. 37, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 118 del 2011) dell'applicazione agli enti ad autonomia speciale del decreto legislativo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi dei bilanci pubblici, il legislatore statale ha indubbiamente inteso coinvolgere nella determinazione del contenuto di tale disciplina, per quanto attiene alla Regione ricorrente, la Commissione paritetica tra Stato e Regione prevista dallo statuto d'autonomia. A tale conclusione si giunge attraverso un'interpretazione della normativa impugnata conforme all'art. 76 Cost. e, perciò, compatibile con i principi e criteri direttivi fissati dagli artt. 1, comma 2, e 27, commi 1 e 3, della legge di delegazione n. 42 del 2009. In base a tali principi e criteri infatti, come già sottolineato, deve essere esclusa la diretta applicazione agli enti ad autonomia speciale delle disposizioni dei decreti delegati, dovendosi attuare il coordinamento della finanza pubblica nei confronti di tali enti solo mediante la normativa di attuazione statutaria. Da quanto precede deriva che, contrariamente alla prospettazione della ricorrente, il contenuto della disciplina dell'armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci pubblici applicabile alla Regione autonoma non è predeterminato unilateralmente dallo Stato, ma è individuato mediante decreti legislativi i cui schemi sono elaborati dalla Commissione paritetica prevista dall'art. 48-bis dello statuto speciale per la Valle d'Aosta.

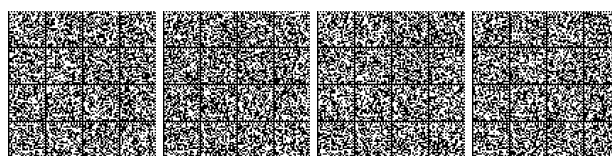
In questo stesso senso - sia pure in un caso di rinvio alle norme di attuazione dello statuto siciliano - si è già espressa questa Corte, con la sentenza n. 145 del 2008, precisando che «il semplice richiamo alle modalità di attuazione statutaria, contenuto nelle leggi statali che [...] recano riforme che richiedono un coordinamento con le norme di attuazione [...] è sufficiente a garantire che "la determinazione delle relative norme d'attuazione venga effettuata, nel rispetto dell'autonomia regionale, dalla Commissione paritetica [...] (sentenze n. 180 del 1980; n. 166 del 1976; n. 298 del 1974)».

Caduta la premessa interpretativa della ricorrente, occorre concludere per l'insussistenza del denunciato contrasto con i limiti posti dalla legge di delegazione e con la sfera riservata alla potestà legislativa e amministrativa della Regione, con conseguente non fondatezza di tutte le questioni concernenti la normativa in esame.

6.- Sempre nel merito, vanno esaminate, in secondo luogo, le censure - prospettate da tutte e cinque le ricorrenti - riguardanti il secondo periodo del comma 1 dell'art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011 e, per suo tramite, l'intero testo del medesimo decreto.

Il secondo periodo del comma 1 dell'indicato art. 37 dispone che: «Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5 [cioè dei decreti legislativi che verranno adottati all'esito di una fase di sperimentazione del nuovo assetto contabile negli esercizi finanziari 2012 e 2013], non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano».

Tutte le ricorrenti, ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano, lamentano che tali norme violano l'art. 76 Cost. Deducono, al riguardo, che la previsione dell'«immediata e diretta applicazione», nei propri confronti, del d.lgs. n. 118 del 2011 e dei suddetti decreti legislativi di cui all'art. 36, comma 5, nel caso in cui non vengano concluse, nel termine indicato, le procedure per l'adozione delle norme di attuazione degli statuti, si pone in contrasto con il già ricordato limite imposto al legislatore delegato dagli artt. 1, comma 2, e 27 della legge n. 42 del 2009; limite volto a salvaguardare la specialità delle Regioni e delle Province ad autonomia differenziata e per effetto del quale la normativa statale sul federalismo fiscale (ivi compresa quella in tema di «sistemi contabili e schemi di bilancio») si applica a detti enti ad autonomia speciale non in via diretta, ma esclusivamente attraverso l'adozione di norme di attuazione dei loro statuti di autonomia. Dal mancato rispetto di tale limite consegue, secondo la Regione siciliana, la violazione anche dell'art. 43 del proprio statuto speciale (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, recante: «Approvazione dello statuto della Regione siciliana»), che definisce le modalità di adozione delle norme di attuazione dello statuto siciliano.



Ciascuna delle ricorrenti lamenta, poi, che il denunciato secondo periodo del comma 1 dell'art. 37 viola numerose disposizioni dei propri statuti speciali e delle norme di attuazione degli stessi, nonché del Titolo V della Parte II della Costituzione (titolo, questo, in cui rientrano gli articoli della Costituzione evocati a parametro in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»).

In particolare, la Regione autonoma Valle d'Aosta prospetta le medesime doglianze sopra riportate al punto 5. con riguardo all'impugnazione del primo periodo del comma 1 dell'art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia deduce la violazione del proprio statuto di autonomia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante: «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»), oltre che degli artt. 116, 117, 118 e 119 Cost. e del principio di leale collaborazione, perché la normativa denunciata: *a)* invade gli ambiti riservati dallo statuto all'autonomia finanziaria regionale (artt. 48 e seguenti), nonché alla potestà legislativa primaria regionale in materia di «ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti della Regione» (art. 4, numero 1) e di «ordinamento degli enti locali» (art. 4, numero 1-bis); *b)* fa dipendere la diretta applicazione del d.lgs. n. 118 del 2011 nei confronti della Regione da una condizione - la mancata adozione, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5 dell'art. 36 del d.lgs. n. 118 del 2011, dei decreti legislativi che stabiliscono le norme di attuazione dello statuto - che è, per lo Stato, meramente potestativa (censura prospettata «in subordine» a quella sub *a)*); *c)* impedisce l'esercizio della potestà legislativa della Regione sino al completamento delle procedure di emanazione delle norme di attuazione dello statuto (censura prospettata anch'essa «in subordine» a quella sub *a)*); *d)* in caso di mancata tempestiva adozione delle norme di attuazione dello statuto, pone le Regioni ad autonomia speciale in una situazione peggiore rispetto alle Regioni ad autonomia ordinaria, alle quali, qualora non provvedano al tempestivo adeguamento dei propri ordinamenti alle disposizioni del d.lgs. n. 118 del 2011, si applica tale decreto non nella sua interezza, ma limitatamente al Titolo I (censura prospettata «in estremo subordine» rispetto a quella sub *a)*).

Anche secondo le ricorrenti Province autonome di Trento e di Bolzano la normativa impugnata viola lo statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige») e le norme di attuazione dello stesso, oltre che i principi di ragionevolezza e di leale collaborazione. Ad avviso della Provincia autonoma di Bolzano, essa si pone in contrasto con gli artt. 107 e 104 dello statuto d'autonomia - che, rispettivamente, demandano a decreti legislativi, da adottare sentita una commissione paritetica, l'adozione delle norme di attuazione e consentono di modificare le norme del Titolo VI dello statuto in tema di «Finanza della regione e delle province» con una legge ordinaria dello Stato, «su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province» - e con il principio di leale collaborazione. In via consequenziale, la norma denunciata violerebbe gli artt. 8, numero 1), e 9, numero 10), dello statuto speciale - i quali attribuiscono alla ricorrente la potestà legislativa e amministrativa in materia, rispettivamente, di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» e di «igiene e sanità» - nonché l'intero Titolo VI del medesimo statuto (in particolare gli artt. 79, 80 e 81), riguardante la finanza della Regione e delle Province.

Entrambe le ricorrenti Province autonome lamentano poi: *a)* l'invasione degli ambiti riservati alla potestà legislativa provinciale dall'art. 83 dello statuto speciale in tema di adeguamento della normativa provinciale alla legislazione dello Stato sull'armonizzazione dei bilanci pubblici e dall'art. 16 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) in tema di «bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio [...] delle province [...] e degli enti da esse dipendenti»; *b)* il contrasto con l'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), il quale, nel disciplinare il rapporto tra la legislazione provinciale e quella statale, pone a carico delle Province autonome l'onere di adeguare la propria legislazione alle norme statali costituenti limiti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione delle stesse (o nel più ampio termine stabilito dalle medesime leggi statali); *c)* la violazione dell'art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), perché la normativa denunciata integra un'ipotesi di esercizio del potere sostitutivo del Governo difforme da quelle tassativamente previste da tale norma di attuazione statutaria.

Secondo la Regione siciliana, la normativa denunciata determina un vulnus anche all'autonomia contabile e finanziaria garantita alla Regione dall'art. 36 del proprio statuto di autonomia.



Le Regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia nonché la Provincia autonoma di Trento lamentano, infine, che la norma impugnata è stata adottata in mancanza di intesa in sede di Conferenza unificata, senza che - come richiesto dall'art. 2, comma 3, della citata legge di delegazione n. 42 del 2009 - il Consiglio dei ministri, nella relazione trasmessa alle Camere, abbia indicato «le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta». Da ciò il contrasto di detta normativa, anche sotto tale profilo, con l'art. 76 Cost., nonché con il principio di leale collaborazione.

6.1.- Tra le questioni aventi ad oggetto il secondo periodo del comma 1 dell'art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011 è necessario scrutinare preliminarmente, in base ad un ordine di priorità logica, quella incentrata sull'eccesso di delega, proposta da tutte le ricorrenti ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano.

La questione è fondata.

6.2.- Questa Corte ha già sottolineato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 42 del 2009, le uniche disposizioni di tale legge applicabili agli enti ad autonomia differenziata sono gli artt. 15, 22 e 27 (sentenze n. 71 e n. 64 del 2012; n. 201 del 2010).

Esclusa la rilevanza degli artt. 15 e 22 - attinenti, come già osservato al punto 4.2., ad aspetti non pertinenti alla questione; e cioè, rispettivamente, al finanziamento delle città metropolitane ed alla perequazione infrastrutturale -, va ricordato che il citato art. 27 fissa il principio secondo cui gli enti ad autonomia differenziata, «nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno ed all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario» secondo le procedure «pattizie» previste per l'introduzione delle norme attuative degli statuti (cioè «secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi»). Detto art. 27, dunque, non pone alcuna deroga all'adozione di tali procedure, con la conseguenza che, in base alla legge n. 42 del 2009, tutte le disposizioni attuative della legge di delegazione (ivi comprese quelle dell'art. 2, che il d.lgs. n. 118 del 2011 dichiara espressamente di attuare) si applicano agli enti ad autonomia differenziata non in via diretta, ma solo se recepite tramite le speciali procedure previste per le norme di attuazione statutaria.

La normativa impugnata stabilisce, invece, che, qualora «entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, non risultino concluse le procedure» di attuazione statutaria, l'intero decreto delegato e gli indicati decreti legislativi «trovano immediata e diretta applicazione» nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano «sino al completamento delle procedure medesime». Tale diretta - ancorché transitoria - applicazione eccede, pertanto, i limiti fissati dalla legge di delegazione, la quale non consente eccezioni, con riguardo ai suddetti enti, alla regola dell'adozione delle peculiari procedure «pattizie» previste per la determinazione delle norme di attuazione statutaria.

6.3.- La violazione di tali prescrizioni contenute nella legge di delegazione, dirette a tutelare la speciale autonomia delle Regioni e Province autonome, comporta, dunque, l'illegittimità costituzionale della normativa impugnata e l'assorbimento di tutte le altre questioni prospettate dalle ricorrenti nei confronti della medesima normativa.

7.- Vanno esaminate, infine, le questioni riguardanti l'alinea e la lettera *k*) dell'unico comma dell'art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011, impugnati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione è censurata nella parte in cui prevede che le regole contabili in essa indicate si applicano, nel settore sanitario, anche alla «regione o [...] provincia autonoma».

La Regione autonoma Valle d'Aosta denuncia la violazione dell'art. 76 Cost. per le medesime ragioni prospettate con riferimento all'impugnazione dell'art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011, in considerazione dell'eccesso del legislatore delegato dai limiti della delega contenuta negli artt. 2 e 27 della legge n. 42 del 2009 (*supra*, punti 5. e 6.). Essa afferma, inoltre, che la disposizione censurata invade gli ambiti riservati dallo statuto alla potestà legislativa regionale nelle materie dell'ordinamento contabile proprio e dei propri enti dipendenti, compresa l'Azienda sanitaria valdostana (art. 2, primo comma, lettere *a* e *b*) e dell'«igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica» (art. 3, primo comma, lettera *l*).

Le Province autonome di Trento e di Bolzano prospettano censure analoghe a quelle sollevate con riguardo al secondo periodo dell'unico comma dell'art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011 (*supra*, punto 6.). La Provincia autonoma di Trento denuncia anche la violazione dell'art. 76 Cost.

La Regione autonoma Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Trento evidenziano, infine, che nei rispettivi territori la sanità è interamente a carico dei propri bilanci. Da ciò deriverebbe, secondo la Provincia, l'irragionevolezza della disposizione denunciata e, secondo la Regione, il contrasto della stessa disposizione con il principio, affermato nelle sentenze della Corte costituzionale n. 133 del 2010 e n. 341 del 2009, secondo cui lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, non può dettare norme di coordinamento della finanza sanitaria.



7.1.- Anche con riguardo a tale normativa è necessario esaminare preliminarmente la questione, proposta dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dalla Provincia autonoma di Trento, concernente l'eccesso di delega. Tali ricorrenti prospettano al riguardo censure analoghe a quelle, sopra scrutinate, relative al secondo periodo dell'unico comma dell'art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011.

7.2.- La questione è fondata per le medesime ragioni indicate al punto 6.

Deve infatti osservarsi che: *a)* in base alla legge di delegazione n. 42 del 2009, la normativa impugnata non è applicabile agli enti ad autonomia speciale (comma 2 dell'art. 1); *b)* la legge di delegazione richiede, nei confronti di tali enti, l'adozione delle procedure "pattizie" di attuazione statutaria (art. 27); *c)* la normativa impugnata stabilisce, invece, la propria applicazione diretta ai medesimi enti ad autonomia differenziata, senza l'intermediazione di norme adottate con le procedure previste per l'attuazione statutaria. Tutto ciò comporta il superamento, da parte del legislatore delegato, dei limiti fissati dalla legge di delegazione a tutela della speciale autonomia delle Regioni e Province autonome, con conseguente illegittimità costituzionale, *in parte qua*, della norma denunciata ed assorbimento delle altre questioni prospettate dalle predette ricorrenti nei confronti della medesima normativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del comma 1 dell'art. 37 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'alinea e della lettera k) del comma 1 dell'art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011, nella parte in cui si applicano direttamente alle Regioni autonome ed alle Province autonome;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011, promosse - in riferimento agli artt. 76, 117, terzo e quarto comma, 118, e 119 Cost. della Costituzione, al principio di leale collaborazione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), agli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettere f) ed l), 4 e 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) ed alla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta) - dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, *Presidente*

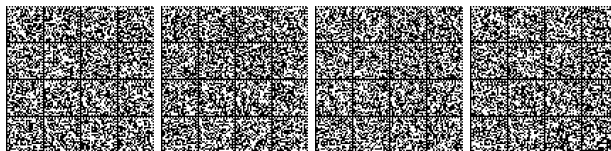
Franco GALLO, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI



N. 179

Sentenza 2 - 11 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Procedimento amministrativo - Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e riduzione degli adempimenti gravanti sulle piccole e medie imprese - Disposizioni in materia di superamento del dissenso espresso da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, in sede di conferenza di servizi - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta, Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Puglia - Norme contenute in un decreto legge convertito - Impugnazione rivolta contro le disposizioni della legge di conversione - Ecceputa tardività dei ricorsi - Reiezione.

- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 49, commi 3, lett. *b*), 4, 4-*quater* e 4-*quinquies*.
- Costituzione, art. 117, quarto e sesto comma, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, primo comma, lett. *g*), *p*) *q*), e 3, primo comma, lett. *a*), e relative norme di attuazione.

Procedimento amministrativo - Impresa e imprenditore - Semplificazione amministrativa e riduzione degli adempimenti gravanti sulle piccole e medie imprese - Adozione della relativa disciplina mediante regolamenti governativi di delegificazione - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna - Asserita violazione della competenza legislativa e regolamentare delle Regioni nelle materie concorrenti e residuali del commercio e dell'industria - Asserita violazione delle competenze primaria e attuativa-integrativa della Regione speciale in materia di artigianato, industria alberghiera, turismo, tutela del paesaggio, urbanistica, piani regolatori - Asserita violazione del principio di leale collaborazione per mancanza di concertazione - Insussistenza - Delimitazione della potestà regolamentare di delegificazione del Governo alle sole materie di competenza esclusiva statale - Non fondatezza delle questioni.

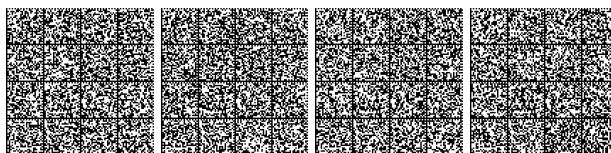
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 49, commi 4-*quater* e 4-*quinquies*.
- Costituzione, art. 117, quarto e sesto comma, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, primo comma, lett. *g*), *p*) *q*), e 3, primo comma, lett. *a*), e relative norme di attuazione.

Procedimento amministrativo - Conferenza di servizi - Dissenso espresso da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità - Disciplina per il superamento del dissenso - Ricorsi delle Regioni Toscana, Liguria e Puglia - *Ius superveniens* non incidente sul contenuto precettivo della disposizione impugnata - Trasferimento della questione sulla norma risultante dalla modifica.

- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 49, comma 3, lett. *b*).
- Costituzione, artt. 117 e 118.

Procedimento amministrativo - Conferenza di servizi - Dissenso espresso da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità - Disciplina per il superamento del dissenso - Previsione di potere sostitutivo del Governo, in materie di competenza regionale, come mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa - Insufficienza alla stregua dei principi posti dalla giurisprudenza costituzionale in tema di chiamata in sussidiarietà - Necessità di ulteriori procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze - Mancata previsione - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriore questione.

- D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 49, comma 3, lett. *b*).
- Costituzione, artt. 117 e 118.



LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 49, commi 3, 4, 4-*quater*, e 4- *quinqües* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossi dalle Regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, notificati il 24-27 e il 28 settembre 2010, depositati in cancelleria il 28 e il 30 settembre, il 6 e il 7 ottobre 2010 e rispettivamente iscritti ai nn. 96, 97, 102, 106 e 107 del registro ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione di Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2012 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi gli avvocati Ulisse Corea per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Giandomenico Falcon per le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, Stefano Grassi per la Regione Puglia, Marcello Cecchetti per la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso (reg. ric. n. 96 del 2010), depositato il 28 settembre 2010, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha promosso questione di legittimità costituzionale in via principale, fra l'altro, dell'articolo 49, commi 4-*quater* e 4-*quinqües*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento all'art. 117, quarto e sesto comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché in riferimento agli articoli 2, primo comma, lettere *g*), *p*) e *q*), e 3, primo comma, lettera *a*), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) ed alle relative norme di attuazione, nonché, in subordine, al principio di leale collaborazione.

1.1.- In particolare, la ricorrente sostiene che i commi 4-*quater* e 4-*quinqües* dell'art. 49 del citato d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui demandano a regolamenti governativi di delegificazione il compito di dettare una disciplina volta alla semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, inciderebbero anche su materie spettanti alla competenza legislativa della Regione medesima. Le richiamate disposizioni, infatti, toccherebbero sia settori (industria, commercio) riconducibili alla competenza regionale residuale di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., attribuibile alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in virtù dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, in relazione ai quali la potestà regolamentare non spetta allo Stato, sia settori (artigianato, industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio; urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica) spettanti alla competenza piena o alla competenza integrativo-attuativa della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettere *g*), *p*) e *q*) dell'art. 3, primo comma, dello statuto speciale.

In sintesi, la ricorrente ritiene che la disciplina introdotta dall'art. 49, commi 4-*quater* e 4-*quinqües*, non possa ascriversi, nella sua totalità, ad una competenza esclusiva dello Stato, insistendo, in modo prevalente, su ambiti di legislazione regionale. Pertanto, il rinvio ad un regolamento governativo per la disciplina degli adempimenti amministrativi cui sono tenute le piccole e medie imprese si porrebbe in immediato contrasto con l'art. 117, sesto comma, Cost., in base al quale la potestà regolamentare spetta allo Stato soltanto nelle materie di legislazione esclusiva, fatta salva la possibilità di delega alla Regione.



In subordine, la Regione sostiene che, qualora si volesse rintracciare il fondamento dell'intervento del legislatore statale nella necessità di soddisfare esigenze unitarie che devono essere sottoposte ad una regolamentazione uniforme, vi sarebbe comunque una violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. giacché le disposizioni censurate non prevedono alcun meccanismo di raccordo e di concertazione con il sistema delle autonomie territoriali e segnatamente con la Regione autonoma Valle d'Aosta. La previsione statale relativa al citato istituto della delegificazione, in grado di determinare l'abrogazione delle norme regolatrici della materia adottate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta nell'esercizio delle proprie competenze normative, costituzionalmente garantite nel settore dello sviluppo economico e competitività delle piccole e medie imprese in assenza di meccanismi di concertazione e raccordo, sarebbe del tutto sproporzionata rispetto alla finalità perseguita per violazione del principio di leale collaborazione e quindi costituzionalmente illegittima.

2.- Con ricorso (reg. ric. n. 106 del 2010), depositato il 6 ottobre 2010, anche la Regione Emilia-Romagna ha promosso questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 49, comma 4-*quater*, del citato d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in relazione all'art. 117, commi terzo, quarto e sesto, Cost. ed al principio di leale collaborazione.

In particolare, la Regione sostiene che la disposizione impugnata, nella parte in cui reca una disciplina volta alla semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, prevedendo il ricorso allo strumento della delegificazione, sia costituzionalmente illegittima in quanto consentirebbe allo Stato di intervenire, con atti di natura regolamentare, a disciplinare materie di competenza regionale.

3.- In entrambi i giudizi, si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, e comunque sia respinto.

L'Avvocatura generale dello Stato ritiene, infatti, che l'art. 49, comma 4-*quater*, in quanto volto ad introdurre una significativa semplificazione del procedimento amministrativo riguardante le piccole e medie imprese, sia ispirato alla tutela della concorrenza, e valga solo per le norme di competenza statale, stanti i richiami all'art. 20 e seguenti della legge n. 59 del 1997.

4.- Con ricorso (reg. ric. n. 97 del 2010), depositato il 30 settembre 2010, la Regione Toscana ha promosso questione di legittimità costituzionale in via principale, fra l'altro, dell'art. 49, comma 3, del citato d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che sostituisce i commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* dell'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione, ed in riferimento all'art. 120 Cost.

4.1.- La Regione premette che il nuovo comma 3 dell'art. 14-*quater* della legge n. 241 del 1990 disciplina il superamento del dissenso espresso da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità in sede di Conferenza di servizi, prevedendo che, a fronte di tale dissenso, «la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».

Tale previsione inciderebbe su molteplici competenze regionali, quali il governo del territorio, la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, la tutela della salute, il turismo ed il commercio. Proprio in tali casi, quando cioè vi sia una forte interferenza fra competenze e funzioni statali e regionali, osserva la ricorrente, occorre raggiungere un'intesa che, alla stregua della giurisprudenza costituzionale formatasi con riguardo alla "chiamata in sussidiarietà" deve avere natura "forte", nel senso che il suo mancato raggiungimento impedisce la decisione finale.

Ad avviso della ricorrente, invece, il nuovo terzo comma dell'art. 14-*quater* della legge n. 241 del 1990, a modifica della disciplina previgente che dettava procedimenti complessi di superamento del dissenso fra amministrazioni diverse in sede di Conferenza, a tutela dei livelli di competenza delle Regioni e degli enti locali coinvolti, sostanzialmente porrebbe la Regione in una posizione di subordinazione rispetto a quella statale, consentendo la determinazione unilaterale governativa in caso di mancato raggiungimento dell'intesa nel termine di trenta giorni dalla rimessione della questione al Consiglio dei ministri, in violazione degli artt. 117 e 118 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.



Le disposizioni censurate sarebbero inoltre costituzionalmente illegittime anche sotto un altro profilo. Esse, infatti, equiparando il caso di contrasto fra un'amministrazione statale ed un'amministrazione locale a quello del contrasto fra amministrazioni locali ed amministrazione regionale, senza che sia possibile comprendere, nel secondo caso, quali esigenze di esercizio unitario possano giustificare la remissione della decisione al Consiglio dei ministri, esproprierebbero la Regione di proprie competenze, in assenza di qualsiasi elemento utile a predeterminare l'ambito di operatività di una simile avocazione di compiti allo Stato, nonché a giustificare la stessa necessità di tale avocazione decisionale.

Sarebbe, inoltre, violato anche l'art. 120 Cost., posto che il nuovo terzo comma dell'art. 14-*quater* della legge n. 241 del 1990 disciplinerebbe un'ipotesi di potere sostitutivo straordinario al di fuori dei limiti indicati dalla citata norma costituzionale, per la quale è necessario il previo verificarsi di un inadempimento dell'ente sostituito rispetto ad un'attività ad esso imposta come obbligatoria. Tale, infatti, non potrebbe essere considerato il raggiungimento dell'intesa prevista per l'esercizio di una funzione amministrativa da parte dello Stato a seguito di "chiamata in sussidiarietà", come riconosciuto dalla Corte costituzionale anche nella recente sentenza n. 278 del 2010.

5.- Con ricorso (reg. ric. n. 102 del 2010), depositato il 6 ottobre 2010, anche la Regione Liguria ha promosso questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 49, comma 3, lettera *b*), nonché comma 4, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. L'art. 49, comma 3, è censurato nella parte in cui, modificando l'art. 14-*quater* della legge n. 241 del 1990, nel caso di dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalla Regione in materie di propria spettanza, attribuisce la competenza decisionale al Consiglio dei ministri, determinando una palese violazione dell'autonomia amministrativa regionale e dunque dell'art. 118 Cost. Anche il richiamo all'art. 120 Cost. sarebbe inidoneo a giustificare la competenza del Consiglio dei ministri, data la palese mancanza dei presupposti ivi prescritti per l'esercizio del potere sostitutivo. In ogni caso, poi, difetterebbe sia il carattere obbligatorio dell'atto omesso, sia la previsione della necessaria intesa forte, con conseguente violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione. Né la mancata previsione della suddetta intesa "forte" potrebbe - secondo la Regione Liguria - essere in alcun modo surrogata dalla partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate alla seduta del Consiglio dei ministri che esercita il potere sostitutivo, posto che una simile partecipazione si limita a portare nel Consiglio la voce della Regione, senza tradursi in un potere di "codelibrazione".

La predetta norma è, infine, censurata anche in "combinato disposto" con l'art. 49, comma 4, del medesimo d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui quest'ultimo, novellando l'art. 29 della legge n. 241 del 1990, attribuisce alle disposizioni della stessa legge n. 241 concernenti la conferenza di servizi il carattere di norme attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., con l'evidente scopo di renderle vincolanti nei confronti delle Regioni. La Regione Liguria contesta che la disciplina della conferenza di servizi attenga effettivamente ai livelli essenziali delle prestazioni: con le richiamate disposizioni non si stabilirebbe alcuno standard qualitativo o quantitativo di prestazioni determinate, attinenti a questo o a quel diritto civile o sociale garantito dalla stessa Costituzione, ma si regolerebbe lo svolgimento dell'attività amministrativa, in settori vastissimi ed indeterminati, alcuni di competenza regionale, quali il governo del territorio, la tutela della salute, l'ordinamento degli uffici regionali, l'artigianato, il turismo, il commercio.

6.- Il citato art. 49, comma 3, lettera *b*), è stato, infine, impugnato dalla Regione Puglia, con ricorso (reg. ric. n. 107 del 2010), depositato il 7 ottobre 2010, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 120, secondo comma, Cost.

In particolare, la Regione sostiene che la norma impugnata, che pone una nuova regolamentazione in materia di conferenza di servizi, sostituendo integralmente i commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* dell'art. 14-*quater* della legge n. 241 del 1990, violerebbe il primo comma dell'art. 118 Cost., in quanto avocherebbe a livello statale un fascio di competenze amministrative senza che ciò sia in alcun modo giustificato dal principio di sussidiarietà, non sussistendo quelle esigenze di esercizio unitario che sole, ai sensi dell'art. 118 Cost., potrebbero giustificare una simile avocazione. La predetta violazione sarebbe resa palese dal generale ambito di applicazione della normativa denunciata, la quale opera la richiamata avocazione allo Stato delle funzioni amministrative, prescindendo dalle situazioni che caratterizzano ciascuna di esse e dunque dalla concreta ed effettiva sussistenza delle esigenze di esercizio unitario.

L'art. 118, primo comma, Cost. sarebbe poi violato anche sotto un ulteriore profilo.

La norma impugnata, nella parte in cui attribuisce la decisione circa il provvedimento da adottare al Consiglio dei ministri all'esito dell'infruttuoso svolgimento della conferenza di servizi, delineerebbe un'ipotesi di esercizio di potere sostitutivo ordinario che non soddisfa i requisiti elaborati dalla giurisprudenza costituzionale sul punto. Essa, infatti, stabilisce che la decisione del Consiglio dei ministri è destinata ad intervenire non già per riparare ad una inerzia dell'ente (regionale o locale) titolare della funzione, ma per sostituire alla valutazione (negativa) di quest'ultimo (diniego espresso in sede di conferenza di servizi), una diversa valutazione operata dallo Stato.

L'art. 49, comma 3, lettera *b*), si porrebbe altresì in contrasto con l'art. 120, secondo comma, Cost.



Detta norma, infatti, nel consentire al Governo di sostituirsi agli altri enti territoriali nell'eventualità che uno di essi non presti il proprio assenso nell'ambito della conferenza di servizi, contrasterebbe con quanto prescritto dall'art. 120, secondo comma, Cost., il quale prevede che nel caso concreto debba esistere il rischio della lesione di uno degli interessi dal medesimo tutelati per poter procedere alla surrogazione; rischio che non può essere meramente presunto in astratto, ma deve risultare accertato e motivato in relazione al caso concreto. L'esercizio del potere sostitutivo sarebbe, peraltro, autorizzato non già in presenza di un'inerzia alla quale far fronte, ma in presenza di un comportamento amministrativo commissivo, estrinsecatesi nel diniego di consenso in sede di conferenza.

La Regione deduce, inoltre, l'illegittimità costituzionale della suddetta norma anche in relazione all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., in quanto detta norma avrebbe un ambito di applicazione generalizzato e coinvolgerebbe, quindi, anche procedimenti destinati ad esplicarsi in ambiti materiali di competenza regionale concorrente o residuale.

Essa, inoltre, si porrebbe in contrasto con il secondo comma dell'art. 118 Cost. in quanto, realizzando un'allocazione di funzioni amministrative in modo generalizzato ed indifferenziato, prescindendo dalla materia in cui tali funzioni sono destinate a svolgersi, inciderebbe anche su procedimenti amministrativi che ricadono in ambiti di competenza regionale concorrente o residuale.

7.- In tutti e tre i predetti giudizi (reg. ric. nn. 97, 102 e 107 del 2010) si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia rigettato.

In via preliminare, il resistente eccepisce la tardività del ricorso proposto avverso le norme del d.l. n. 78 del 2010 non modificate in sede di conversione e, quindi, in ipotesi, immediatamente lesive.

Nel merito, l'Avvocatura generale dello Stato ritiene che l'art. 49, comma 3, nella parte in cui modifica la disciplina del procedimento amministrativo della conferenza di servizi, essendo norma volta ad attuare una semplificazione procedurale, sfugga ad ogni censura di illegittimità costituzionale, anche nella parte in cui regola l'intervento sostitutivo del Consiglio dei ministri, a seguito dell'infruttuoso esperimento della conferenza. Nella specie si sarebbe, infatti, in presenza di una situazione inerente ai livelli essenziali delle prestazioni civili, avendo il cittadino diritto ad ottenere una determinazione finale altrimenti paralizzata dal dissenso opposto da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, culturale o sanitaria.

8.- Nell'imminenza dell'udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni svolte nelle difese scritte.

In particolare, la Regione Liguria, con riferimento all'art. 49, comma 3, lettera *b*), del d.l. n. 78 del 2010, ribadisce le censure già proposte, rilevando che esso è stato oggetto di una modifica puramente formale ad opera dell'art. 5, comma 2, lettera *b*), numero 1), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che ne conferma la lesività.

9.- Anche all'udienza pubblica la parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni svolte nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1.- La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (reg. ric. n. 96 del 2010), la Regione Toscana (reg. ric. n. 97 del 2010), la Regione Liguria (reg. ric. n. 102 del 2010), la Regione Emilia-Romagna (reg. ric. n. 106 del 2010) e la Regione Puglia (reg. ric. n. 107 del 2010) hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In particolare, le Regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ed Emilia-Romagna hanno impugnato i commi 4-*quater* e 4-*quinqies* dell'articolo 49 del d.l. n. 78 del 2010, le Regioni Toscana, Liguria e Puglia hanno impugnato il comma 3, in specie lettera *b*), del citato art. 49, mentre la sola Regione Liguria ha impugnato anche il comma 4 del medesimo art. 49.

Riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni contenute nel suddetto decreto-legge n. 78 del 2010, debbono essere qui esaminate le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 49, commi 3, lettera *b*), 4, 4-*quater*, e 4-*quinqies*, del d.l. n. 78 del 2010, in riferimento all'articolo 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché in riferimento agli articoli 2, primo comma, lettere *g*), *p*) e *q*), e 3, primo comma, lettera *a*), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) ed alle relative norme di attuazione, nonché, in subordine, al principio di leale collaborazione.



2.- In considerazione della parziale identità delle norme impugnate e delle censure proposte con i suddetti ricorsi, i giudizi, come sopra delimitati, devono essere riuniti per essere trattati congiuntamente e decisi con un'unica pronuncia.

3.- La difesa del Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito in via preliminare la tardività di tutti i ricorsi, in quanto proposti avverso disposizioni della legge di conversione già contenute, nell'identico testo, nel decreto-legge n. 78 del 2010 e non impugnate tempestivamente.

L'eccezione va rigettata.

Come ripetutamente affermato da questa Corte, «la Regione, qualora si ritenga lesa nelle proprie competenze costituzionali da un decreto-legge, può impugnarlo nei termini previsti dall'art. 127 Cost. (con il rischio, però, che l'iniziativa di investire la Corte resti vanificata dall'eventualità di una mancata conversione) oppure riservarsi di impugnare la sola legge di conversione, che rende permanente e definitiva la normativa dettata con il decreto-legge. La conversione in legge, infatti, ha l'effetto di reiterare, con la novazione della fonte, la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere della Regione» (sentenze n. 151 e n. 148 del 2012, n. 232 del 2011 e n. 430 del 2007).

Deve, pertanto, riconoscersi la tempestività delle impugnazioni, pur se relative a disposizioni del d.l. n. 78 del 2010 non modificate in sede di conversione (sentenza n. 148 del 2012).

4.- Nel merito, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (reg. ric. n. 96 del 2010) e la Regione Emilia-Romagna (reg. ric. n. 106 del 2010) hanno promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 4-*quater* e 4-*quinquies*, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui demanda a regolamenti governativi di delegificazione il compito di dettare una disciplina volta alla semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese.

Così disponendo, detta norma violerebbe anzitutto l'art. 117, commi terzo, quarto e sesto, Cost. in quanto inciderebbe in ambiti materiali (industria, commercio) riconducibili alla competenza regionale residuale o concorrente, che è attribuibile anche alla Regione autonoma Valle d'Aosta in virtù dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, consentendo allo Stato di intervenire su di essi con atti di natura regolamentare. La Regione autonoma Valle d'Aosta lamenta anche la violazione dell'art. 2, primo comma, lettere *g*), *p*) e *q*), e dell'art. 3, primo comma, lettera *a*), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta in quanto la norma impugnata inciderebbe in ambiti materiali (artigianato, industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio; urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica) che lo statuto assegna alla competenza primaria ovvero attuativa-integrativa di leggi della Regione autonoma Valle d'Aosta.

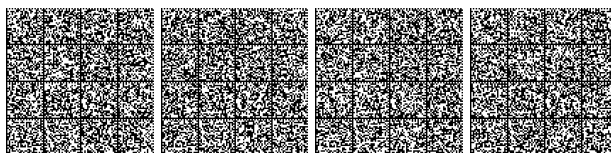
In subordine la Regione autonoma Valle d'Aosta ritiene che, anche a voler sostenere che l'intervento del legislatore statale trovi fondamento nella necessità di soddisfare esigenze unitarie, esso sarebbe comunque illegittimo per violazione del principio di leale collaborazione, giacché le disposizioni censurate non prevedono alcun meccanismo di raccordo e di concertazione con il sistema delle autonomie territoriali.

4.1.- La questione non è fondata nei termini di seguito precisati.

Le disposizioni impugnate demandano al Governo il compito di individuare, tramite regolamenti di delegificazione, i soli casi nei quali l'attività delle predette imprese debba restare assoggettata agli adempimenti amministrativi, nel rispetto di criteri, stabiliti dalle medesime, in termini assolutamente generali (fra i principi e criteri direttivi contenuti in esse vi è, ad esempio, quello di eliminare le autorizzazioni, licenze, permessi ovvero dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché gli adempimenti amministrativi e le procedure "non necessarie" ovvero non proporzionate «in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti»: così le lettere *a* e *b* del comma 4-*quater* dell'art. 49 del d.l. n. 78 n. 2010, come convertito dalla legge n. 122 del 2010), con la conseguente abrogazione di tutte le disposizioni che prevedano ulteriori adempimenti.

Dette disposizioni si inseriscono, in maniera evidente, nel novero di quegli interventi legislativi volti a realizzare la semplificazione amministrativa, le cui basi normative originarie si rintracciano nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), (oggetto delle modifiche introdotte dall'impugnato art. 49) e nell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e successive modificazioni, sulla cui scia si collocano gli interventi normativi successivi.

In particolare, proprio con riguardo agli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, il legislatore statale, con la legge di semplificazione 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), da un lato, aveva delegato al Governo il riassetto delle disposizioni di legislazione statale esclusiva vigenti in tema di oneri burocratici a carico delle imprese nelle materie di competenza statale; dall'altro, aveva previsto la possibilità di intese e accordi tra Stato e Regioni al fine della semplificazione dei predetti oneri burocratici a carico



delle imprese nelle materie di competenza regionale. Sulla base di tale previsione, in data 29 marzo 2007 veniva peraltro raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni un accordo tra Stato e autonomie territoriali proprio sulla semplificazione e la qualità della regolazione, pur ribadendosi che non si sarebbe potuto incidere in alcun modo sull'autonomia dei Consigli regionali.

Nella medesima direzione, l'art. 19 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese) ha stabilito che «Le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, nonché il conseguimento di ulteriori livelli minimi di liberalizzazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa sul territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali».

Dalle richiamate disposizioni emerge con chiarezza che il legislatore statale, pur perseguendo l'obiettivo della semplificazione amministrativa, ha dovuto tener conto dell'impossibilità di trattare in maniera unitaria una categoria eterogenea quale quella delle semplificazioni amministrative incidenti genericamente sulle imprese, operanti nei settori più disparati, molti dei quali di competenza regionale.

A tal proposito, questa Corte ha già osservato che «non è (...) configurabile una materia "impresa", disgiunta dai settori (riconducibili, tra l'altro, esemplificativamente, all'agricoltura, al commercio, al turismo, all'industria) nei quali le imprese operano» (sentenza n. 63 del 2008), di talché, così come non si può ritenere che esista una ipotetica materia "impresa", non espressamente prevista e quindi di competenza residuale delle Regioni (sentenza n. 63 del 2008), neppure è possibile ravvisare un titolo di competenza statale esclusiva a cui ricondurre una simile disciplina. La pretesa incidenza sulla concorrenza della prevista riduzione degli adempimenti amministrativi gravanti sulle imprese, costituisce, infatti, un effetto puramente indiretto o riflesso e comunque eventuale di simili misure legislative. Né la riconduzione delle stesse alla competenza statale in materia di tutela della concorrenza può desumersi dal riferimento a generiche finalità di promozione dello sviluppo del sistema produttivo e della competitività delle imprese che pure vengano espressamente evocate - come nel caso di specie - dalle norme statali. Infatti, al di là della non necessaria coincidenza delle predette finalità con quella della tutela della concorrenza, questa Corte ha ripetutamente affermato che «ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza» (sentenze n. 207 del 2010, n. 447 del 2006 e n. 482 del 1995), che si desume dall'oggetto e dalla disciplina delle medesime, dalla *ratio* perseguita, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi (sentenze n. 430, n. 169 e n. 165 del 2007).

In questa cornice si inserisce l'impugnato art. 49, commi 4-*quater* e 4-*quinqües*, del d.l. n. 78 del 2010.

Le citate disposizioni, nella parte in cui stabiliscono, testualmente, che «il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (...) volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese (...)», precisano che ciò deve avvenire «nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-*bis* e 20-*ter* della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni». In particolare il citato art. 20, nell'attribuire al Governo il compito di adottare un disegno di legge per la semplificazione e l'eventuale adozione anche di regolamenti, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge n. 400 del 1988, precisa, al comma 2, che l'adozione dei predetti regolamenti può essere prevista solo «per le norme regolamentari di competenza dello Stato». La medesima norma, al comma 3-*bis* introdotto con la legge di semplificazione n. 246 del 2005, poi, nel demandare al Governo il compito di realizzare una «raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia», ha precisato che ciò può e deve fare «nelle materie di competenza esclusiva dello Stato».

Da tali richiami risulta, pertanto, evidente che anche l'art. 49, commi 4-*quater* e 4-*quinqües*, del d.l. n. 78 del 2010 delimita la competenza del Governo all'adozione di regolamenti di semplificazione nelle sole materie di competenza statale esclusiva, senza quindi determinare alcuna lesione delle competenze regionali, in linea con quanto stabilito dal sesto comma dell'art. 117 Cost. ed in armonia con il principio affermato da questa Corte secondo il quale «alla fonte secondaria statale è inibita in radice la possibilità di vincolare l'esercizio della potestà legislativa regionale o di incidere su disposizioni regionali preesistenti (sentenza n. 22 del 2003); e neppure i principi di sussidiarietà e adeguatezza possono conferire ai regolamenti statali una capacità che è estranea al loro valore, quella cioè di modificare gli ordinamenti regionali a livello primario» (sentenza n. 303 del 2003).

Ove, tuttavia, in applicazione del suddetto art. 49, commi 4-*quater* e 4-*quinqües*, fossero adottati regolamenti di delegificazione invasivi delle sfere di competenza legislativa regionale, residuale o concorrente, è avverso di essi che le Regioni ben potranno esperire gli ordinari rimedi giurisdizionali, nonché eventualmente il ricorso avanti a questa Corte in sede di conflitto di attribuzione a tutela dei predetti ambiti di competenza (sentenza n. 33 del 2011; sentenza n. 322 del 2009).



5.- Le Regioni Toscana, Liguria e Puglia hanno impugnato l'art. 49, comma 3, lettera *b*), del d.l. n. 78 del 2010, come convertito dalla legge n. 122 del 2010, il quale, introducendo il nuovo terzo comma dell'art. 14-*quater* della legge n. 241 del 1990, disciplina il superamento del dissenso espresso da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità in sede di conferenza di servizi. Tale disposizione stabilisce che, nel predetto caso di dissenso, «la questione (...) è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali».

In particolare, il citato art. 49, comma 3, lettera *b*), è censurato, sotto svariati profili, nella parte in cui prescrive che, se la predetta «intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata», e che, ove «il motivato dissenso sia espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».

Così disponendo essa, in primo luogo, invaderebbe la sfera di competenza legislativa regionale di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost. in quanto, avendo un ambito di applicazione generalizzato, coinvolgerebbe anche procedimenti destinati ad esplicarsi in ambiti materiali di competenza regionale concorrente o residuale, oltre a ledere l'autonomia amministrativa regionale, di cui all'art. 118 Cost.

Ove si assuma, poi, che essa sia dettata per il soddisfacimento di esigenze unitarie, sarebbe comunque costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione, consentendosi al Consiglio dei ministri di assumere la determinazione in maniera unilaterale, in spregio al carattere forte dell'intesa prescritta.

Essa, inoltre, disciplinerebbe un'ipotesi di potere sostitutivo straordinario al di fuori dei casi e dei limiti indicati dall'art. 120 Cost.

La medesima disposizione è, inoltre, censurata in specie dalla Regione Liguria, in “combinato disposto” con l'art. 49, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui integra il comma 2-*ter* dell'art. 29 della legge n. 241 del 1990, introducendo fra le disposizioni individuate e qualificate da quest'ultimo come attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., anche quelle concernenti la conferenza di servizi. Tale “combinato disposto” sarebbe costituzionalmente illegittimo, tenuto conto che, con le disposizioni sulla conferenza di servizi, non si stabilirebbe alcuno standard qualitativo o quantitativo di prestazioni determinate, attinenti a questo o a quel diritto civile o sociale garantito dalla stessa Costituzione, ma si regolerebbe lo svolgimento dell'attività amministrativa, in settori vastissimi ed indeterminati, molti dei quali di competenza regionale, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo e quarto comma, Cost.

5.1.- In via preliminare, va rilevato che la Regione Liguria, nell'imminenza dell'udienza pubblica, ha osservato che l'art. 49, comma 3, lettera *b*), del d.l. n. 78 del 2010, è stato oggetto di una modifica puramente formale ad opera dell'art. 5, comma 2, lettera *b*), numero 1), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Tale modifica, lasciando sostanzialmente immutato il contenuto normativo della disposizione impugnata, ne confermerebbe la lesività. La Regione ha pertanto ribadito le medesime censure rivolte al testo originariamente impugnato anche con riguardo al testo modificato.

5.1.1.- L'art. 49, comma 3, lettera *b*), del d.l. n. 78 del 2010, come convertito dalla legge n. 122 del 2010, ha introdotto il nuovo terzo comma dell'art. 14-*quater* della legge n. 241 del 1990 con il quale ha dettato la suddetta nuova disciplina del superamento del dissenso in sede di conferenza di servizi. Con l'art. 5, comma 2, lettera *b*), numero 1), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, l'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990 è stato ulteriormente modificato, nel senso che, al secondo periodo, le parole “nei successivi” trenta giorni sono state sostituite dalla parola “entro” trenta giorni. Dallo stesso tenore letterale della modifica apportata risulta evidente che il contenuto normativo risultante dalla stessa appare sostanzialmente immutato.

Pertanto, considerato che dal raffronto fra le disposizioni risulta evidente che l'ultima modifica, dato il suo carattere sostanzialmente marginale, non incide in alcun modo sul contenuto precettivo delle disposizioni impuginate, la questione di legittimità costituzionale - in forza del principio di effettività della tutela costituzionale - deve essere trasferita sulla norma nel testo risultante dalla modifica realizzata dall'art. 5, comma 2, lettera *b*), numero 1), del d.l. n. 70 del 2011 (sentenza n. 114 del 2012).

5.2.- Nel merito, la questione è fondata per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.



5.2.1.- I censurati commi 3, lettera *b*), e 4, si inseriscono nel testo complessivo del citato art. 49 del d.l. n. 78 del 2010, che è intitolato «Disposizioni in materia di conferenza di servizi». Esso apporta modifiche specifiche alla disciplina dell'istituto della conferenza di servizi, introdotto, in via generale, dall'art. 14 della legge n. 241 del 1990, come strumento di accelerazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi particolarmente complessi perché implicanti una valutazione contestuale di vari interessi pubblici di competenza di diverse amministrazioni. Attraverso la valutazione contestuale e non più separata ed autonoma, da parte delle diverse amministrazioni, degli interessi pubblici coinvolti dal medesimo procedimento, si mirava, sin d'allora, ad accelerarne la conclusione e ad agevolarne la razionalizzazione.

La conferenza di servizi costituisce, pertanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, un modulo procedimentale-organizzativo suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti.

Esso, infatti, consente l'assunzione concordata di determinazioni sostitutive, a tutti gli effetti, di concerti, intese, assensi, pareri, nulla osta, richiesti da un procedimento pluristrutturale specificatamente conformato dalla legge, senza che ciò comporti alcuna modificazione o sottrazione delle competenze, posto che ciascun rappresentante, partecipante alla conferenza, imputa gli effetti giuridici degli atti che compie all'amministrazione rappresentata, competente in forza della normativa di settore (Consiglio Stato, sezione V, 8 maggio 2007, n. 2107).

Questa Corte ha già avuto occasione di confermare che tale istituto, «introdotto dalla legge non tanto per eliminare uno o più atti del procedimento, quanto per rendere contestuale quell'esame da parte di amministrazioni diverse che, nella procedura ordinaria, sarebbe destinato a svolgersi secondo una sequenza temporale scomposta in fasi distinte» (sentenza n. 62 del 1993), è «orientato alla realizzazione del principio di buon andamento ex art. 97 Cost.», in quanto «assume, nell'intento della semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, la funzione di coordinamento e mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante il contestuale confronto degli interessi dei soggetti che li rappresentano, l'interesse pubblico primario e prevalente» (sentenza n. 313 del 2010). Esso, quindi, «realizza (...) un giusto temperamento fra la necessità della concentrazione delle funzioni in un'istanza unitaria e le esigenze connesse alla distribuzione delle competenze fra gli enti che paritariamente vi partecipano con propri rappresentanti, senza che ciò implichi attenuazione delle rispettive attribuzioni» (sentenza n. 348 del 1993).

Dall'insieme delle richiamate indicazioni della giurisprudenza, da un lato, risulta agevole desumere come esista un'esigenza unitaria che legittima l'intervento del legislatore statale anche in ordine alla disciplina di procedimenti complessi estranei alle sfere di competenza esclusiva statale affidati alla conferenza di servizi, in vista dell'obiettivo della accelerazione e semplificazione dell'azione amministrativa; dall'altro, è ugualmente agevole escludere che l'intera disciplina della conferenza di servizi, e dunque anche la disciplina del superamento del dissenso all'interno di essa, sia riconducibile ad una materia di competenza statale esclusiva, tenuto conto della varietà dei settori coinvolti, molti dei quali sono innegabilmente relativi anche a competenze regionali (es.: governo del territorio, tutela della salute, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali).

In particolare, va ancora ricordato che questa Corte ha ripetutamente affermato che, per individuare la materia alla quale devono essere ascritte le disposizioni oggetto di censura, non assume rilievo la qualificazione che di esse abbia dato il legislatore, ma occorre fare riferimento all'oggetto ed alla disciplina delle medesime (sentenze n. 430, n. 169 e n. 165 del 2007). In questo caso, la qualificazione, operata dalla stessa norma impugnata - letta in combinato disposto con l'art. 49, comma 4 - della disciplina inerente alla conferenza di servizi, quale disciplina attinente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, risulta contraddetta dal contenuto della medesima. Essa, infatti, lungi dal determinare uno standard strutturale o qualitativo di prestazioni determinate, attinenti a questo o a quel diritto civile o sociale, in linea con il secondo comma, lettera *m*), dell'art. 117 Cost. (di recente, sentenza n. 248 del 2011), assolve al ben diverso fine di regolare l'attività amministrativa, in settori vastissimi ed indeterminati, molti dei quali di competenza regionale, (quali il governo del territorio, la tutela della salute, l'ordinamento degli uffici regionali, l'artigianato, il turismo, il commercio), in modo da soddisfare l'esigenza, diffusa nell'intero territorio nazionale, di uno svolgimento della stessa il più possibile semplice e celere.

Il soddisfacimento di una simile esigenza unitaria giustifica, pertanto, l'attrazione allo Stato, per ragioni di sussidiarietà, sia dell'esercizio concreto della funzione amministrativa che della relativa regolamentazione nelle materie di competenza regionale, ma deve obbedire alle condizioni stabilite dalla giurisprudenza costituzionale, fra le quali questa Corte ha sempre annoverato la presenza di adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni. In particolare, si è affermato che «l'ordinamento costituzionale impone il conseguimento di una necessaria intesa fra organi statali e organi regionali per l'esercizio concreto di una funzione amministrativa attratta in sussidiarietà al livello statale in materie di competenza legislativa» (sentenza n. 383 del 2005) e che tali «intese costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimità costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la "chiamata in sussidiarietà" di una



funzione amministrativa in materie affidate alla legislazione regionale, con la conseguenza che deve trattarsi di vere e proprie intese “in senso forte”, ossia di atti a struttura necessariamente bilaterale, come tali non superabili con decisione unilaterale di una delle parti» (sentenza n. 383 del 2005). In tali casi, ha inoltre precisato questa Corte, «il secondo comma dell’art. 120 Cost. non può essere applicato» (sentenza n. 383 del 2005).

È in questo quadro che occorre valutare la disciplina del superamento del dissenso espresso, appunto, in sede di conferenza, introdotta dall’impugnato comma 3, lettera *b*), dell’art. 49, in specie nella parte in cui, modificando l’art. 14-*quater* della legge n. 241 del 1990, stabilisce che, ove il motivato dissenso sia espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza e non sia raggiunta la prescritta intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate entro trenta giorni, «il Consiglio dei ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».

Questa Corte, applicando i principi suddetti, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di analoga norma statale che prevedeva un potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento dell’intesa, esercitabile decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la Regione o la Provincia autonoma interessata, affermando che «la previsione dell’intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una “drastica previsione” della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, ma che siano necessarie “idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze” (*ex plurimis*, sentenze n. 121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 339 del 2005). Solo nell’ipotesi di ulteriore esito negativo di tali procedure mirate all’accordo, può essere rimessa al Governo una decisione unilaterale» (sentenza n. 165 del 2011), come nel caso relativo alla disciplina del procedimento di certificazione dei siti idonei all’insediamento degli impianti nucleari (sentenza n. 33 del 2011).

Allorquando, invece, l’intervento unilaterale dello Stato viene prefigurato come mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell’intesa, è violato il principio di leale collaborazione con conseguente sacrificio delle sfere di competenza regionale.

Anche la norma oggi impugnata reca la «drastica previsione» della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, posto che il Consiglio dei ministri delibera unilateralmente in materie di competenza regionale, allorquando, a seguito del dissenso espresso in conferenza dall’amministrazione regionale competente, non si raggiunga l’intesa con la Regione interessata nel termine dei successivi trenta giorni: non solo, infatti, il termine è così esiguo da rendere oltremodo complesso e difficoltoso lo svolgimento di una qualsivoglia trattativa, ma dal suo inutile decorso si fa automaticamente discendere l’attribuzione al Governo del potere di deliberare, senza che siano previste le necessarie «idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze» (come, peraltro, era invece previsto dall’art. 14-*quater* della legge n. 241 del 1990, nel testo previgente, come risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 15 del 2005).

Né, d’altro canto, la previsione che il Consiglio dei ministri delibera, in esercizio del proprio potere sostitutivo, con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate, «può essere considerata valida sostituzione dell’intesa, giacché trasferisce nell’ambito interno di un organo costituzionale dello Stato un confronto tra Stato e Regione, che deve necessariamente avvenire all’esterno, in sede di trattative ed accordi, rispetto ai quali le parti siano poste su un piano di parità» (sentenza n. 165 del 2011).

Deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 49, comma 3, lettera *b*), del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il breve termine di trenta giorni, l’intesa, «il Consiglio dei ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate», senza che siano previste ulteriori procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze.

5.2.2.- Conseguentemente, la questione promossa dalla Regione Liguria (ric. n. 102 del 2010) nei confronti del predetto art. 49, comma 3, lettera *b*), letto in “combinato disposto” con il comma 4 del medesimo art. 49 deve ritenersi assorbita.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale riguardanti le altre disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 49, comma 3, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il breve termine di trenta giorni, l'intesa, «il Consiglio dei ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate»;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 49 commi 4-quater e 4-quinquies del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento all'articolo 117, quarto e sesto comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché in riferimento agli articoli 2, primo comma, lettere g), p) e q), e 3, primo comma, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), ed alle relative norme di attuazione, nonché, in subordine, al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ed Emilia-Romagna, con i ricorsi, rispettivamente, n. 96 e n. 106 del 2010.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2012.

F.to:

Afonso QUARANTA, *Presidente*

Giuseppe TESAURO, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

T_120179

N. 180

Ordinanza 2 - 11 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Riordino del processo amministrativo - Controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti - Devoluzione alla competenza funzionale, inderogabile del T.A.R. Lazio con sede a Roma - *Ius superveniens* che modifica la disposizione censurata nel senso auspicato dal rimettente - Necessità di valutazione della persistente rilevanza delle questioni nel giudizio *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, artt. 135, comma 1, lett. e), 15, comma 5, e 16, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 76, 111 e 125.



LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 15, comma 5, 16, comma 1, e 135, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, nel procedimento vertente tra A.D.M. e la Provincia di Napoli, con ordinanza del 7 dicembre 2011, iscritta al n. 28 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2012 il Giudice relatore Sergio Mattarella.

Ritenuto che con ordinanza del 7 dicembre 2011, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto da A.D.M. quale legale rappresentante di una impresa di recupero rifiuti avverso provvedimenti adottati in base a disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli articoli 3, 24, 25, 76, 111 e 125 della Costituzione, degli artt. 135, comma 1, lettera e), 15, comma 5, e 16, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo);

che l'ordinanza è stata pronunciata nella fase cautelare del giudizio *a quo*;

che l'art. 135, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 104 del 2010 attribuiva alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, la cognizione delle controversie di cui all'art. 133, comma 1, lettera p), del medesimo decreto;

che l'art. 133, comma 1, lettera p), con riferimento alle materie di giurisdizione esclusiva, indica: «le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati»;

che l'art. 16 del d.lgs. n. 104 del 2010 prevede che la competenza di cui agli artt. 13 e 14 sia inderogabile anche in ordine alle misure cautelari e il difetto di competenza sia rilevato anche d'ufficio, con ordinanza che indichi il giudice competente;

che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 104 del 2010 «quando è proposta domanda cautelare il tribunale adito, ove non riconosca la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide su tale domanda e, se se non ritiene di provvedere ai sensi dell'articolo 16, comma 2, richiede di ufficio, con ordinanza, il regolamento di competenza, indicando il tribunale che reputa competente»;

che, in punto di rilevanza, il giudice rimettente osserva che la controversia riguarda la materia dei rifiuti e le norme richiamate inibiscono la decisione dell'impugnativa e, altresì, dell'istanza cautelare, imponendo la rilevazione d'ufficio dell'incompetenza territoriale;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il remittente lamenta la violazione dell'art. 76 Cost., in quanto, ai sensi dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), la delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, era stata conferita per «assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole



durata del processo», non contemplando, quindi, l'introduzione di ulteriori ipotesi di competenza funzionale del TAR Lazio; la violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza della legge, in quanto la deroga agli ordinari canoni di riparto tra i diversi TAR, fondati sull'efficacia territoriale dell'atto e sulla sede dell'autorità emanante, non appare sorretta da alcun adeguato fondamento giustificativo; la violazione del principio del giudice naturale, di cui all'art. 25 Cost., in quanto per giudice naturale si deve intendere, rispetto alla competenza territoriale, il giudice più idoneo a decidere la controversia in base ad un criterio di collegamento effettivo, ragionevole ed appropriato, tra la controversia stessa e l'organo giurisdizionale; la violazione dell'art. 125 Cost., che pone sullo stesso piano tutti gli organi giudiziari di primo grado, aventi pari funzioni, creando una asimmetria tra il Tribunale amministrativo con sede in Roma e gli altri su tutto il territorio nazionale; nonché degli artt. 24 e 111 Cost., per la maggiore difficoltà ed i maggiori costi che devono essere sopportati dagli interessati per esercitare l'azione o per resistere innanzi al TAR Lazio;

che il giudice rimettente osserva, altresì, che l'art. 15, comma 5, e l'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui inibiscono di pronunciarsi sull'istanza cautelare nelle more della pronuncia del giudice dichiarato competente sulla controversia, risultano in contrasto con l'art. 24, primo comma, e con l'art. 111, primo comma, Cost., in quanto la tutela cautelare è garanzia essenziale e strumento necessario per l'effettivo soddisfacimento dei diritti e degli interessi legittimi;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che sia disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente o in subordine la questione sia dichiarata inammissibile, osservando che, dopo il deposito dell'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'art. 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 2011, n. 273, che ha sostituito la disposizione contenuta nell'art. 135, comma 1, lettera e), oggi impugnato, per cui il nuovo testo prevede che sono devolute alla competenza inderogabile del TAR del Lazio «le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Campania dubita della legittimità costituzionale degli articoli 135, comma 1, lettera e), 15, comma 5, e 16, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76, 111 e 125 della Costituzione;

che l'art. 135, comma 1, lettera e), è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera nn), n. 3), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69), che ha eliminato il riferimento all'art. 133, lettera p), del medesimo testo normativo;

che il nuovo testo dell'art. 135 del d.lgs. n. 195 del 2011, alla lettera e) prevede ora espressamente la competenza inderogabile del TAR del Lazio solo per le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile);

che il d.lgs. n. 195 del 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 2011, n. 273, senza alcuna specifica previsione circa la data di entrata in vigore, risulta entrato in vigore successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione;

che, a seguito di tale modifica normativa non sono più attribuite alla competenza inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma, le controversie alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti;

che, pertanto, la disposizione censurata è stata modificata nel senso auspicato dal giudice rimettente, in quanto per le controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti devono applicarsi i criteri di riparto della competenza di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 104 del 2010;

che, di conseguenza, deve essere ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente affinché rivaluti, alla luce del descritto *ius superveniens*, la persistente rilevanza delle questioni nel giudizio *a quo*, come già disposto da questa Corte con le ordinanze n. 56 e n. 132 del 2012 per identiche questioni sollevate dal medesimo Tribunale amministrativo regionale.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, *Presidente*Sergio MATTARELLA, *Redattore*Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

T_120180

N. 181

Ordinanza 2 - 11 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo tributario - Impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie - Disciplina - Rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile - Difetto assoluto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Insufficiente descrizione della fattispecie *a quo* - Esistenza di interpretazione conforme - Manifesta inammissibilità della questione.

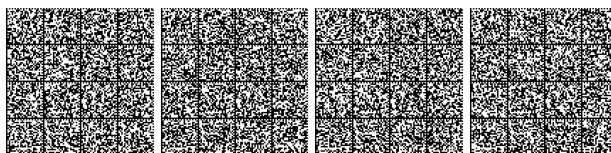
- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 49, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 113.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, nel procedimento cautelare vertente tra la s.r.l. Diamante Fruit e l'Agenzia delle entrate, ufficio di Acireale, con ordinanza del 20 ottobre 2011, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2012 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento instaurato a séguito dell'istanza proposta da una contribuente per ottenere, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione di una sentenza tributaria di secondo grado impugnata per cassazione, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza pronunciata e depositata il 20 ottobre 2011, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 della Costituzione - questione di legittimità del comma 1 (unico comma) dell'art. 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), il quale stabilisce che «Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, escluso l'art. 337 e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto»;

che il primo comma dell'art. 337 del codice di procedura civile prevede, a sua volta, che «L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli artt. 283, 373, 401 e 407»;

che il primo comma dell'art. 373 cod. proc. civ., infine, stabilisce che «Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa e che sia prestata congrua cauzione»;

che, in particolare, la Commissione tributaria regionale ha denunciato il menzionato art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 «nella parte in cui esclude l'applicabilità degli artt. 337 e 373 c.p.c. al processo tributario»;

che, secondo quanto riferito dal giudice *a quo* in punto di fatto: *a)* con la propria sentenza n. 499/17/09, emessa in sede di appello e depositata il 12 novembre 2009, aveva in parte annullato - in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata dalla contribuente nei confronti dell'Agenzia delle entrate - l'avviso di accertamento relativo al reddito del 2005; *b)* la contribuente, in data 3 giugno 2011, aveva presentato alla Commissione tributaria regionale un'istanza di sospensione in via cautelare dell'esecuzione della sentenza di secondo grado, deducendo di avere impugnato per cassazione detta pronuncia con ricorso depositato il 16 gennaio 2011; *c)* a sostegno della richiesta cautelare la parte istante - dopo aver affermato che l'agente della riscossione, in base alla sentenza d'appello, le aveva notificato una cartella di pagamento dell'importo di euro 2.411.538,33 - aveva invocato l'applicazione dell'art. 373 cod. proc. civ. ed aveva sostenuto che, per l'accoglimento dell'istanza, si poteva prescindere dal *fumus boni iuris* (desumibile, ad avviso della stessa contribuente, dai motivi del ricorso per cassazione) ed era sufficiente il *periculum in mora* (desumibile, sempre ad avviso di tale parte, dall'elevato ammontare delle somme iscritte a ruolo, superiore alle sue disponibilità finanziarie);

che, secondo quanto premesso dal medesimo giudice *a quo* in punto di diritto: *a)* la disposizione impugnata, nello stabilire l'inapplicabilità al processo tributario degli artt. 337 e 373 cod. proc. civ. nella loro interezza, senza distinguere tra la regola enunciata nel primo periodo e l'eccezione indicata nel secondo periodo del primo comma di detto art. 373, non è suscettibile di essere interpretata nel senso che il giudice possa concedere una tale sospensione; *b)* la vigente disciplina del processo tributario, in particolare, appare incompatibile con i citati artt. 337 e 373 cod. proc. civ., in quanto attribuisce al solo giudice di primo grado il potere di sospendere l'esecutività dell'atto impositivo impugnato (art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992) ovvero si limita a consentire in via eccezionale al giudice di appello di sospendere l'esecuzione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni tributarie (art. 19 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, recante «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», in relazione al comma 4 dell'art. 18 dello stesso decreto legislativo, secondo cui, in riferimento alle suddette sanzioni, «Le decisioni delle commissioni tributarie [...] sono immediatamente esecutive nei limiti previsti dall'articolo 19») oppure introduce una peculiare disciplina in



materia di riscossione dei tributi in pendenza di giudizio (art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992); c) la sentenza di inammissibilità n. 217 del 2010 pronunciata dalla Corte costituzionale, con la quale viene adombrata una diversa interpretazione dell'impugnata disposizione, costituisce un «parere autorevole ma non vincolante», perché una interpretazione conforme a Costituzione è stata già esclusa dalla precedente giurisprudenza costituzionale (ordinanze n. 119 del 2007; n. 310 del 2002; n. 325 del 2001; n. 165 del 2000) e, comunque, «difficilmente potrà essere esaminata ed ottenere l'avallo della Corte di cassazione, e finirebbe per dare luogo, oltretutto, a soluzioni divergenti, ispirate alla logica del caso per caso»;

che, sulla base di tali premesse, il giudice rimettente afferma che, in attesa di un auspicabile intervento legislativo, la legittimità della disposizione denunciata deve essere valutata dalla Corte costituzionale «in relazione ai principi costituzionali di uguaglianza e di diritto alla difesa, come pure del giusto processo e della pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, consacrati negli articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione»;

che infine, in ordine alla rilevanza della sollevata questione, il rimettente asserisce che «la questione sollevata è di evidente rilevanza»;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, non fondata;

che, quanto all'inammissibilità, la difesa dello Stato osserva che il rimettente: a) ha omesso di verificare la possibilità di pervenire, in via interpretativa, ad una soluzione conforme alla Costituzione (come richiesto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 217 del 2010); b) non ha motivato la dedotta violazione degli evocati parametri costituzionali; c) non ha chiarito la rilevanza nel giudizio *a quo* della diversità della disciplina del processo tributario rispetto a quella del processo civile in tema di sospensione dell'esecuzione della sentenza di secondo grado;

che, quanto alla non fondatezza, la medesima difesa deduce che, comunque: a) la Corte costituzionale si è più volte pronunciata nel senso della legittimità costituzionale della normativa denunciata e la ricorrente non ha prospettato nuovi profili di illegittimità; b) non sussiste alcun principio costituzionale che imponga uniformità tra i vari tipi di processo; c) il processo tributario ha una sua spiccata specificità, in quanto è teso a contemperare la preminente esigenza pubblica di assicurare il flusso delle entrate tributarie con «le pretese del contribuente», tanto da rendere non irragionevole l'attribuzione di una minore ampiezza di poteri cautelari all'organo giudicante tributario rispetto a quelli dei giudici civili o amministrativi; d) il processo tributario, peraltro, assicura al contribuente una tutela cautelare più ampia rispetto a quella prevista nel giudizio civile, perché il titolo esecutivo, in materia tributaria è costituito non dalla sentenza di rigetto del ricorso, ma dall'atto impugnato ed il giudice civile, diversamente dal giudice tributario, non ha il potere di sospendere la riscossione dei tributi (viene citata l'ordinanza della Corte costituzionale n. 165 del 2000); e) il peculiare sistema di riscossione dei tributi in pendenza del giudizio tributario previsto dall'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 è idoneo a contemperare il diritto di difesa del contribuente (art. 24 Cost.) con l'esigenza dello Stato di riscuotere i tributi; f) non sussiste la denunciata violazione degli artt. 111 e 113 Cost., perché la pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale è garantita dall'esperienza di tutti i gradi di giudizio e perché «la pur fondamentale esigenza di evitare ritardi dannosi nell'amministrazione della giustizia non può tradursi in una totale paralisi del sistema tributario».

Considerato che la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, dubita - in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 della Costituzione - della legittimità del comma 1 (unico comma) dell'art. 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), il quale stabilisce che «Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, escluso l'art. 337 e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto»;

che, al riguardo, la suddetta Commissione tributaria rileva preliminarmente che, in base alle disposizioni richiamate dalla censurata normativa: a) «L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli artt. 283, 373, 401 e 407» (primo comma dell'art. 337 del codice di procedura civile); b) «Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa e che sia prestata congrua cauzione» (primo comma dell'art. 373 cod. proc. civ.);

che, ad avviso della medesima Commissione, il denunciato comma 1 dell'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, da un lato, viola gli evocati parametri costituzionali «nella parte in cui esclude l'applicabilità degli artt. 337 e 373 c.p.c. al processo tributario» e, dall'altro, non può essere interpretato in modo diverso, tale da superare il prospettato dubbio di legittimità costituzionale;

che la questione è manifestamente inammissibile per tre distinti motivi;



che un primo motivo di inammissibilità discende dal difetto assoluto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della denunciata violazione della Costituzione, in quanto il giudice rimettente afferma soltanto, senza svolgere altre considerazioni al riguardo, che la legittimità della disposizione denunciata deve essere valutata dalla Corte costituzionale «in relazione ai principi costituzionali di uguaglianza e di diritto alla difesa, come pure del giusto processo e della pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, consacrati negli articoli 3, 24, 111 e 113 della Costituzione»;

che un secondo motivo di inammissibilità deriva dalla mancata motivazione, da parte dello stesso rimettente, circa la rilevanza della questione con riferimento alla sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* dell'istanza cautelare in ordine alla quale è chiamato a decidere nel giudizio principale;

che, infatti, la Commissione tributaria regionale si limita a riferire, in proposito, le opinioni della parte istante, secondo cui: *a*) si può prescindere dal *fumus boni iuris*, comunque desumibile - sempre a parere della stessa parte - dai motivi del ricorso per cassazione (non riportati nell'ordinanza di rimessione); *b*) il *periculum in mora* è desumibile dall'elevato ammontare delle somme iscritte a ruolo (euro 2.411.538,33), superiore alle sue disponibilità finanziarie;

che, pertanto, il giudice rimettente non chiarisce se ritiene di aderire, e per quali ragioni, alle suddette opinioni della contribuente e, comunque, non mette in grado questa Corte di valutare se la norma denunciata debba essere effettivamente applicata nel giudizio cautelare *a quo*;

che un ulteriore motivo di inammissibilità consegue dal fatto che la Commissione tributaria regionale non afferma che la contribuente ha dimostrato di avere depositato il ricorso per cassazione - dimostrazione espressamente richiesta invece, quale condizione per la decisione sull'istanza cautelare, dall'art. 131-*bis* delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile - né attesta di aver accertato la tempestività dell'impugnazione, ma si limita a riferire il contenuto dell'istanza cautelare, aggiungendo solo l'ambigua osservazione che «il ricorso risulta presentato con grande ritardo rispetto al deposito della decisione»;

che tali carenze motivazionali rendono manifestamente inammissibile la questione, a prescindere dal rilievo che l'interpretazione conforme a Costituzione della censurata disposizione, quale adombrata da questa Corte nella sentenza n. 217 del 2010 e contrastata dal giudice *a quo*, è stata successivamente fatta propria (come rilevato anche dalla sentenza n. 109 del 2012, pure di questa Corte) non solo da alcune Commissioni tributarie regionali, ma anche dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 2845 del 2012.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, *Presidente*

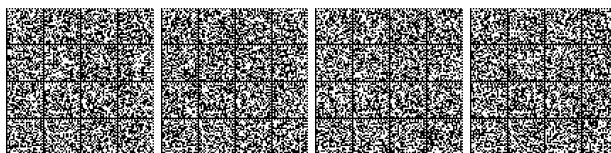
Franco GALLO, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI



N. 182

Ordinanza 2 - 11 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contratti bancari - Operazioni bancarie regolate in conto corrente - Diritti nascenti dall'annotazione in conto - Prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito - Decorrenza - Norma di interpretazione autentica che fa decorrere la prescrizione dal giorno dell'annotazione in conto - Preclusione all'azione di ripetizione di somme indebitamente versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto censurato - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità della questione.

- D. l. 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito nella legge 26 febbraio 2011, n. 10), art. 2, comma 61, secondo periodo.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo e secondo comma, 10, primo comma, 117, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente

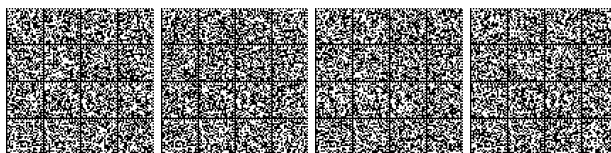
ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 61, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (comma aggiunto dalla legge di conversione), promosso dal Tribunale ordinario di Catania nel procedimento vertente tra S.V. e Intesa San Paolo s.p.a., con ordinanza del 31 maggio 2011, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2012 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Catania, con ordinanza del 31 maggio 2011, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, 10, primo comma, 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 61, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (comma aggiunto dalla legge di conversione);



che, come il rimettente espone, l'attore nel giudizio principale, premesso di avere intrattenuto un rapporto di conto corrente con la banca convenuta e denunciata la nullità di alcune clausole contrattuali contenute nel contratto, ha proposto domanda di ripetizione delle somme indebitamente pagate alla convenuta medesima;

che quest'ultima ha eccepito la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito;

che il rimettente rileva come, all'udienza del 16 maggio 2011, l'attore abbia chiesto che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, per assunta violazione degli artt. 3, 24, 41, 47, 102 e 111 Cost.;

che, ad avviso del giudice di merito, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, primo periodo, del d.l. n. 225 del 2010, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, sarebbe irrilevante e manifestamente infondata nel giudizio *a quo*, perché in esso non verrebbe in rilievo alcun profilo concernente le annotazioni in conto;

che, invece, il Tribunale considera rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, secondo periodo, del d.l. n. 225 del 2010;

che, in punto di rilevanza, il rimettente, osserva come, applicando nel giudizio principale il censurato art. 2, comma 61, secondo periodo, la domanda dell'attore di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte alla banca dovrebbe essere rigettata;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il Tribunale dubita della legittimità costituzionale del citato art. 2, comma 61, secondo periodo, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 10, primo comma, 117, primo comma, Cost.;

che il giudicante sottolinea come la previsione in esame - nel precludere sia alla banca che al cliente l'azione di ripetizione di somme indebitamente già corrisposte alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 225 del 2010 - non appaia dotata di valenza interpretativa, ma innovativa ed implicitamente retroattiva;

che, in primo luogo, il rimettente censura l'art. 2, comma 61, secondo periodo, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di uguaglianza, in quanto discriminerebbe irragionevolmente: 1) la posizione del correntista che abbia eseguito un versamento non dovuto prima dell'entrata in vigore della legge di conversione da quella di chi abbia eseguito il versamento non dovuto il giorno successivo all'entrata in vigore della medesima legge; 2) la posizione di istituti di credito, ugualmente destinatari di sentenze di primo grado (non definitive) di condanna alla restituzione di somme indebitamente percepite, a seconda che abbiano dato o meno esecuzione alle stesse prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, con conseguente irripetibilità degli importi già versati a tale data;

che il giudice *a quo* deduce, altresì, la violazione dell'art. 24, primo e secondo comma, Cost., in quanto la norma censurata comporterebbe: 1) la privazione di tutela e, di fatto, la cancellazione dall'ordinamento del diritto del correntista di ripetere gli importi indebitamente già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione, con conseguente mancata responsabilità della banca per la condotta illecita concernente l'indebita riscossione di somme; 2) la privazione di tutela per la banca che - qualora, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, abbia già spontaneamente pagato quanto ritenuto indebitamente versato dal correntista, ovvero abbia già eseguito una sentenza di primo grado di condanna alla restituzione di somme indebitamente percepite - non potrebbe più agire per tutelare la propria posizione soggettiva, né per proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado;

che il rimettente assume anche la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., attraverso la violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nell'interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui il diritto ad un giusto processo, in linea di principio, preclude al legislatore dei singoli Stati contraenti la possibilità di incidere su singole cause o su determinate tipologie di controversie già pendenti, attraverso norme interpretative o comunque retroattive volte a determinare un vantaggio per una delle parti del giudizio, fatta eccezione per «ragioni imperative di interesse generale» (sentenza 29 marzo 2006, n. 36813, Scordino contro Italia);

che, ad avviso del giudice *a quo*, non esiste ragione alcuna che giustifichi la soppressione del diritto alla ripetizione dell'indebito operata dal citato art. 2, comma 61, secondo periodo;



che, con atto depositato in data 24 aprile 2012, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta mancanza dell'oggetto, essendo intervenuta la sentenza di questa Corte n. 78 del 2012, dichiarativa della illegittimità costituzionale della norma censurata.

Considerato che il Tribunale ordinario di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, 10, comma primo, 117, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 61, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, comma aggiunto dalla legge di conversione;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 78 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di detto art. 2, comma 61;

che, per effetto di tale sentenza, la questione di legittimità costituzionale della medesima norma, sollevata dal Tribunale ordinario di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe, è divenuta priva di oggetto e, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

che a tale conclusione si giunge sul rilievo che la questione in esame riguarda la stessa norma della quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale con la richiamata sentenza n. 78 del 2012, sicché, in forza dell'efficacia ex tunc di tale pronuncia, è preclusa al giudice *a quo* una nuova valutazione della perdurante rilevanza della questione stessa, unica valutazione che potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente (da ultimo, ordinanze n. 76 del 2012; n. 312, n. 85, n. 55 e n. 19 del 2011; n. 298 e n. 222 del 2010).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 61, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, 10, primo comma, 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, *Presidente*

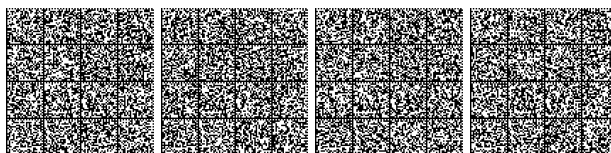
Alessandro CRISCUOLO, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI



N. 183

Sentenza 4 - 12 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Infrastrutture - Rete distributiva dei carburanti - Chiusura degli impianti distributivi dei carburanti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001 - Obbligo di adeguamento imposto alle Province autonome ed ai Comuni - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Costituzione in giudizio della parte ricorrente - Deposito in cancelleria del ricorso preventivamente autorizzato, in via eccezionale e temporanea, dalla Giunta provinciale - Successivo deposito della ratifica consiliare, effettuato oltre il termine perentorio per la costituzione in giudizio - Esistenza di una prassi che ha ingenerato nelle Province autonome l'affidamento circa la non perentorietà del termine di deposito per la ratifica - Errore scusabile.

- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 28, commi 3 e 4; d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 17, comma 4, lett. c).
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 31, quarto comma, 32 e 35.

Infrastrutture - Rete distributiva dei carburanti - Chiusura degli impianti distributivi dei carburanti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001 - Obbligo di adeguamento imposto alle Province autonome ed ai Comuni - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - *Ius superveniens* non soddisfacente delle pretese della parte ricorrente - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.

- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 28, commi 3 e 4; d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 17, comma 4, lett. c).

Infrastrutture - Rete distributiva dei carburanti - Chiusura degli impianti distributivi dei carburanti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001 - Obbligo di adeguamento imposto alle Province autonome ed ai Comuni - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Carenza di motivazione - Inammissibilità della questione.

- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 28, commi 3 e 4.

Infrastrutture - Rete distributiva dei carburanti - Ammodernamento e razionalizzazione dell'intera rete - Chiusura degli impianti distributivi dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001 - Obbligo di adeguamento imposto alle Province autonome ed ai Comuni - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita violazione della competenza legislativa e amministrativa della Provincia in materia di commercio - Asserita violazione dell'ordine delle competenze nel sistema amministrativo locale fissato dalla Provincia nell'esercizio delle sue competenze statutarie - Asserita violazione dell'autonomia provinciale per mezzo di atto secondario - Insussistenza - Prevalenza della tutela di interessi legati all'assetto del territorio, alla viabilità, alla sicurezza e all'incolumità della circolazione stradale di esclusiva spettanza dello Stato, nonché erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.

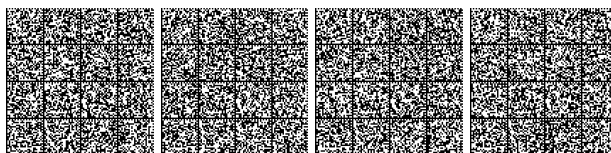
- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 28, commi 3 e 4.
- Costituzione, artt. 117, quarto comma, e 118; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9, n. 3), e 16; d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 15; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 28, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il 14 settembre 2011, depositato in cancelleria il 21 settembre 2011 ed iscritto al n. 97 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 17 aprile 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 14 settembre 2011 e depositato il successivo 21 settembre (reg. ric. n. 97 del 2011) la Provincia autonoma di Trento ha promosso questioni di legittimità costituzionale, tra l'altro, dell'articolo 28, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, agli articoli 9, numero 3), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), all'articolo 15 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché al principio di leale collaborazione.

L'art. 28, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 98 del 2011 prevede che «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001, nonché ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore» e che «[c]omunque, i Comuni che non abbiano già provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore, provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo economico».

La Provincia afferma che la normativa sulla distribuzione dei carburanti è ascrivibile alla materia del commercio, per la quale essa vanta, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), potestà legislativa residuale, e che tale potestà è già stata esercitata con la legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell'attività commerciale): l'art. 36 di tale ultima legge ha attribuito agli uffici della Provincia, e non ai Comuni, le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione all'installazione di impianti di carburante.

Ne dovrebbe seguire l'illegittimità di una normativa statale che pretenda di assoggettare Provincia e Comuni del territorio provinciale ai criteri dettati da un decreto ministeriale in punto di chiusura degli impianti distributivi, ovvero da un atto secondario originariamente inefficace rispetto alla Provincia.

Parimenti, ai sensi dell'art. 16 dello statuto, alla potestà legislativa si accompagna quella di allocazione delle funzioni amministrative: in particolare, posto che le funzioni relative agli impianti di distribuzione del carburante spettano alla Provincia, la norma impugnata ne avrebbe reso illegittimamente destinatari i Comuni.



Infine, la circostanza per cui tali competenze andrebbero esercitate entro un breve termine sarebbe in contrasto con l'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992, a mente del quale i vincoli derivanti dalla legislazione statale non operano in via diretta, ma determinano soltanto un obbligo di adeguamento della legislazione provinciale.

2.- Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

L'Avvocatura ritiene che l'art. 28, commi 3 e 4, impugnato, sia finalizzato a garantire «un migliore assetto concorrenziale e un più efficiente funzionamento del mercato, mediante una riforma della rete distributiva dei carburanti». La norma impugnata sarebbe perciò espressiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.).

3.- Nell'imminenza dell'udienza pubblica, la Provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

La ricorrente contesta, anzitutto, che la norma impugnata possa essere ricondotta alla materia «tutela della concorrenza», poiché «la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti non agevola l'accesso al mercato ma, anzi, lo restringe». In ogni caso, aggiunge la Provincia, l'autonomia statutaria non potrebbe venire limitata sulla base di tale titolo di competenza. Ove ciò dovesse verificarsi con riguardo alla materia residuale del commercio, ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, tale effetto dovrebbe ritenersi impedito dalle più favorevoli attribuzioni statutarie in materia di commercio (art. 9, numero 3, del d.P.R. n. 670 del 1972).

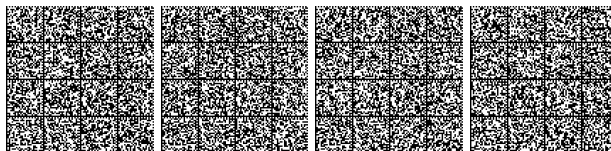
Considerato in diritto

1.- La Giunta della Provincia autonoma di Trento - con deliberazione dell'8 settembre 2011, n. 1931, adottata d'urgenza ai sensi dell'art. 54, numero 7), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e ratificata dal Consiglio della medesima Provincia con deliberazione dell'8 novembre 2011, n. 11 - ha promosso in via principale, con ricorso notificato il 14 settembre 2011 e depositato il successivo 21 settembre, questioni di legittimità costituzionale, tra l'altro, dell'articolo 28, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, agli articoli 9, numero 3), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), all'articolo 15 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché al principio di leale collaborazione.

La disposizione impugnata stabilisce che «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001, nonché ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore» e che «[c]omunque, i Comuni che non abbiano già provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore, provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo economico».

La ricorrente ritiene che la norma impugnata attenga alla materia del commercio, oggetto di potestà legislativa residuale, con la conseguenza che la legge dello Stato non potrebbe né assoggettare la Provincia all'osservanza del decreto ministeriale del 31 ottobre 2001, né allocare presso i Comuni la corrispondente funzione amministrativa.

2.- L'atto di ratifica, da parte del Consiglio provinciale, dell'iniziativa della Giunta di promozione del ricorso in via d'urgenza è stato depositato tardivamente, ovvero oltre il termine per la costituzione in giudizio della ricorrente. Tuttavia, proprio con riferimento all'odierno ricorso, nella parte in cui esso sollevava altre questioni di legittimità costituzionale, questa Corte ha già ritenuto che il ritardo, nel peculiare caso di specie, non comporti un'inammissibilità,



giacché l'obiettivo incertezza interpretativa delle norme processuali in materia, alimentata dalla lunga prassi della Corte di non rilevare tale inammissibilità, ha indotto la ricorrente in errore scusabile (sentenza n. 142 del 2012).

3.- Dopo la proposizione del ricorso, alla disposizione censurata è stata aggiunta un'ulteriore previsione, recata dall'art. 17, comma 4, lettera c), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Si è con essa aggiunto un ultimo periodo al comma 4 dell'art. 28 del decreto-legge n. 98 del 2011, inibendo ai Comuni di rilasciare nuove autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili. È palese che lo *ius superveniens* non ha carattere satisfattivo delle pretese avanzate dalla ricorrente, sicché va escluso che esso determini cessazione della materia del contendere.

4.- In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della censura basata sulla violazione del principio di leale collaborazione, in quanto priva di motivazione.

5.- Le altre censure della ricorrente si fondano esclusivamente sulla competenza in materia di commercio, alla quale la Provincia annette entrambe le previsioni impugnate, invocando a tal fine sia la prerogativa statutaria, di carattere concorrente, assegnata dall'art. 9, numero 3), del d.P.R. n. 670 del 1972, sia l'art. 117, quarto comma, Cost.

Posto che tale ultima disposizione costituzionale rende il commercio oggetto di potestà legislativa residuale, non è dubbio che essa trovi applicazione a vantaggio della Provincia autonoma, con esclusione della meno favorevole disciplina statutaria (*ex plurimis*, sentenze n. 18 del 2012; n. 150 del 2011; n. 247 del 2010; ordinanza n. 199 del 2006).

Questa Corte perciò è chiamata a decidere se le norme impugnate, avuto riguardo alla finalità cui sono preposte e alla natura degli interessi che esse vengono obiettivamente a conformare, vadano ascritte alla materia del commercio, dovendosi, in caso contrario, ritenere non fondate le questioni di legittimità costituzionale proposte esclusivamente sulla base di questo parametro costituzionale.

6.- Le questioni non sono fondate.

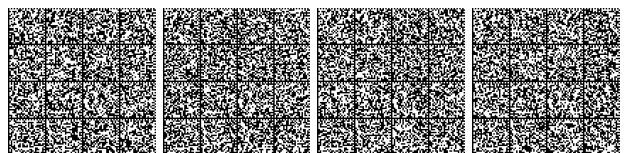
Va, a tal proposito, osservato che un intervento di ammodernamento e di razionalizzazione della rete dei distributori di carburante costituisce da tempo risalente un obiettivo della legislazione statale.

Fin dai d.P.C.m. 8 luglio 1978 (Direttive alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di distribuzione di carburanti) e 31 dicembre 1982 (Aggiornamento delle direttive alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione) è stata, in particolare, perseguita dallo Stato la finalità di ridurre i punti vendita, per raggiungere l'«erogato medio europeo», pur nel quadro dell'ampia delega alle Regioni delle funzioni amministrative relative ai distributori di carburante, ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera a), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), successivamente trasferite con l'art. 41, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59).

Sulla base della delega conferita con l'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), mirata a conseguire la «razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione», il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c, della L. 15 marzo 1997, n. 59) ha sottratto l'installazione e la gestione degli impianti al regime concessorio, rendendole attività libere, esercitabili previa autorizzazione (art. 1). Nel contempo, e allo scopo di bilanciare tale previsione con criteri idonei ad accompagnare un armonico sviluppo della rete, l'art. 2, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 32 del 1998 ha demandato ai Comuni il compito di individuare le aree compatibili con l'installazione, favorendo la revoca delle autorizzazioni relative ad impianti incompatibili (art. 3, comma 2). Fin dalle origini, pertanto, la normativa dello Stato ha perseguito una finalità di razionalizzazione e snellimento della ipertrofica rete distributiva nazionale, tesa a ricondurla nei limiti dei livelli propri degli altri paesi europei (art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 32 del 1998).

Un impulso decisivo in questa direzione è stato impresso dall'art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), recante «norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti». È stato, infatti, elaborato un intervento volto, tra l'altro, alla chiusura degli impianti incompatibili, scandito sul duplice livello del Piano nazionale, adottato d'intesa con la Conferenza unificata, e dei successivi piani regionali, concepiti in coerenza con il primo.

Il d.m. 31 ottobre 2001, la cui attuazione viene ora imposta al sistema regionale e delle autonomie locali dalle norme impugnate, reca per l'appunto il Piano nazionale di cui si è appena fatto cenno, nell'ambito del quale risultano direttamente individuate talune incompatibilità, nei centri abitati e fuori dai centri abitati, mentre largo spazio viene



contestualmente riconosciuto all'autonomia regionale, con riguardo sia ad eventuali deroghe, sia alla programmazione integrativa offerta dai piani regionali, al punto che spetta a questi ultimi definire i bacini d'utenza, sulla base di parametri quali l'erogato totale, i veicoli circolanti, il numero di abitanti, il numero dei punti vendita esistenti, le tipologie prevalenti di viabilità, i flussi di traffico, la stagionalità della domanda per motivazioni turistiche.

Con la disposizione impugnata, i criteri indicati in origine dal d.m. 31 ottobre 2011, evidentemente rimasto in larga parte inattuato, sono stati recepiti in forma di legge, sicché va escluso che lo Stato, nel caso di specie, pretenda di limitare l'autonomia legislativa regionale per mezzo di un atto secondario, cosa che non gli sarebbe consentita (*ex plurimis*, sentenze n. 209 del 2009 e n. 267 del 2003).

7.- Ciò chiarito, va rimarcato, quanto alle incompatibilità immediatamente selezionate dal Piano nazionale e a cui i Comuni sono comunque tenuti a conferire attuazione entro 120 giorni (art. 28, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011), che esse riguardano circoscritte ipotesi connesse alla localizzazione sensibile dell'impianto, in prossimità di zone pedonali, zone a traffico limitato, sedi stradali, biforcazioni di strade, curve, incroci e accessi di rilevante importanza.

Si tratta, perciò, di limitate fattispecie, attinenti non già ai profili di esercizio dell'attività, nell'ambito della disciplina del commercio, ma alla tutela di interessi precipuamente legati all'assetto del territorio, alla viabilità, alla sicurezza e all'incolumità della circolazione stradale, questi ultimi di esclusiva spettanza dello Stato (sentenze n. 428 del 2004 e n. 31 del 2001) e, per quanto attiene ai primi, quand'anche parzialmente di spettanza regionale, comunque estranei al commercio.

Con riferimento, poi, alle più ampie previsioni concernenti la programmazione regionale contenute nel d.m. 31 ottobre 2001, non sfugge che l'impugnato art. 28, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, recepito, come si è visto, dalla legge impugnata, demanda ai Comuni anche il compito di chiudere gli impianti incompatibili con la normativa regionale di settore, la quale, a sua volta, si sviluppa a partire dalla programmazione nazionale, e in coerenza con gli obiettivi indicati dalla legislazione statale e dal Piano nazionale. Vi è, pertanto, un'ampia parte di normazione riservata alla competenza regionale e delle Province autonome, sia pure sulla base dei principi fondamentali espressi dalla legge dello Stato.

Ne segue che, per giungersi a una pronuncia di illegittimità costituzionale, si dovrebbe ritenere che alla legislazione statale sia preclusa finanche la formulazione di detti principi, sotto forma di criteri strategici e obiettivi mirati alla razionalizzazione della rete, ovvero che la disposizione impugnata sia da attribuire con carattere di prevalenza alla sfera di potestà legislativa residuale della Provincia, e in particolare, nel caso di specie, al commercio.

È invece vero il contrario. Benché, infatti, la materia del commercio non sia estranea ai profili organizzativi e gestionali degli impianti di distribuzione del carburante (sentenza n. 559 del 1988), tuttavia, con riferimento a organici interventi di ammodernamento e razionalizzazione dell'intera rete, questa Corte ha già affermato la sussistenza di uno spazio conservato alla cura del legislatore statale, e tale, nei casi di potestà esclusiva, da consentire l'esercizio della stessa funzione regolamentare (sentenza n. 159 del 2001).

In particolare, per quanto attiene alla chiusura degli impianti incompatibili, gli obiettivi di «efficienza della distribuzione» (art. 4, comma 4, lettera c, della legge n. 59 del 1997), di qualità ed efficienza del servizio e di razionalizzazione del sistema distributivo (art. 19, comma 1, della legge n. 57 del 2001) incidono con prevalenza sulla competenza concorrente relativa alla distribuzione dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.), come questa Corte ha già ritenuto con la sentenza n. 172 del 2004.

Al contempo, gli ulteriori interessi selezionati, su un piano più generale, dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 32 del 1998, attinenti al governo del territorio, alla tutela dell'ambiente, alla circolazione e sicurezza stradale, alla tutela dei beni di interesse storico e architettonico, sono a propria volta estranei all'area del commercio.

Avuto, perciò, riguardo al contesto normativo entro cui si collocano gli interventi volti alla chiusura degli impianti incompatibili, e al quale va ascritto il d.m. 31 ottobre 2001, appare chiaro che la potestà legislativa residuale in materia di commercio, posta a fondamento dell'odierno ricorso, è recessiva, rispetto all'intreccio di sfere di competenza esclusiva dello Stato e di competenza concorrente.

8.- Va poi da sé che la Provincia neppure può giovare dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, nella parte in cui le assegna sei mesi di tempo per adeguarsi ai principi formulati dalla legislazione statale, giacché a tal fine la ricorrente avrebbe dovuto individuare, e porre a base del ricorso, una competenza provinciale soggetta all'obbligo di conformazione alla legislazione statale (sentenze n. 209 del 2009; n. 308 del 2003; n. 267 del 2003; n. 84 del 2001). Una volta escluso che la disposizione impugnata attenga alla materia del commercio, e in difetto di ulteriori parametri di competenza selezionati dal ricorso, anche questa censura risulta dunque non fondata.



9.- La Provincia lamenta, altresì, che la disposizione impugnata abbia conferito ai Comuni del territorio compiti che l'art. 36 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell'attività commerciale) riserverebbe alla Provincia stessa.

In effetti, nella Provincia autonoma di Trento il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti stradali e autostradali di distribuzione del carburante è riservato agli uffici provinciali, che ne danno comunicazione ai Comuni.

È perciò naturale che anche la funzione di chiusura degli impianti incompatibili sia esercitata dai medesimi uffici: a ciò non osta la disposizione impugnata, la quale muove dal presupposto che, come è generalmente previsto, questa competenza sia del Comune, ma non esclude che, laddove diversamente stabilito dalla normativa regionale e provinciale, essa venga esercitata da altro livello di governo.

L'erroneo presupposto interpretativo da cui è originata la censura ne determina, perciò, a prescindere da ogni altra considerazione, la non fondatezza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale proposte con il ricorso indicato in epigrafe,

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 28, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 28, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, agli articoli 9, numero 3), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), all'articolo 15 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), all'articolo 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, *Presidente*

Giorgio LATTANZI, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI



N. 184

Sentenza 4 - 12 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Bilancio e contabilità pubblica - Cofinanziamento del credito di imposta da parte delle Regioni del Mezzogiorno con fondi strutturali comunitari non impegnati e non spesi - Mancata previsione della restituzione alla Regione delle risorse non utilizzate dai datori di lavoro per la specifica finalità del credito d'imposta - Ricorso della Regione siciliana - Genericità delle censure - Inconferenza dei parametri evocati - Inammissibilità della questione.

- D. l. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106), art. 2, commi 8 e 9.
- Statuto della Regione siciliana, artt. 36 e 43; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.

Edilizia e urbanistica - Misure dirette ad agevolare interventi edilizi su costruzioni private - Ricorso della Regione siciliana - Asserita violazione della competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di urbanistica, nonché delle funzioni amministrative proprie - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

- D. l. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106), art. 5, commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
- Statuto della Regione siciliana, artt. 14, lett. f), e 20.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, commi 8 e 9, e 5, commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011 n. 106, promosso dalla Regione autonoma Siciliana con ricorso notificato il 9 settembre 2011, depositato in cancelleria il 15 settembre 2011 ed iscritto al n. 92 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2012 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l'avvocato Beatrice Fiandaca per la Regione Siciliana e l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - La Regione autonoma Siciliana (reg. ric. n. 92 del 2011) ha impugnato gli articoli 2, commi 8 e 9, e 5, commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, per violazione, il primo, degli articoli 36 e 43 dello statuto della Regione Siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria), nonché del principio di leale collaborazione, e il secondo, per violazione degli articoli 14, lettera f), e 20 dello statuto regionale.



2. - Il comma 8, dell'art. 2 del decreto-legge n. 70 del 2011, prevede l'emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in cui sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni del Mezzogiorno - indicate al comma 1 - nonché le disposizioni di attuazione dei commi precedenti anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del credito d'imposta. La disposizione richiede che, nello stabilire i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna Regione, sia tenuto conto dei ritardi maturati, in assoluto e nel rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari.

Il comma 9 individua le risorse necessarie alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla concessione del credito di imposta per le nuove assunzioni a valere sulle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto ministeriale previsto al comma 8. Per l'utilizzo dei fondi comunitari la disposizione prevede il consenso della Commissione europea.

2.1. - Per quanto riguarda invece i commi impugnati dell'art. 5 del decreto-legge n. 70 del 2011: il comma 9 prevede che le Regioni approvino, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, specifiche leggi al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio nonché per la riqualificazione delle aree urbane degradate in cui siano presenti «funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare», tenendo conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. Tali azioni devono essere incentivate anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano: il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale; la delocalizzazione delle relative volumetrie in aree diverse; le modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari; le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con le strutture esistenti.

Il comma 10 esclude dagli interventi di riqualificazione gli immobili abusivi o situati nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, includendo invece quelli che hanno ottenuto il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

Il comma 11 reca una norma transitoria (decorsi i 60 giorni previsti dal comma 9 dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto e sino all'entrata in vigore della normativa regionale) che prevede l'applicazione - agli interventi di cui al comma 9 - dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A), relativo al rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, anche per il mutamento delle destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Il comma 12 estende l'applicabilità delle disposizioni contenute nei commi precedenti anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

Il comma 13 reca un'altra norma transitoria per le Regioni a statuto ordinario (decorso il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto e sino all'entrata in vigore della normativa regionale), in base alla quale, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, è ammesso il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali ai sensi dell'art. 14 del testo unico in materia edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001) anche per il mutamento delle destinazioni d'uso tra loro compatibili o complementari; inoltre, la medesima disposizione stabilisce che i piani attuativi comunque denominati, conformi allo strumento urbanistico generale, sono approvati dalla Giunta comunale.

Il comma 14 prevede che, decorsi 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, le disposizioni contenute nel comma 9 saranno immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto ad approvare proprie leggi. La volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale ai sensi della lettera a) del comma 9 - e applicabile fino all'approvazione delle leggi regionali - è realizzata: nel limite massimo del 20 per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale; nel limite massimo del 10 per cento della superficie coperta per edifici adibiti ad uso diverso. Viene inoltre precisato che le volumetrie e le superfici di riferimento devono essere calcolate sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti e devono essere asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto.



2.2. - In primo luogo la Regione Siciliana osserva che l'art. 2, commi 8 e 9, andrebbe interpretato nel senso che prevede il cofinanziamento del credito di imposta da parte delle Regioni del Mezzogiorno con fondi strutturali comunitari non impegnati e non spesi, stabilendo che, in caso di mancato utilizzo di tali risorse da parte dei datori di lavoro per la specifica finalità del credito d'imposta, esse non vengono restituite alla Regione, ma, sono incamerate dallo Stato.

In particolare la ricorrente ricorda che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con deliberazione 30 luglio 2010, n. 79, ha operato la ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal fondo per le aree sottoutilizzate e delle risorse liberate nell'ambito dei programmi comunitari, e successivamente, con deliberazione 11 gennaio 2011, n. 1, ha definito obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013. Tali deliberazioni sono state impugnate dalla Regione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio con ricorso n. 1501/2011. Secondo la ricorrente l'intervento legislativo mira a vanificare i mezzi di tutela esperiti in via giurisdizionale dalla Regione.

3. - La Regione lamenta, in particolare, che l'art. 2, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 70 del 2011 violerebbe l'art. 36 dello statuto regionale, nonché l'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 perché sottrarrebbe alla Regione Siciliana risorse ad essa destinate senza prevedere che, se non utilizzate dai datori di lavoro per la specifica finalità del credito d'imposta, siano restituite al bilancio regionale. Tali disposizioni infatti, secondo la ricorrente, stabiliscono la regola generale in base alla quale spettano alla Regione (a parte individuate eccezioni) tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del proprio territorio, dirette o indirette, comunque denominate.

La ricorrente rileva, inoltre, che l'art. 2, commi 8 e 9, violerebbe «in ogni caso» anche l'art. 43 dello statuto poiché non ha previsto il coinvolgimento della Commissione paritetica, titolare, a detta della Regione Siciliana, di «una speciale funzione di partecipazione al procedimento legislativo». La Commissione rappresenterebbe, secondo il ricorso, «un essenziale raccordo con il legislatore statale, funzionale al raggiungimento di specifici obiettivi fra i quali avrebbe dovuto annoverarsi quello del credito d'imposta finanziato con fondi in precedenza destinati a finalità diverse con altri provvedimenti (amministrativi)».

In subordine si lamenta la violazione del principio di leale collaborazione dal momento che, pur titolare di competenze proprie in materia finanziaria e di gestione dei fondi in questione, la Regione non è stata coinvolta in alcuna forma di partecipazione e consultazione.

3.1. - Per quanto concerne l'art. 5, commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del decreto-legge n. 70 del 2011 la ricorrente ritiene che tali disposizioni, dirette ad agevolare interventi edilizi su costruzioni private, si risolvano in un'invasione della propria autonomia speciale. In particolare, secondo la prospettazione della Regione Siciliana, il comma 12 stabilisce che i commi 9, 10 e 11 trovino applicazione anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale, e quindi anche alla Regione Siciliana. La ricorrente, infatti, ritiene che le disposizioni impugnate siano invasive della propria autonomia, in considerazione della competenza legislativa esclusiva in materia di urbanistica che l'art. 14, lettera f), dello statuto le attribuisce. Tale materia, va intesa, secondo la ricorrente, come ricomprendente anche la disciplina dell'attività edilizia. La clausola, contenuta nel comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge impugnato, in base alla quale le disposizioni censurate si applicano «compatibilmente con le disposizioni dagli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione» non basterebbe, secondo la ricorrente, a far salve le prerogative statutarie. Prova ne sarebbe sia il comma 9 dell'articolo 5, laddove pone anche alle Regioni e Province autonome un termine di sessanta giorni per l'adozione di norme che recepiscano una serie di principi in materia di edilizia che costituiscono appunto, non principi di grande riforma economico-sociale, ma norme di dettaglio invasive della competenza regionale; sia i commi 9, 10 e 11, che imporrebbero anche l'applicazione immediata di alcune disposizioni del comma 14, del decreto-legge n. 70 del 2011, seppur tale comma faccia riferimento alle sole Regioni ordinarie.

4. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio, chiedendo che il ricorso sia respinto, in quanto infondato.



4.1. - In primo luogo, la difesa dello Stato ritiene non sussistere l'asserita violazione dell'art. 36 dello statuto regionale, nonché dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, in quanto non si apprezza in che modo la disposizione impugnata possa confliggere con l'art. 36 dello statuto, considerato che la materia tributaria viene in rilievo esclusivamente per le modalità tecniche di utilizzo dei fondi strutturali, tramite appunto la concessione di benefici ai datori di lavoro, sotto forma di credito di imposta. Di conseguenza, non risultando, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, che la Regione contesti il potere statale di concedere tali agevolazioni, l'art. 36 dello statuto e il relativo art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 risulterebbero richiamati in modo inconferente.

Del pari la difesa dello Stato dubita dell'ammissibilità della prospettata violazione del principio di leale collaborazione dal momento che non risultano indicate le norme in base alle quali la Regione sarebbe titolare di competenze proprie per la gestione dei fondi in questione.

Altrettanto non fondata, infine, sarebbe la censura che contesta il mancato coinvolgimento della Commissione paritetica, prevista all'art. 43 dello statuto, dal momento che detta Commissione svolge finalità diverse rispetto alla decisione in merito alla destinazione delle somme non utilizzate come credito d'imposta dai datori di lavoro.

4.2. - In secondo luogo, risulterebbe non fondata la censura relativa all'art. 5, commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del decreto-legge n. 70 del 2011, osservandosi che le prerogative regionali risultano tutelate tanto dal comma 9, laddove specifica che le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, quanto dai successivi commi 13 e 14, che esplicitamente fanno riferimento alle sole Regioni a statuto ordinario.

Considerato in diritto

1. - La Regione autonoma Siciliana ha impugnato gli articoli 2, commi 8 e 9, e 5, commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106.

L'art. 2, commi 8 e 9, è impugnato in riferimento agli articoli 36 e 43 dello statuto di autonomia della Regione Siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria), nonché del principio di leale collaborazione.

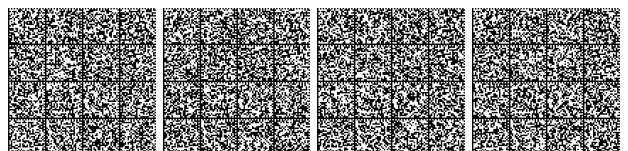
Ad avviso della ricorrente, le norme censurate, prevedendo il cofinanziamento del credito di imposta da parte delle Regioni del Mezzogiorno con fondi strutturali comunitari non impegnati e non spesi, senza stabilire che, in caso di mancato utilizzo di tali risorse da parte dei datori di lavoro per la specifica finalità del credito d'imposta, esse non vengano restituite alla Regione, sottrarrebbe alla Regione Siciliana risorse ad essa destinate senza prevedere che, se non utilizzate dai datori di lavoro per la specifica finalità prevista, vengano restituite al bilancio regionale.

In secondo luogo, l'articolo impugnato lederebbe anche l'art. 43 dello statuto della Regione Siciliana in quanto non prevederebbe il coinvolgimento della Commissione paritetica di cui al suddetto articolo.

In subordine, il ricorso lamenta la lesione del principio di leale collaborazione, poiché la disposizione impugnata non stabilisce alcuna forma di partecipazione e consultazione della Regione, pur titolare, secondo la ricorrente, di competenze proprie in materia finanziaria e di gestione dei fondi in questione.

2. - La questione è inammissibile.

Le censure mosse avverso l'art. 2, commi 8 e 9, risultano invero del tutto generiche, in quanto non sorrette da idonea argomentazione volta a chiarire quale lesione le disposizioni impugnate arrecherebbero alle competenze regionali asseritamente lese e pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo in tal senso, *ex multis*, sentenze nn. 185, 129, 114 e 68 del 2011, nn. 278 e 45 del 2010) il ricorso deve dichiararsi inammissibile *in parte qua*. A tal proposito è del tutto evidente, non solo la genericità ed assertività della censura, ma anche l'inconferenza dei parametri evocati dalla Regione. La ricorrente infatti si è limitata a richiamare genericamente gli artt. 36 e 43 dello statuto regionale e l'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, relativi all'autonomia finanziaria della Regione Siciliana, senza specificare la ragione per cui il finanziamento con fondi comunitari del credito d'imposta, a beneficio dei datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato nuovi lavoratori, violerebbe le disposizioni statutarie relative alle entrate regionali.



3. - La Regione Siciliana censura anche l'art. 5, commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del medesimo decreto-legge n. 70 del 2011 che, stabilendo misure dirette ad agevolare interventi edilizi su costruzioni private, violerebbe gli artt. 14, lettera f), e 20 dello statuto della Regione Siciliana.

Secondo la Regione Siciliana la norma impugnata invaderebbe l'autonomia regionale in considerazione sia della competenza legislativa esclusiva in materia di urbanistica, che l'art. 14, lettera f), dello statuto le attribuisce, sia delle funzioni amministrative proprie, che la Regione svolge in base al combinato disposto degli artt. 14, lettera f), e 20 dello statuto.

4. - La questione non è fondata.

Invero l'art. 5, comma 12, laddove specifica che le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano «anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione», rende operante la «clausola di salvaguardia» degli statuti speciali, che esclude l'applicabilità alla ricorrente dei censurati commi dell'art. 5, nella misura in cui non siano rispettosi delle competenze regionali garantite dallo statuto d'autonomia (*ex multis* sentenze n. 64 del 2012, n. 342 del 2010, n. 412 del 2004). Tale interpretazione delle disposizioni impuginate, che si fonda inequivocabilmente sul tenore letterale dell'art. 5, comma 12, è confermata del resto dai successivi commi 13 e 14 del medesimo articolo, che, esplicitamente fanno riferimento alle sole Regioni a statuto ordinario. Nessuna lesione, dunque, può derivare dalle disposizioni impuginate alle competenze della Regione Siciliana in materia di urbanistica.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'articolo 2, commi 8 e 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, promossa dalla Regione autonoma Siciliana in riferimento agli articoli 36 e 43 dello statuto della Regione Siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria), nonché del principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe ;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 106 del 2011, promossa dalla Regione autonoma Siciliana, in riferimento agli artt. 14, lettera f), e 20 dello statuto della Regione Siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, *Presidente*

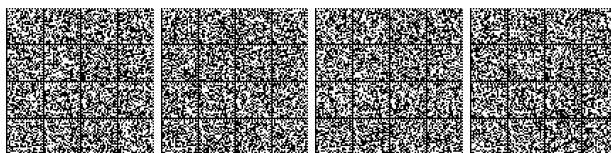
Marta CARTABIA, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI



N. 185

Ordinanza 4 - 12 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Spese di giustizia - Difensore designato dal giudice in sostituzione occasionale del difensore di fiducia dell'imputato - Diritto alla liquidazione erariale delle competenze professionali spettante al difensore d'ufficio, in caso di impossidenza od irreperibilità dell'assistito - Carattere perplesso e contraddittorio del *petitum* - Richiesta di avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 116 e 117.
- Costituzione, artt. 3 e 81, quarto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo *A*), promosso dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, sull'istanza proposta da Vaglio Giancarlo, con ordinanza del 25 novembre 2011, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, con ordinanza del 25 novembre 2011, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 ed 81, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo *A*), nella parte in cui, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità (e condivisa da questa Corte con ordinanze n. 8 del 2005 e n. 176 del 2006), estendono anche al mero difensore designato dal giudice, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, codice di procedura penale, in sostituzione occasionale del difensore di fiducia dell'imputato, il diritto, alla liquidazione erariale delle competenze professionali spettante al difensore di ufficio (in caso di impossidenza od irreperibilità dell'assistito);



che, ad avviso del rimettente, «l'interpretazione estensiva» degli articoli citati, invocata dal difensore istante nel giudizio *a quo* (dal che la rilevanza della questione), contrasterebbe, appunto, con l'art. 3 Cost., per irragionevolezza della equiparazione, al difensore di ufficio, del difensore designato in sostituzione, ai sensi del citato articolo 97 cod. proc. pen., per il compimento di un unico atto, che non comporterebbe l'instaurazione di un rapporto con l'assistito; e violerebbe altresì l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per difetto di copertura di legge per la retribuzione di tali sostituti;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza, sotto ogni profilo, della questione così sollevata.

Considerato che, come emerge dall'ordinanza di rinvio, il dubbio di legittimità costituzionale, per violazione degli evocati parametri di cui agli articoli 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, è formulato dal giudice *a quo* con riferimento propriamente alla «interpretazione estensiva» dei denunciati articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A);

che lo stesso rimettente - dopo aver diffusamente criticato tale esegesi, ritenendo preferibile quella opposta, a suo avviso costituzionalmente orientata, che escluda la legittimazione del difensore sostituto ad avanzare pretese economiche nei confronti dello Stato - «auspica», poi, in conclusione, che la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale dei predetti articoli 116 e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, «così estensivamente interpretati», ritenendo «in alternativa apprezzabile comunque» una decisione di rigetto che ne accolga, in premessa, la proposta esegesi riduttiva;

che la questione, così formulata, è manifestamente, però, inammissibile, sia per il carattere perplesso e contraddittorio del suo petitem, sia per il profilo della impropria richiesta di avallo della interpretazione, delle norme denunciate, proposta dallo stesso rimettente (*ex plurimis*, ordinanze n. 26 del 2012, n. 49 del 2011 e n. 320 del 2009).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, *Presidente*

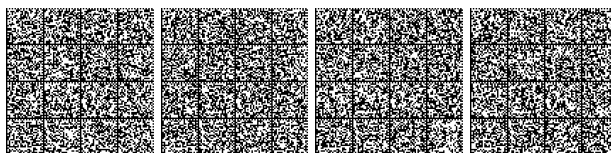
Mario Rosario MORELLI, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI



N. 186

Ordinanza 4 - 12 luglio 2012

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentare - Deliberazione della Camera dei deputati che nega l'autorizzazione a procedere nei confronti di un deputato, per fatti commessi allorché rivestiva la carica di Ministro - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina - Riproposizione di conflitto già dichiarato improcedibile per tardività del deposito degli atti - Irrilevanza di nuovi motivi e argomenti ovvero di prospettazione in termini differenziati sul piano formale - Inammissibilità del ricorso.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009 (Doc. XVI, n. 1).
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco GALLO;

Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

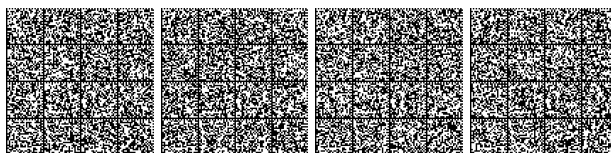
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009 (Doc. XVI, n. 1), promosso dal Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, con ricorso depositato in cancelleria il 22 marzo 2012 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2012, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2012 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ricorso del 2 marzo 2012, il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla deliberazione del 28 ottobre 2009 (Doc. XVI, n. 1), con la quale la Camera dei deputati - ritenuto che i comportamenti ascritti al senatore Altero Matteoli, oggetto del procedimento penale in corso davanti al Tribunale ricorrente, rientrano nella previsione dell'articolo 96 della Costituzione - ha negato, in relazione ad essi, l'autorizzazione a procedere;

che il Tribunale premette di essere investito del procedimento penale nei confronti del senatore Matteoli, al quale è contestato il reato di cui all'articolo 378 del codice penale con riguardo a fatti commessi nell'agosto del 2003, allorché rivestiva la carica di Ministro per l'ambiente;

che il procedimento era pervenuto al ricorrente dopo che il Collegio per i reati ministeriali, costituito presso il Tribunale di Firenze ai sensi dell'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione), aveva escluso che i fatti contestati potessero qualificarsi come reati ministeriali ai sensi dell'art. 96 Cost., in quanto «oggettivamente e strumentalmente non riconducibili alle funzioni proprie della carica istituzionale»;



che la Camera dei deputati - della quale all'epoca il Matteoli faceva parte - aveva sollevato conflitto tra poteri dello Stato, ritenendo che i provvedimenti adottati tanto dal Collegio per i reati ministeriali che dallo stesso Tribunale di Livorno (davanti al quale il procedimento era giunto alla fase dell'istruzione dibattimentale) fossero lesivi delle proprie attribuzioni costituzionali, previste dall'art. 96 Cost. e dagli artt. 5, 8 e 9 della legge cost. n. 1 del 1989;

che la Corte costituzionale aveva risolto il conflitto con la sentenza n. 241 del 2009, affermando, da un lato, che il Collegio per i reati ministeriali avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica, affinché questi desse comunicazione al Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge cost. n. 1 del 1989, del provvedimento con cui detto Collegio aveva escluso la natura ministeriale dei reati ascritti all'imputato; dall'altro, che il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, avrebbe dovuto rilevare l'omissione della predetta comunicazione, adottando i provvedimenti conseguenti di competenza per rimediare ad essa;

che, avendo avuto comunque notizia della pendenza del procedimento penale, la Camera dei deputati, nella seduta del 28 ottobre 2009 - sul presupposto che i fatti ascritti al Matteoli avessero natura ministeriale e che fossero stati realizzati «per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo» - aveva deliberato, con la maggioranza prevista dall'art. 9, comma 3, della legge cost. n. 1 del 1989, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni, di negare l'autorizzazione a procedere per essi;

che, con ricorso del 18 dicembre 2009, il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, aveva sollevato un primo conflitto di attribuzione avverso tale delibera, rilevando che il potere di negare l'autorizzazione a procedere era accordato alle Camere solo in rapporto ai reati ministeriali, mentre il Collegio per i reati ministeriali aveva escluso che i fatti oggetto di giudizio avessero tale natura; e che, d'altra parte, in base a quanto affermato nella citata sentenza n. 241 del 2009, la Camera - nel caso di dissenso dalla valutazione operata dall'autorità giudiziaria - non era abilitata a qualificare come ministeriale il reato contestato, in modo vincolante rispetto all'autorità giudiziaria, ma poteva soltanto sollevare conflitto di attribuzione;

che, in detto ricorso, si era altresì sostenuto che il Tribunale avrebbe potuto anche procedere senza tenere conto della delibera dell'organo parlamentare, ma che, comunque, il principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato faceva apparire opportuna la proposizione di un conflitto di attribuzione contro di essa;

che, su tali premesse, il Tribunale aveva chiesto, quindi, alla Corte di stabilire «se, ai fini dell'esercizio della prerogativa di cui all'art. 96 Cost., spetti alla Camera di appartenenza o all'autorità giudiziaria la valutazione in ordine alla natura ministeriale o meno del reato contestato»;

che, con ordinanza n. 317 del 2011, la Corte aveva dichiarato improcedibile il ricorso, in quanto depositato, con la prova delle relative notificazioni, oltre il termine perentorio previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, a fronte di ciò, il difensore del senatore Matteoli aveva chiesto al Tribunale ricorrente di emettere sentenza di non doversi procedere nei confronti del proprio assistito per mancanza della necessaria condizione di procedibilità, ai sensi dell'art. 96 Cost. e degli artt. 121 e 129 del codice di procedura penale e, comunque, per intervenuta prescrizione: richiesta al cui accoglimento il pubblico ministero si era opposto;

che, preliminarmente rispetto ad ogni altra decisione, il Tribunale reputa di dover sollevare un nuovo conflitto di attribuzione avverso la deliberazione della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009;

che, diversamente da quanto asserito nel precedente ricorso, il ricorrente ritiene di non potere, allo stato, ulteriormente procedere nei confronti del senatore Matteoli, giacché la delibera impugnata - fin quando «esiste nell'ordinamento giuridico» - rappresenterebbe comunque «un ostacolo al pieno esercizio del potere giurisdizionale da parte del giudice ordinario»: ostacolo che potrebbe essere rimosso solo attraverso lo strumento del conflitto di attribuzione;

che, ciò posto, il ricorrente assume che la delibera censurata sia stata assunta in carenza delle condizioni legittimanti la sua adozione;

che nella citata sentenza n. 241 del 2009 la Corte costituzionale ha, infatti, chiarito che nel caso in cui il Collegio per i reati ministeriali disponga l'archiviazione cosiddetta anomala o asistemica, a seguito della quale il processo penale prosegue nelle forme ordinarie (art. 2, comma 1, della legge 5 giugno 1989, n. 219, recante «Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione»), all'organo parlamentare «non può essere sottratta una propria, autonoma valutazione sulla natura ministeriale o non ministeriale dei reati oggetto di indagine giudiziaria, né tantomeno - ove non condivida la conclusione negativa espressa dal tribunale dei ministri - la possibilità di sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, assumendo di essere stata menomata, per effetto della decisione giudiziaria, della potestà riconosciutale dall'art. 96 Cost.»;



che nella specie, tuttavia, la Camera dei deputati - dopo avere espresso una valutazione in ordine alla natura del reato difforme da quella operata dall'autorità giudiziaria - ha ritenuto di potersi direttamente avvalere della potestà riconosciutale dall'art. 96 Cost., negando l'autorizzazione a procedere, senza sollevare preventivamente conflitto di attribuzione;

che, con l'odierno ricorso - puntualizza il Tribunale, rimarcando come in ciò risieda un ulteriore profilo di diversità rispetto al ricorso precedente - non si intende, quindi, disconoscere alla Camera la possibilità di dissentire dalla qualificazione del reato operata dalla competente autorità giudiziaria, ma si intende piuttosto censurare il fatto che l'organo parlamentare si sia discostato, nei termini dianzi esposti, dalle indicazioni della sentenza n. 241 del 2009;

che, sulla base di tali considerazioni, il Tribunale chiede, quindi, alla Corte di dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati adottare il provvedimento previsto dall'art. 9, terzo comma, della legge cost. n. 1 del 1989, senza avere preventivamente sollevato conflitto di attribuzione, e, conseguentemente, di annullare la delibera impugnata;

che, ad avviso del ricorrente, il ricorso sarebbe ammissibile, nonostante la dichiarazione di improcedibilità del precedente ricorso relativo alla medesima delibera, in quanto connotato da novità nei suoi elementi costitutivi tali da mutare la sostanza del conflitto;

che, in aggiunta ai profili differenziali già evidenziati, anche il petitum sarebbe, infatti, diverso e più ampio rispetto a quello del precedente ricorso, venendo richiesta, in aggiunta ad una pronuncia di accertamento, anche una pronuncia di natura costitutiva, quale quella di annullamento dell'atto viziato da incompetenza.

Considerato che, in questa fase, la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile, in quanto esiste «la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza»;

che, in via preliminare, occorre rilevare come il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, abbia già proposto, in riferimento alla deliberazione della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009 (Doc. XVI, n. 1), un precedente conflitto di attribuzione, dichiarato ammissibile con l'ordinanza n. 211 del 2010 e successivamente improcedibile con l'ordinanza n. 317 del 2011, a causa del ritardo con cui erano stati effettuati gli adempimenti previsti dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, per consolidato orientamento di questa Corte, il conflitto dichiarato improcedibile non può essere riproposto, stante l'esigenza costituzionale che il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, una volta instaurato, si concluda in termini certi, non rimessi alle parti confliggenti, non essendo consentito mantenere indefinitamente in sede processuale una situazione di conflittualità di poteri e di procrastinare, così, ad libitum il ristabilimento della «certezza e definitività» dei rapporti (sentenza n. 116 del 2003; ordinanze n. 419 e n. 413 del 2007, n. 294 del 2006, n. 40 del 2004, n. 188 e n. 153 del 2003);

che detta preclusione non viene, d'altra parte, meno a fronte dell'allegazione di nuovi motivi e argomenti a sostegno del ricorso (ordinanza n. 294 del 2006), né della sua prospettazione in termini differenziati sul piano formale, quando non ne risulti comunque mutata la sostanza del conflitto;

che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, l'odierno conflitto non può considerarsi sostanzialmente diverso dal precedente, colpito dalla dichiarazione di improcedibilità;

che, al di là della differente articolazione del petitum, il nucleo delle doglianze è, in effetti, il medesimo: ciò che il ricorrente lamenta - nella presente come già nella precedente occasione - è che la Camera dei deputati abbia ritenuto di potersi avvalere, omisso medio, della potestà di negare l'autorizzazione a procedere per il reato ascrivito al senatore Matteoli, senza avere preventivamente sollevato conflitto di attribuzione avverso il provvedimento con il quale la competente autorità giudiziaria (segnatamente, il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze) aveva escluso la natura ministeriale del reato in questione: con ciò - in assunto - discostandosi dalle indicazioni contenute nella sentenza n. 241 del 2009 di questa Corte;

che non vale, d'altra parte, a mutare la sostanza del conflitto il fatto che il Tribunale abbia esplicitamente richiesto, in aggiunta alla dichiarazione di non spettanza all'organo parlamentare del potere esercitato, anche l'annullamento della delibera impugnata, essendo - a tacer d'altro - tale pronuncia consequenziale, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 87 del 1953, all'accertamento del vizio di incompetenza, onde la relativa richiesta doveva ritenersi implicita anche nel ricorso precedentemente proposto;

che neppure, infine, è idonea a rendere sostanzialmente nuovo l'odierno conflitto la circostanza che il Tribunale abbia motivato in modo differente l'interesse a ricorrere, basandolo - anziché sull'esigenza di rispetto del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato - sull'assunto che la delibera censurata impedirebbe comunque di continuare a procedere nei confronti del senatore Matteoli, trattandosi di variazione che non incide sul nucleo centrale delle censure;



che l'odierno conflitto va dichiarato, pertanto, inammissibile, costituendo sostanziale riproposizione del conflitto già dichiarato improcedibile per tardività del deposito degli atti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2012.

F.to:

Franco GALLO, *Presidente*

Giuseppe FRIGO, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

T_120186

N. 187

Sentenza 4 - 16 luglio 2012

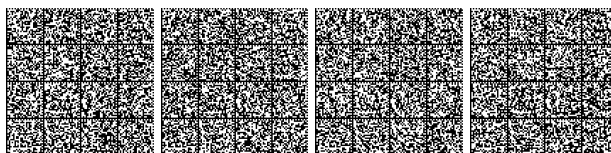
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (cosiddetto *ticket*) - Ripristino anticipato della disciplina già introdotta dalla legge n. 296 del 2006 e transitoriamente abolita dalla legge n. 133 del 2008 - Ricorso delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia - Eccepite difetto di interesse a ricorrere - Reiezione.

- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 17, comma 6.
- Costituzione, artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 48.

Sanità pubblica - Modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (cosiddetto *ticket*) - Ripristino anticipato della disciplina già introdotta dalla legge n. 296 del 2006 e transitoriamente abolita dalla legge n. 133 del 2008 - Ricorso della Regione Veneto - Evocazione di parametri estranei al riparto di competenze - Motivazione generica in ordine alla ridondanza delle asserite violazioni su tale riparto - Inammissibilità della questione.

- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 17, comma 6.
- Costituzione, artt. 3, 32 e 97.



Sanità pubblica - Modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (cosiddetto *ticket*) - Ripristino anticipato della disciplina già introdotta dalla legge n. 296 del 2006 e transitoriamente abolita dalla legge n. 133 del 2008 - Ricorso della Regione Veneto - Asserita introduzione di disciplina di dettaglio nelle materie di competenza concorrente della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria della Regione - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 17, comma 6.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Sanità pubblica - Modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (cosiddetto *ticket*) - Ripristino anticipato della disciplina già introdotta dalla legge n. 296 del 2006 e transitoriamente abolita dalla legge n. 133 del 2008 - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita inapplicabilità della disciplina censurata alla Regione autonoma finanziariamente autosufficiente in materia sanitaria - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 17, comma 6.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e sesto, e 119, commi primo, secondo e quarto; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 48.

Sanità pubblica - Misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale - Prevista adozione, in caso di mancato raggiungimento di intesa tra lo Stato e le Regioni entro il 30 aprile 2012, "con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" - Concorrenza di competenze statali e regionali - Incidenza sulle materie concorrenti del coordinamento della finanza pubblica e della tutela della salute, precluse alla potestà regolamentare dello Stato - Illegittimità costituzionale parziale.

- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 17, comma 1, lett. d).
- Costituzione, art. 117, sesto comma.

Sanità pubblica - Misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale - Prevista adozione, in caso di mancato raggiungimento di intesa tra lo Stato e le Regioni entro il 30 aprile 2012, "con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nelle materie concorrenti della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria della Regione - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 17, comma 1, lett. d).
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 17, commi 1, lettera *d*), e 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promossi con ricorsi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Regione Veneto, notificati il 14 settembre 2011, depositati in cancelleria il 20 ed il 21 settembre 2011 ed iscritti ai nn. 94 e 100 del registro ricorsi 2011.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2012 il Giudice relatore Sabino Cassese;

uditi gli avvocati Bruno Barel e Luigi Manzi per la Regione Veneto, Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- La Regione Veneto (reg. ric. n. 100 del 2011) ha impugnato l'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per violazione degli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 94 del 2011) ha impugnato diverse disposizioni del suddetto decreto-legge n. 98 del 2011, censurando, tra l'altro, l'articolo 17, commi 1, lettera *d*), e 6, per violazione degli artt. 117 e 119 Cost., dell'art. 48 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché del principio di leale collaborazione.

2.- Le disposizioni censurate dalle ricorrenti sono contenute nell'articolo 17 del decreto-legge n. 98 del 2011, intitolato «Razionalizzazione della spesa sanitaria», e dettano misure in materia di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (cosiddetto ticket).

2.1.- L'art. 17, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, prevede che il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il periodo 2013-2014 sia determinato con intesa tra Stato e Regioni da stipulare entro il 30 aprile 2012. Qualora la predetta intesa non sia raggiunta entro tale termine e al fine di assicurare che le Regioni rispettino l'equilibrio di bilancio sanitario, la lettera *d*) del medesimo comma prevede che, «a decorrere dall'anno 2014, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri], su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono introdotte misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. Le misure di compartecipazione sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente già disposte dalle Regioni e sono finalizzate ad assicurare, nel rispetto del principio di equilibrio finanziario, l'appropriatezza, l'efficacia e l'economicità delle prestazioni. La predetta quota di compartecipazione non concorre alla determinazione del tetto per l'assistenza farmaceutica territoriale. Le regioni possono adottare provvedimenti di riduzione delle predette misure di compartecipazione, purché assicurino comunque, con misure alternative, l'equilibrio economico finanziario, da certificarsi preventivamente da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005».

2.2.- L'art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011 stabilisce che «Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010], attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera *c*), dell'intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, per l'anno 2011 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 [Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica], convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 [Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78], e dall'articolo 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2011], è incrementato di 105 milioni di euro per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, con riferimento al periodo compreso tra il 1° giugno 2011 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere *p*) e *p-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296



[Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007], e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 [Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria], convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 [Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria]».

L'art. 1, comma 796, lettera *p*), della legge n. 296 del 2006 prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non è, comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati».

La lettera *p-bis*) del medesimo comma 796 dispone che «per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera *p*), fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e 834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base della stima degli effetti della complessiva manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anziché applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono alternativamente: 1) adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella regione interessata è subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005; 2) stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo».

3.- La Regione Veneto ha impugnato l'art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011 per violazione degli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

3.1.- Ad avviso della Regione Veneto, la reintroduzione del cosiddetto ticket, ricadendo nell'ambito di materie di competenza legislativa concorrente, quali la «tutela della salute» e il «coordinamento della finanza pubblica», e incidendo sull'autonomia finanziaria delle Regioni, avrebbe dovuto essere preceduta dalla ricerca di un'intesa tra Stato e Regioni. La disposizione censurata, quindi, violerebbe innanzitutto il principio di leale collaborazione.

In secondo luogo, la determinazione del corrispettivo dovuto dai cittadini non esenti per la prestazione di assistenza specialistica ambulatoriale «non può dirsi principio fondamentale, bensì rappresenta una disciplina di dettaglio». L'art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011 sarebbe dunque in contrasto con il sistema di competenze legislative e amministrative delineato dagli artt. 117 e 118 Cost. e con l'autonomia finanziaria regionale di cui all'art. 119 Cost.

La ricorrente lamenta, poi, la lesione dell'art. 97 Cost., in quanto l'introduzione della nuova disciplina in materia di ticket comporterebbe la necessità di riorganizzare il servizio sanitario della Regione Veneto, in contrasto con il principio di buon andamento. Inoltre, dato che lo Stato non avrebbe predisposto idonei strumenti di monitoraggio «a presidio dell'area degli assistiti "esonerati" da ogni onere», la disposizione censurata finirebbe per «premiare le Regioni non virtuose rispetto alle altre, in palese conflitto con ogni regola essenziale di efficienza, economicità e responsabilità amministrativa».

La Regione Veneto deduce, infine, la violazione del principio di eguaglianza, in quanto l'istituzione del ticket fisso da parte della legge n. 296 del 2006 «rispondeva a esigenze generali di finanza pubblica», laddove l'applicabilità della medesima misura, disposta dall'art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011 avrebbe lo scopo di «porre rimedio a un deficit di finanziamento statale alle Regioni» e avrebbe quindi un obiettivo discriminatorio, diventando «un'imposta addizionale».

3.2.- Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le censure siano dichiarate inammissibili o, comunque, non fondate.

Innanzitutto, l'Avvocatura generale dello Stato osserva che la reintroduzione del ticket sanitario per prestazioni specialistiche, prevista dall'art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, discenderebbe dall'applicazione dell'intesa tra Stato e Regioni del 3 dicembre 2009, sottoscritta anche dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province auto-



nome di Trento e di Bolzano, e avente per oggetto il Patto per la salute 2010-2012. Di conseguenza, «tenuto conto che la Regione ha contestato la legittimità di disposizioni, da essa stessa condivise in sede pattizia», il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di interesse. Inoltre, la difesa dello Stato rileva l'inammissibilità delle censure relative alla violazione degli artt. 3, 32 e 97 Cost.

Nel merito, l'Avvocatura generale dello Stato sostiene che le disposizioni impugnate sono riconducibili a principi in materia del coordinamento della finanza pubblica, e quindi non si sarebbe determinata una violazione dell'art. 117 Cost. La difesa dello Stato, inoltre, nega che vi sia stata violazione del principio di leale collaborazione, dato che, a seguito dell'entrata in vigore della disposizione impugnata, è stato convocato un «Tavolo tecnico» per la verifica delle misure di compartecipazione, al fine di esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera p-bis), della legge n. 296 del 2006, e che il «Tavolo tecnico» ha rilevato che il ticket deve applicarsi *ope legis*.

3.3.- Con memoria depositata il 27 marzo 2012, la Regione Veneto ha replicato all'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Innanzitutto, la Regione ritiene non fondate le eccezioni di inammissibilità, in quanto la violazione dei parametri invocati dalla Regione, diversi da quelli compresi nel Titolo V della Parte II della Costituzione, inciderebbe «sulle prerogative costituzionali della Regione», perché la disciplina del ticket avrebbe «l'effetto di sconvolgere l'assetto e l'equilibrio faticosamente conseguiti con l'attuale regolazione del sistema sanitario regionale veneto e di dirottare parte della domanda verso il mercato privato, con immediato nocumento, anche finanziario, per la Regione». In secondo luogo, la Regione Veneto osserva che il Patto per la salute 2010-2012 si sarebbe limitato «a prevedere il reperimento da parte dello Stato di risorse aggiuntive per incrementare il livello di finanziamento della sanità regionale», ma che in tale intesa non sarebbe stato espresso alcun «assenso "al buio" [da parte delle Regioni] a qualsivoglia misura concreta (come il ticket) che lo Stato scegliesse poi di adottare, tra le tante astrattamente possibili».

Quanto alla violazione del principio di leale collaborazione, la difesa regionale osserva che il Patto per la salute relativo al triennio 2010-2012 si sarebbe limitato a prevedere che lo Stato reperisca risorse aggiuntive per incrementare il livello di finanziamento della sanità regionale, ma non le individuava in alcun modo, e che quindi l'introduzione di una misura specifica quale il ticket non potrebbe ritenersi coperta dal Patto stesso. Né varrebbe a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione la previsione, «a valle», di accordi sostitutivi del ticket, dato che «sarebbe ormai definito e non più negoziabile l'obbligo di prelevare dagli assistiti non esenti degli importi giustificati». La Regione Veneto ribadisce, infine, che la reintroduzione del ticket violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in quanto essa non avrebbe finalità di tipo perequativo, ma perseguirebbe lo scopo di ottenere un «surrettizio alleggerimento delle posizioni finanziarie di alcune Regioni rispetto ad altre».

4.- La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato l'art. 17, commi 1, lettera d), e 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, per contrasto con gli artt. 117, commi terzo e sesto, e 119, commi primo, secondo e quarto, Cost., nonché dell'art. 48 dello statuto regionale e del principio di leale collaborazione.

4.1.- La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia rileva che entrambe le disposizioni impugnate, che potrebbero trovare giustificazione nei confronti delle Regioni ordinarie, sarebbero invece illegittime nei suoi confronti. La ricorrente sostiene che nei propri confronti lo Stato non avrebbe titolo per dettare norme di coordinamento finanziario che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria, in quanto la Regione provvede autonomamente ed integralmente al finanziamento della sanità regionale, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). Di conseguenza, ad avviso della ricorrente, entrambe le disposizioni censurate violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, e l'autonomia finanziaria della Regione, sotto il profilo della disponibilità delle spese, risultante sia dall'art. 48 dello statuto regionale, sia dall'art. 119, commi primo, secondo e quarto, Cost., applicabile alla Regione per effetto dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

4.2.- Con riferimento specifico all'art. 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 98 del 2011, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia lamenta la violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., perché, anche laddove si ammettesse il potere dello Stato di imporre misure di contenimento della spesa sanitaria nei confronti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ciò dovrebbe avvenire, nell'ambito di una materia di competenza concorrente quale il coordinamento della finanza pubblica, in via legislativa e non - come previsto dalla norma censurata - in via regolamentare. La Regione rileva, poi, che tale disposizione violerebbe anche il principio di leale collaborazione, in quanto «non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni».

4.3.- Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le censure siano dichiarate inammissibili, o, comunque, non fondate.



L'Avvocatura generale dello Stato osserva che la reintroduzione del ticket sanitario per prestazioni specialistiche sarebbe meramente applicativa del Patto per la salute 2010-2012 e che, dato che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha espresso il proprio assenso in tale sede, il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di interesse. Inoltre, ad avviso della difesa dello Stato, la Regione autonoma, nel sostenere che il legislatore avrebbe trattato diversamente le Regioni ordinarie rispetto a quelle a statuto speciale, avrebbe «in sostanza» lamentato la violazione del principio di eguaglianza, e tale censura sarebbe inammissibile.

Nel merito, l'Avvocatura generale dello Stato rileva che le disposizioni impugnate sono da ricondurre nell'ambito della materia «coordinamento della finanza pubblica» e che in tale materia «è incontestabile che il legislatore poteva intervenire nei confronti di tutte le Regioni, anche quelle a statuto speciale». Quanto alla censura relativa al solo art. 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 98 del 2011 la difesa dello Stato osserva che le misure di compartecipazione sarebbero state introdotte per via legislativa, laddove il regolamento di delegificazione dovrebbe intervenire «esclusivamente per fissare la modulazione delle specifiche misure da applicare nelle diverse aree di spesa».

4.4.- Con memoria depositata il 26 marzo 2012, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha replicato all'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

La difesa regionale rileva, innanzitutto, che l'eccezione di inammissibilità della censura fondata sulla violazione dell'art. 3 Cost. non sarebbe pertinente, dato che la Regione autonoma non aveva invocato tale parametro. Quanto al Patto per la salute 2010-2012, che avrebbe - ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato - previsto la reintroduzione del ticket, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia osserva che in tale intesa la partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria è menzionata in modo del tutto generico; inoltre, poiché l'intesa fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, non potrebbe essere interpretata quale un preventivo assenso, da parte di tali Regioni, alla reintroduzione del ticket.

Nel merito, la ricorrente ribadisce che, poiché la Regione stessa «non partecipa al riparto del Fondo sanitario nazionale ma finanzia la propria sanità con risorse autonome», lo Stato non avrebbe titolo per dettare norme di coordinamento della finanza pubblica in materia sanitaria. Infine, la difesa regionale osserva che l'art. 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 98 del 2011 si limita a prevedere l'introduzione delle misure di compartecipazione, demandandone la disciplina al regolamento.

Considerato in diritto

1.- La Regione Veneto (reg. ric. n. 100 del 2011) ha impugnato l'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 94 del 2011) ha impugnato diverse disposizioni del suddetto decreto-legge n. 98 del 2011, censurando, tra l'altro, l'articolo 17, commi 1, lettera d), e 6.

In considerazione della loro connessione oggettiva, i giudizi riguardanti l'art. 17, commi 1, lettera d), e 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, devono essere riuniti, riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni del medesimo decreto-legge censurate dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2.- Ciò premesso, ai fini dell'ordine della trattazione, sono esaminati dapprima i profili di censura riguardanti l'art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, e, poi, quelli concernenti il comma 1, lettera d), del medesimo articolo.

3.- Le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto hanno impugnato l'art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, deducendo la violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione. Inoltre, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia lamenta la violazione dell'art. 48 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), mentre la Regione Veneto deduce la violazione degli artt. 3, 32, 97 e 118 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

3.1.- In via preliminare, è opportuno ricostruire il quadro normativo entro cui si colloca l'art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, riguardante le modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (cosiddetto ticket).

Il ticket di dieci euro per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati e il ticket di venticinque euro per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero sono stati introdotti con l'art. 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007). La lettera p-bis del medesimo comma 796 ha consentito alle Regioni che non intendessero applicare il ticket di dieci euro per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p), di ricorrere a misure alternative di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.



Successivamente, l'art. 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha «abolito» il ticket di dieci euro per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per il triennio 2009-2011. Il comma 21 del medesimo articolo ha lasciato, comunque, alle Regioni la possibilità di continuare ad applicarlo, «in misura integrale o ridotta».

Infine, l'art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, censurato dalle ricorrenti, stabilisce che «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere *p*) e *p-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133». La disposizione impugnata, dunque, mira a ripristinare anticipatamente l'efficacia della disciplina del ticket introdotta nel 2006 e poi temporaneamente «abolita».

3.2.- Va innanzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità, sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, per difetto di interesse a ricorrere delle Regioni. Ad avviso della difesa dello Stato, la reintroduzione del ticket prevista dall'art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011 discenderebbe dall'applicazione dell'intesa tra Stato e Regioni del 3 dicembre 2009, sottoscritta anche dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, avente per oggetto il Patto per la salute 2010-2012. Tale Patto, però, da un lato, non dispone la reintroduzione del predetto ticket, ma si limita a prevedere che vengano introdotte misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (art. 5, comma 1, lettera *c*); dall'altro lato, per quanto riguarda la posizione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, l'intesa fa comunque salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 20). Non si può ritenere, dunque, che con il Patto per la salute 2010-2012 le ricorrenti abbiano espresso un assenso preventivo alla reintroduzione dello specifico ticket previsto dall'art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Vanno poi dichiarate inammissibili le censure prospettate dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 Cost. Le Regioni possono invocare, nel giudizio di costituzionalità in via principale, parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V della Parte seconda della Costituzione solo laddove la lamentata violazione ridondi sul riparto di competenze tra Stato e Regioni (sentenze n. 22 del 2012, n. 33 del 2011, n. 156, n. 52 e n. 40 del 2010). Nel caso in esame, la Regione Veneto si limita ad addurre una motivazione generica circa il modo in cui la asserita violazione dei parametri invocati si rifletterebbe su tale riparto.

3.3.- Si passa ad esaminare il merito delle questioni riguardanti l'art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011.

3.3.1.- Ad avviso della Regione Veneto, la disposizione censurata detterebbe una disciplina di dettaglio nelle materie di competenza concorrente «tutela della salute» e «coordinamento della finanza pubblica» (art. 117 Cost.), e inciderebbe sull'autonomia finanziaria della Regione (art. 119 Cost.), che non potrebbe scegliere come reperire le risorse da destinare alla gestione del servizio sanitario. La norma impugnata, inoltre, lederebbe l'art. 118 Cost. e il principio di leale collaborazione.

La questione non è fondata.

Questa Corte si è già pronunciata nel senso della non incompatibilità con la Costituzione del cosiddetto ticket introdotto dall'art. 1, comma 796, lettera *p*), della legge n. 296 del 2006, in quanto la disciplina in materia di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie persegue un duplice scopo: «l'esigenza di adottare misure efficaci di contenimento della spesa sanitaria e la necessità di garantire, nello stesso tempo, a tutti i cittadini, a parità di condizioni, una serie di prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza (entrambe fornite di basi costituzionali [...])» (sentenza n. 203 del 2008). Tali argomentazioni si applicano anche alla disposizione impugnata nel presente giudizio, la quale non introduce una nuova disciplina, ma si limita a ripristinare anticipatamente l'efficacia del ticket previsto dall'art. 1, comma 796, lettera *p*), della legge n. 296 del 2006. Di conseguenza, l'art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011 non viola gli artt. 117, 118 e 119 Cost.

La disposizione censurata, poi, prevede l'applicazione non solo della lettera *p*) dell'art. 1, comma 796, della legge n. 296 del 2006, contenente la disciplina del ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale degli assistiti non esentati, ma anche della lettera *p-bis*) del medesimo comma 796. Quest'ultima previsione, come anticipato, consente alle Regioni di adottare due tipi di misure alternative al ticket di dieci euro: l'introduzione di misure di partecipazione, previa verifica di equivalenza, sotto il profilo dell'equilibrio economico-finanziario e dell'appropriatezza, da parte del «Tavolo tecnico», oppure la stipula di un accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione di ulteriori misure alternative. La disposizione impugnata, quindi, lascia «alle Regioni la possibilità di scegliere in un ventaglio di “strumenti concreti da utilizzare per raggiungere [gli] obiettivi [di riequilibrio finanziario]”, condizione in presenza della quale questa Corte ha escluso l'illegittimità di misure statali in materia di



contenimento della spesa pubblica (sentenza n. 341 del 2009). Ne discende, in primo luogo, che, anche sotto questo profilo, l'art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011 non presenta alcun contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 Cost.; in secondo luogo, che la possibilità per le Regioni di scegliere tra diverse soluzioni, tra le quali quella di concludere un accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, esclude la violazione del principio di leale collaborazione.

3.3.2.- La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia censura l'art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché dell'art. 48 dello statuto speciale (relativo all'autonomia finanziaria della Regione), in quanto esso non potrebbe trovare applicazione laddove lo Stato non concorra al finanziamento del servizio sanitario regionale. Ciò si verificherebbe nel caso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia perché, in base all'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è la Regione stessa a provvedere autonomamente e integralmente al finanziamento della sanità locale.

La questione non è fondata.

Come si è prima osservato, la disciplina in materia di ticket, determinando il costo per gli assistiti dei relativi servizi sanitari, non costituisce solo un principio di coordinamento della finanza pubblica diretto al contenimento della spesa sanitaria, ma incide anche sulla quantità e sulla qualità delle prestazioni garantite, e, quindi, sui livelli essenziali di assistenza. La misura della compartecipazione deve essere omogenea su tutto il territorio nazionale, «giacché non sarebbe ammissibile che l'offerta concreta di una prestazione sanitaria rientrante nei LEA si presenti in modo diverso nelle varie Regioni», considerato che «dell'offerta concreta fanno parte non solo la qualità e quantità delle prestazioni che devono essere assicurate sul territorio, ma anche le soglie di accesso, dal punto di vista economico, dei cittadini alla loro fruizione» (sentenza n. 203 del 2008). E ciò vale anche rispetto alle Regioni a statuto speciale che sostengono il costo dell'assistenza sanitaria nei rispettivi territori, in quanto «la natura stessa dei cosiddetti LEA, che riflettono tutele necessariamente uniformi del bene della salute, impone di riferirne la disciplina normativa anche ai soggetti ad autonomia speciale» (sentenza n. 134 del 2006).

La disciplina del settore sanitario, del resto, è interamente improntata al principio di leale cooperazione. A partire dal 2000, lo Stato e le Regioni stipulano particolari intese, denominate «Patti per la salute», volte a garantire l'equilibrio finanziario e i livelli essenziali delle prestazioni per il successivo triennio. Sarebbe contraddittorio escludere, in base al solo argomento dell'autosufficienza finanziaria nel settore sanitario, la legittimità di interventi legislativi statali rispetto alle Regioni a statuto speciale, laddove queste ultime, appunto attraverso le intese, partecipano sia alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia alla determinazione delle modalità di finanziamento dei cosiddetti LEA. In tale contesto, le Regioni a statuto speciale hanno la possibilità di far valere la specificità - sotto il profilo finanziario - della propria posizione.

Da quanto osservato si evince anche la differenza tra il caso in esame e il precedente che ha dato luogo alla sentenza n. 341 del 2009, richiamata dalla ricorrente. In quella occasione erano state impugnate le disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che prevedevano non la reintroduzione del ticket, come nel presente giudizio, ma la sua abolizione per il triennio 2009-2011, pur lasciando alle Regioni la possibilità di continuare ad applicarlo, «in misura integrale o ridotta», o di introdurre altre forme di partecipazione ai costi.

4.- La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato l'art. 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 98 del 2011. Tale disposizione prevede che - nel caso in cui non sia stata raggiunta un'intesa tra lo Stato e le Regioni entro il 30 aprile 2012 - siano introdotte misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Tali misure di compartecipazione devono essere «aggiuntive rispetto a quelle eventualmente già disposte dalle Regioni» e «finalizzate ad assicurare, nel rispetto del principio di equilibrio finanziario, l'appropriatezza, l'efficacia e l'economicità delle prestazioni». Inoltre, l'art. 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 98 del 2011 lascia la possibilità alle Regioni di adottare provvedimenti di riduzione delle predette misure di compartecipazione «purché assicurino comunque, con misure alternative, l'equilibrio economico finanziario, da certificarsi preventivamente da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti».

4.1.- Ad avviso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, l'art. 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 98 del 2011 violerebbe innanzitutto l'art. 117, sesto comma, Cost., perché le misure di contenimento della spesa sanitaria sarebbero espressione di principi fondamentali nelle materie del coordinamento della finanza pubblica e della tutela della salute, ambiti di competenza concorrente in cui sarebbe preclusa allo Stato l'emanazione di atti regolamentari.

La questione è fondata, nei termini di seguito precisati.



Le misure di compartecipazione ai costi dell'assistenza farmaceutica attengono sia ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la cui determinazione è riservata alla potestà legislativa esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.), sia al coordinamento della finanza pubblica e alla tutela della salute, oggetto della potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.). Nella disciplina del ticket, l'«intreccio» e la «sovrapposizione di materie» non rendono possibile «individuare una prevalente» (sentenza n. 330 del 2011), né tracciare una «precisa linea di demarcazione» tra le competenze (sentenza n. 200 del 2009).

Lo Stato può esercitare la potestà regolamentare solo nelle materie nelle quali abbia competenza esclusiva (da ultimo, sentenze n. 149 e n. 144 del 2012), non in un caso, come quello in esame, caratterizzato da una «concorrenza di competenze» (sentenza n. 50 del 2005). Va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 98 del 2011, nella parte in cui prevede che le misure di compartecipazione siano introdotte «con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

4.2.- La natura parziale della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 98 del 2011 non consente l'assorbimento degli ulteriori profili di censura, riferiti agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., e al principio di leale collaborazione.

Tali censure non sono fondate.

In primo luogo, come già rilevato, le misure statali in materia di ticket, essendo volte, sia a coordinare la finanza pubblica, sia a garantire prestazioni essenziali per assicurare il diritto alla salute, trovano applicazione anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale che sostengono autonomamente il costo del proprio sistema sanitario.

In secondo luogo, la disposizione censurata non solo prevede che le Regioni abbiano la possibilità di adottare provvedimenti di riduzione delle predette misure di compartecipazione «purché assicurino comunque [...] l'equilibrio economico finanziario», ma trova applicazione esclusivamente nel caso in cui non venga stipulata un'intesa tra lo Stato e le Regioni, talché non si determina alcuna violazione del principio di leale collaborazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;

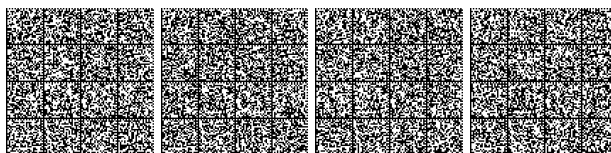
riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede che le misure di compartecipazione siano introdotte «con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, promossa, in relazione agli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, promossa, in relazione agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, promossa, in relazione agli artt. 117, commi terzo e sesto, e 119, commi primo, secondo e quarto, Cost., nonché all'art. 48 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe;



5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 98 del 2011, promossa, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, *Presidente*

Sabino CASSESE, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

T_120187

N. 188

Sentenza 4 - 16 luglio 2012

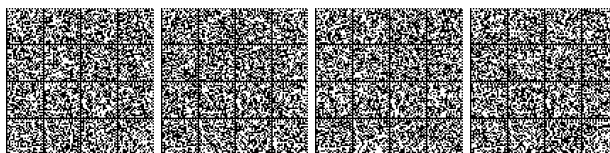
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Procedimento amministrativo - Edilizia e urbanistica - Istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Applicazione agli interventi edilizi - Decorso del termine di 30 giorni assegnato all'amministrazione per vietare la prosecuzione dell'attività iniziata in difetto di requisiti e presupposti - Previsione di un ulteriore potere di intervento dell'amministrazione in presenza di un pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Questione prospettata sull'assunto che la norma censurata escluda il potere generale di autotutela attribuito all'amministrazione dal comma 3 dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990 - Mancanza di nesso logico e giuridico tra il dubbio interpretativo e la norma censurata - Inammissibilità della questione.

- D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 6, comma 1, lett. a).
- Costituzione, artt. 3, 97, 114, 117, terzo comma, e 118.

Procedimento amministrativo - Edilizia e urbanistica - Istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Applicazione agli interventi edilizi - Decorso del termine di 30 giorni assegnato all'amministrazione per vietare la prosecuzione dell'attività iniziata in difetto di requisiti e presupposti - Previsione di un ulteriore potere di intervento dell'amministrazione in presenza di un pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale nonché previsione di salvezza delle disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserita lesione dei principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione - Asserita violazione della potestà legislativa e amministrativa regionale nella materia concorrente del governo del territorio - Questione prospettata sull'assunto che la norma censurata escluda il potere generale di autotutela attribuito all'amministrazione dal comma 3 dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990 - Erroneità dell'assunto interpretativo - Inammissibilità della questione.

- D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 6, comma 1, lett. b).
- Costituzione, artt. 3, 97, 114, 117, terzo comma, e 118.



LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, promosso dalla Regione Emilia-Romagna con ricorso notificato il 12 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 18 ottobre 2011 ed iscritto al n. 120 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 12 ottobre 2011 e depositato il successivo 18 ottobre (reg. ric. n. 120 del 2011) la Regione Emilia-Romagna ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, in riferimento agli articoli 3, 97, 114, 117 e 118 della Costituzione.

La disposizione impugnata apporta modifiche ai commi 4 e 6-*bis* dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Il testo originario dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990 è stato sostituito dall'art. 49, comma 4-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha sostituito l'istituto della denuncia di inizio attività (DIA) con quello della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

La ricorrente premette di avere a suo tempo impugnato l'art. 49, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, deducendo che con esso l'istituto della SCIA sarebbe stato attratto illegittimamente alla competenza esclusiva dello Stato (reg. ric. n. 106 del 2010) e di avere in seguito impugnato anche l'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106 (reg. ric. n. 91 del 2011), nella parte in cui prevede che la SCIA trovi applicazione in materia edilizia e nella parte in cui, aggiungendo un comma 6-*bis* all'art. 19 della legge n. 241 del 1990, riduce a trenta giorni, proprio in tale ultima materia, il termine generale di sessanta giorni assegnato all'amministrazione dal precedente comma 3 per vietare la prosecuzione dell'attività conseguente a SCIA e rimuoverne gli effetti dannosi, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti.

Per effetto di tali interventi normativi, prosegue la ricorrente, deve ritenersi che l'attività edilizia, di regola, si avvia a seguito della presentazione della SCIA, e sarebbe possibile argomentare che, decorso il termine di trenta giorni appena ricordato, l'amministrazione potrebbe intervenire a tutela dell'ordinato sviluppo del territorio, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 241 del 1990, «solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento



dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente».

In particolare, questa conclusione deriverebbe, o comunque troverebbe conferma, proprio dall'art. 6, comma 1, lettera *a*), attualmente impugnato, con il quale l'esercizio del potere di intervento dell'amministrazione indicato dal comma 4 è stato subordinato al decorso non solo del termine di sessanta giorni stabilito dal comma 3, ma anche a quello dimezzato di trenta giorni, stabilito, per la sola attività edilizia, dal comma 6-*bis*.

A propria volta, l'art. 6, comma 1, lettera *b*), censurato con l'odierno ricorso, conferma l'applicabilità delle disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo *A*) e dalle leggi regionali, «fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4». La ricorrente reputa che, così disponendo, il legislatore avrebbe ribadito che nessun provvedimento repressivo dell'abuso edilizio potrebbe venire adottato al di fuori dei limitati casi indicati dal comma 4 dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990.

In altri termini, secondo la ricorrente, la norma impugnata potrebbe essere interpretata nel senso che, esaurito il termine di trenta giorni concesso dall'art. 19, comma 3, per vietare la prosecuzione dell'attività conseguente a una SCIA, e non ricorrendo alcuno dei casi tassativi presi in esame dal comma 4, l'amministrazione non possa in alcun modo intervenire in presenza di un abuso edilizio, neppure per mezzo del potere di autotutela di cui agli artt. 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990, che le è attribuito dal comma 3 dell'art. 19.

La Regione Emilia-Romagna sostiene che, se così interpretata, la disposizione impugnata lederebbe la sua competenza legislativa concorrente in materia di governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.), poiché i limiti all'intervento regionale sarebbero rigidamente e dettagliatamente stabiliti dalla legge dello Stato, e la competenza amministrativa garantita dall'art. 118 Cost. relativamente alle funzioni repressive dell'abusivismo edilizio.

Inoltre, il divieto di intervenire a tutela dell'ordinato sviluppo del territorio, una volta consumatosi il breve termine di trenta giorni garantito dal comma 6-*bis* dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, sarebbe manifestamente irragionevole e contrario al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, venendo a ledere gli artt. 3 e 97 Cost., con ridondanza sulle attribuzioni regionali.

La ricorrente, tuttavia, sottolinea che l'interpretazione appena ipotizzata non è l'unica possibile, ed anzi andrebbe esclusa alla luce del canone dell'interpretazione costituzionalmente orientata. In particolare, sarebbe doveroso ritenere che il potere di agire in autotutela, previsto dal comma 3 dell'art. 19 non sia limitato per effetto della norma impugnata, potendo venire esercitato ogni volta che ne ricorrano i presupposti, e comunque al di fuori dei casi selezionati dal successivo comma 4.

In altri termini, ove quest'ultimo avesse per oggetto un potere inibitorio altro e ulteriore rispetto all'autotutela, la disposizione censurata si sottrarrebbe ad ogni profilo di doglianza.

2.- Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia rigettato.

L'Avvocatura osserva che, in base all'art. 19 della legge n. 241 del 1990, qualora l'amministrazione non vieti la prosecuzione dell'attività edilizia basata sulla SCIA entro trenta giorni, permangono due distinte ipotesi di intervento pubblico: in primo luogo, ai sensi del comma 3, vi è il generale potere di autotutela, il cui esercizio richiede la sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad agire in tal senso; in secondo luogo, quando anche tale ultimo interesse non ricorra, il comma 4 assicura un "potere inibitorio" degli abusi che possano compromettere i beni ivi indicati.

Così interpretato l'art. 19, andrebbe escluso, anzitutto, che l'impugnato art. 6, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 138 del 2011 abbia il significato attribuitogli dalla ricorrente, giacché esso si limiterebbe a coordinare il comma 4 dell'art. 19 con il seguente comma 6-*bis*, ove il termine di sessanta giorni assegnato dal comma 3 è stato ridotto a trenta in materia edilizia. Inoltre, anche la lettera *b*) dell'art. 6, comma 1, impugnato non comporterebbe alcun limite al potere di autotutela di cui al comma 3.

Per queste ragioni, le censure svolte nel ricorso sarebbero «manifestamente inammissibili ed infondate».

3.- Nell'imminenza dell'udienza pubblica, la Regione Emilia-Romagna ha depositato una memoria.

La ricorrente si dichiara soddisfatta dall'interpretazione della norma impugnata operata dall'Avvocatura generale dello Stato e insiste per l'accoglimento del ricorso nel caso in cui la Corte invece non la condividesse.



Considerato in diritto

1.- La Regione Emilia-Romagna ha promosso questioni di legittimità costituzionale (reg. ric. n. 120 del 2011) dell'articolo 6, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, in riferimento agli articoli 3, 97, 114, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.

La disposizione impugnata interviene sul testo dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), già sostituito dall'art. 49, comma 4-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. Con quest'ultima norma, che la ricorrente ha censurato innanzi alla Corte con il ricorso iscritto al n. 106 del registro ricorsi del 2010, l'istituto della denuncia di inizio attività (DIA) è stato sostituito con quello della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

L'art. 5, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106, ha poi chiarito che la SCIA trova applicazione anche con riguardo agli interventi edilizi precedentemente compiuti con la DIA (con esclusione dei casi in cui la denuncia è alternativa o sostitutiva del permesso di costruire: art. 5, comma 2, lettera *c*), mentre la precedente lettera *b*), numero 2), dello stesso comma ha ridotto, per la sola materia dell'edilizia, da 60 a 30 giorni il termine assegnato all'amministrazione per vietare la prosecuzione dell'attività avviata in carenza dei necessari requisiti e dei presupposti.

La ricorrente ha impugnato (reg. ric. n. 91 del 2011) anche queste ultime previsioni normative, muovendo tra l'altro dall'assunto che esse comprimano indebitamente la potestà legislativa concorrente della Regione in materia di governo del territorio.

Questa Corte, con la sentenza n. 164 del 2012, ha rigettato le censure proposte dalla Regione Emilia-Romagna con i ricorsi appena citati.

La disposizione impugnata con l'odierno ricorso, a parere della ricorrente, avrebbe ulteriormente aggravato i già denunciati vizi, sotto un profilo autonomo ed ulteriore.

Anteriormente all'intervento normativo oggetto di censura, l'art. 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990 già stabiliva che, una volta decorso il termine per vietare la prosecuzione dell'attività iniziata in difetto di requisiti e presupposti, fosse comunque fatto salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21-*quinquies* e 21-*nonies* della medesima legge.

Parimenti, il comma 4 dell'art. 19 stabiliva che «decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente».

L'art. 6, comma 1, lettera *a*), impugnato ha aggiunto al comma 4 la previsione per cui l'intervento dell'amministrazione è consentito decorso il termine di 60 giorni indicato dal comma 3, "ovvero" quello di 30 giorni, come si è visto applicabile alla sola materia edilizia, previsto dal comma 6-*bis*, come modificato dall'art. 5, comma 2, lettera *b*), numero 2), del decreto-legge n. 70 del 2011.

L'art. 6, comma 1, lettera *b*), impugnato, a propria volta, ha modificato il comma 6-*bis*, stabilendo che, nei casi di SCIA, restano ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui "al comma 4", ovvero fatto salvo il potere di intervento configurato in presenza di un pericolo di danno per i beni giuridici ivi elencati.

La Regione ricorrente paventa una possibile interpretazione delle norme impugnite in base alla quale il comma 4 dell'art. 19 restringerebbe il potere di intervento successivo delle amministrazioni locali preposte al governo del territorio, limitandolo ai soli casi indicati, e dunque alle sole ipotesi in cui si manifesti un potenziale pregiudizio agli interessi primari selezionati dal legislatore, mentre il comma 6-*bis*, subordinando l'attività di vigilanza sullo sviluppo del territorio al rispetto del solo comma 4, implicherebbe che lo stesso potere generale di autotutela decisoria assicurato dal comma 3 non sia più esercitabile nella materia edilizia, in quanto surrogato dal potere conferito dal comma 4.

A parere della ricorrente, le norme impugnite, ove fossero così interpretate, lederebbero gli artt. 114, 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto disposizioni dettagliate di governo del territorio capaci di vanificare l'allocatione delle



funzioni amministrative proprie di tale materia, ed inoltre gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto introdurrebbero, in danno delle competenze locali, restrizioni irragionevoli e contrarie al principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

2.- È giurisprudenza di questa Corte che nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale non è preclusa la proposizione di questioni prospettate con finalità interpretative, laddove si deduca l'illegittimità della norma estrapolabile dalla disposizione oggetto di ricorso mediante processo esegetico e nel caso in cui simile operazione non sia implausibile e irragionevolmente scollegata dal testo di detta disposizione (sentenza n. 249 del 2005; inoltre, sentenza n. 88 del 2007; ordinanza n. 342 del 2009).

È appunto questa la situazione oggetto delle questioni promosse dalla Regione Emilia-Romagna, giacché il vizio di costituzionalità che viene denunciato si concretizzerebbe, a parere della ricorrente, solo nell'ipotesi, possibile ma non necessaria, in cui venisse condiviso dall'interprete il percorso ermeneutico sopra descritto e paventato.

Conclusione opposta dovrebbe trarsi, invece, qualora la disposizione censurata permettesse di escludere che sia venuto meno, in materia edilizia, il potere di autotutela attribuito all'amministrazione dal comma 3 dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990; in tal caso, infatti, permarrebbero integre le attribuzioni locali in tema di repressione dell'abusivismo edilizio.

3.- La Corte osserva, anzitutto, che il dubbio interpretativo formulato dalla ricorrente non ha alcun nesso logico e giuridico con l'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011, con cui il legislatore si è limitato a coordinare il comma 4 dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, come introdotto dall'art. 49, comma 4-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, con la previsione normativa sopraggiunta, secondo cui, per la sola materia edilizia, il termine concesso all'amministrazione per vietare l'attività è di 30 giorni, anziché di 60.

La questione avente ad oggetto questa previsione normativa è perciò inammissibile, dato che in nessun modo da essa può alimentarsi il vizio di costituzionalità denunciato dalla ricorrente. Viceversa, non è priva di plausibilità l'interpretazione che collega all'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 138 del 2011 l'esclusione del potere di autotutela di cui al comma 3 dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, a vantaggio dei soli interventi repressivi indicati dal comma 4.

Una simile ipotesi esegetica poteva delinearsi già alla luce del testo originario introdotto dall'art. 49, comma 4-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, ma non si può negare che ad essa possa, in linea astratta, conferire nuovo impulso il sopraggiunto dato normativo oggetto del ricorso. Quest'ultimo, pertanto, ben può essere sottoposto al vaglio di questa Corte con riferimento alla lesione costituzionale che potrebbe derivare dalla sua interpretazione.

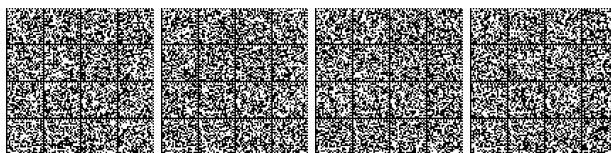
4.- La questione di costituzionalità vertente sull'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 138 del 2011, per quanto originata da un plausibile dubbio sul significato della disposizione, è ugualmente inammissibile, giacché l'interpretazione da cui deriverebbe il vulnus costituzionale, temuto dalla ricorrente, è erronea, come ha sostenuto anche l'Avvocatura dello Stato.

La disposizione impugnata, infatti, può e deve essere letta nel senso che essa non esclude il ricorso, da parte dell'amministrazione, al potere di autotutela previsto dal comma 3 dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, in aggiunta alla ulteriore potestà di intervento configurata dal comma 4. Il suo significato, infatti, non può essere compreso se la norma non viene inserita nel più ampio contesto costituito dalla configurazione normativa dei poteri amministrativi di repressione dell'abuso edilizio con cui il legislatore ha inteso accompagnare e completare la riforma dei titoli abilitativi all'edificazione, culminata con l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività.

Il rilevante interesse costituzionale (cui largamente partecipa il sistema regionale e delle autonomie locali: sentenza n. 196 del 2004) al controllo pubblico, a garanzia di un armonico sviluppo del territorio che ne preservi l'integrità, non potrebbe, infatti, essere completamente posposto alle pur rilevanti finalità di semplificazione e accelerazione valorizzate mediante la SCIA (sentenza n. 151 del 1986) se il legislatore non si fosse nel contempo premunito di assicurare un rimedio che, per i casi di più grave sacrificio del bene pubblico, possa consentire di superare l'affidamento ingenerato dalla SCIA stessa.

A tal fine, l'attribuzione all'autorità amministrativa del potere di incidere in autotutela sugli effetti della SCIA, pur dopo l'esaurimento del breve termine concesso per vietare l'attività edilizia, opera quale corollario della linea di tendenza alla semplificazione normativa e allo snellimento delle procedure amministrative.

Tale attribuzione, infatti, anche in ossequio al principio costituzionale di buon andamento, formulato dall'art. 97 Cost., viene a compensare, a vantaggio del pur persistente interesse pubblico, il potenziale pregiudizio insito nella contrazione dei modi e dei tempi dell'attività amministrativa. Difatti, sarebbe irragionevole trascurare che, per quanto efficacemente organizzata, non sempre la pubblica amministrazione può disporre di mezzi tali da consentirle di controllare tempestivamente l'intreccio delle numerose e varie iniziative private soggette a controllo.



Per queste ragioni, già nel vigore della normativa sulla denuncia di inizio attività, la giurisprudenza comune non ha dubitato dell'applicabilità del generale potere di autotutela spettante all'amministrazione, fino a che ciò non è stato espressamente riconosciuto dal legislatore con l'art. 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

L'art. 49, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha sostituito il testo dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, ha confermato tale scelta normativa, riproducendo nel comma 3 la clausola di salvezza del potere di autotutela, senza ulteriori distinzioni.

La natura generale della previsione normativa recata dal comma 3, in altri termini, si adatta compiutamente alla materia dell'edilizia, alla quale non vi è ragione per ritenere che non si riferisca. Del resto, si esporrebbe a censura di manifesta irragionevolezza una interpretazione contraria, che venisse a sottrarre gli interessi implicati dal governo del territorio all'applicabilità di un generale istituto del diritto amministrativo, la cui compatibilità con la SCIA è stata riconosciuta dallo stesso legislatore con il citato comma 3. Né si vede, inoltre, per quale ragione l'affidamento ingenerato nei consociati dalla SCIA dovrebbe in sé fruire di una forma di tutela maggiore di quella derivante dall'espresso provvedimento amministrativo, che è sempre potenzialmente cedevole, ove ricorrano le condizioni indicate dagli artt. 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990.

Date tali premesse, l'introduzione, da parte dell'art. 49, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, di un ulteriore potere di intervento pubblico, configurato dal comma 4 dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, riflette la scelta del legislatore non già di depotenziare irragionevolmente la potestà amministrativa rispetto alla SCIA, ma quella, opposta, di assicurare una protezione ulteriore a taluni preminenti beni giuridici, per i quali si è reputata insoddisfacente la sola via dell'autotutela decisoria.

I lavori preparatori relativi all'art. 49, comma 4-*bis*, confermano, da ultimo, l'esattezza di tale interpretazione. Difatti, mentre l'emendamento 49.1000 al disegno di legge n. 2228, approvato dalla V Commissione del Senato della Repubblica il giorno 7 luglio 2010, ometteva ogni riferimento al potere di autotutela, il subemendamento 49.1000/17, approvato il successivo 8 luglio, ha reintrodotto nel comma 3 dell'art. 19 la clausola di salvezza di tale potere, così manifestando chiaramente la volontà del legislatore di mantenere in vita, senza eccezioni, la potestà in questione, affiancandovi quella ulteriore prevista dal comma 4.

Per le ragioni esposte è da escludere che la norma impugnata abbia l'effetto di privare, nella materia edilizia, l'amministrazione del potere di autotutela, che, viceversa, persiste «fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4», cioè congiuntamente all'intervento ammesso in caso di pericolo di danno per gli interessi ivi indicati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, promosse dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli articoli 3, 97, 114, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, *Presidente*

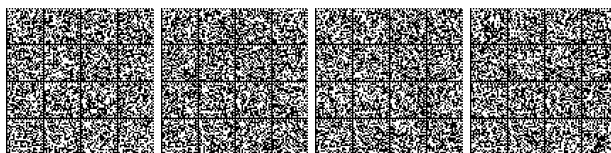
Giorgio LATTANZI, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI



N. 189

Sentenza 4 - 16 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Norme della Provincia di Bolzano - Sospensione della contrattazione collettiva nel triennio 2010-2012 - Ripresa - Previsione di congrui meccanismi tesi a conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi fra i comparti del contratto collettivo di intercomparto - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per mancata coincidenza della norma oggetto della delibera del Consiglio dei ministri e la norma impugnata nel ricorso - Reiezione.

- Legge della Provincia di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15, art. 13, comma 6, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 117, terzo comma; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 9.

Impiego pubblico - Norme della Provincia di Bolzano - Sospensione della contrattazione collettiva nel triennio 2010-2012 - Ripresa - Previsione di congrui meccanismi tesi a conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi fra i comparti del contratto collettivo di intercomparto - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per genericità e indeterminatezza delle censure riferite alle norme statutarie - Reiezione.

- Legge della Provincia di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15, art. 13, comma 6, lett. d).
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 9.

Impiego pubblico - Norme della Provincia di Bolzano - Sospensione della contrattazione collettiva nel triennio 2010-2012 - Ripresa - Previsione di congrui meccanismi tesi a conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi fra i comparti del contratto collettivo di intercomparto - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la norma statale, costituente principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, secondo cui il “blocco” delle procedure contrattuali e negoziali del personale pubblico relative al triennio 2010-2012 ha luogo senza possibilità di recupero - Asserita violazione della competenza statutaria - Asserita violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento in danno dei lavoratori dipendenti residenti in altre aree del territorio nazionale - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.

- Legge della Provincia di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15, art. 13, comma 6, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 117, terzo comma; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 9; d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 9, comma 17.

LA CORTE COSTITUZIONALE

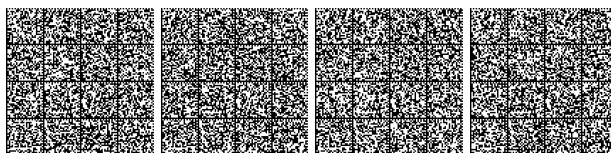
composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, lettera d), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010 n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 - legge finanziaria 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-9 marzo 2011, depositato in cancelleria il 14 marzo 2011 ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2011.



Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2012 il Giudice relatore Franco Gallo;
uditi l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giuseppe Franco Ferrari per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale - spedito il 4 marzo 2011 e ricevuto il 9 marzo 2011 - e depositato il 14 marzo 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni principali di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 - legge finanziaria 2011) e, tra queste, dell'art. 13, comma 6. La difesa dello Stato deduce che detta disposizione viola gli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost. e gli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

1.2.- Il ricorrente, pur menzionando genericamente detto comma 6 dell'art. 13 della legge prov. Bolzano n. 15 del 2010 sia nell'epigrafe che nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, nella motivazione del ricorso fa riferimento alla sola lettera *d*) di tale comma - come introdotta dall'alinea dello stesso - della quale riporta il contenuto e alla quale esclusivamente riferisce i motivi di contrasto con i parametri evocati.

Detti alinea e lettera *d*) del comma 6 dell'art. 13 stabiliscono che: «Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 sono disposte, per quanto concerne i costi del personale, le seguenti misure: [...] *d*) alla ripresa della contrattazione collettiva, dopo la sospensione di cui alla lettera *c*) [secondo la quale: «per il quadriennio 2010-2013 non si dà luogo a contrattazione collettiva per l'adeguamento degli stipendi all'inflazione e per l'aumento del trattamento accessorio, fatta salva la contrattazione per l'erogazione di un'indennità di vacanza contrattuale per il 2010 o per eventuali forme previdenziali o assicurative»], saranno definiti congrui meccanismi tesi a conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi fra i comparti del contratto collettivo di intercomparto».

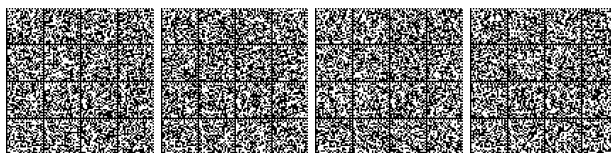
Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, tale disposizione, col prevedere «la possibilità di riallineare i trattamenti economici dopo il blocco contrattuale» disposto dalla lettera *c*) del comma 6 dell'art. 13, si pone in contrasto con la normativa statale dell'art. 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), secondo il quale il «blocco» delle procedure contrattuali e negoziali del personale pubblico relative al triennio 2010-2012 ha luogo «senza possibilità di recupero» («Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [cioè dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sia in regime cosiddetto contrattualizzato sia in regime di diritto pubblico] e successive modificazioni. È fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203»).

Il contrasto con l'indicata normativa statale, contenente un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, comporta, secondo il ricorrente, che le denunciate disposizioni provinciali violano: *a*) l'art. 117, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica; *b*) i limiti delle competenze legislative provinciali stabiliti dagli artt. 8 e 9 dello statuto speciale; *c*) l'art. 3 Cost., in quanto comporta una ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori dipendenti della Provincia autonoma, che potranno conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici dopo la sospensione della contrattazione collettiva, e «i lavoratori dipendenti residenti in altre aree del territorio nazionale».

2.- Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili «oltre che, in ogni caso», manifestamente infondate.

2.1.- Secondo la parte resistente, le questioni promosse sono inammissibili perché: *a*) mentre la delibera di impugnazione del Consiglio dei ministri riguarda la sola lettera *d*) del comma 6 dell'art. 13, nel ricorso predisposto dall'Avvocatura generale dello Stato viene chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'intero comma 6 di detto articolo 13; *b*) tale ultima richiesta non è sorretta da una idonea motivazione, tenuto conto che, nella parte espositiva del ricorso, la difesa dello Stato argomenta in ordine all'illegittimità della sola lettera *d*) del comma 6.

Sempre ad avviso della Provincia autonoma di Bolzano, sarebbe comunque inammissibile la questione promossa in riferimento agli artt. 8 e 9 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige per la sua «genericità e indeterminatezza»,



in quanto il ricorrente si è limitato ad affermare la violazione di tali parametri statutari, senza specificare né quale delle materie in essi menzionate venga, nella specie, in rilievo né quale dei limiti alla potestà legislativa provinciale in essi indicati sia stato violato, rendendo così impossibile l'esercizio del diritto di difesa della Provincia.

2.2.- Nel merito, la Provincia resistente afferma che le doglianze avanzate dal Presidente del Consiglio dei ministri originano da un equivoco. Secondo la Provincia autonoma di Bolzano, la disposizione censurata non ha, in realtà, il significato di assicurare al personale provinciale il recupero delle somme non percepite per effetto della sospensione quadriennale della contrattazione collettiva disposta dalla lettera *c)* dello stesso comma 6 dell'art. 13, ma, piuttosto, quello di porre gradualmente fine alla disparità di trattamento giuridico ed economico del personale dei diversi comparti del contratto collettivo intercomparto - il quale si applica ai comparti del personale: *a)* dell'amministrazione provinciale; *b)* dei comuni, delle case di riposo per anziani e delle comunità comprensoriali; *c)* del servizio sanitario provinciale; *d)* dell'azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e dell'azienda di soggiorno, cura e turismo di Merano - attraverso la previsione di meccanismi tesi a conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi di detti comparti. Poiché la disposizione censurata è stata adottata per garantire la parità di trattamento del personale provinciale appartenente ai diversi comparti, essa costituisce un'attuazione e non una violazione dell'art. 3 Cost. Inoltre, poiché, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, spetta alla Provincia «decidere sulle singole voci di spesa, anche del personale», la disposizione denunciata non potrebbe in nessun modo violare i parametri evocati dal ricorrente.

3.- In prossimità della pubblica udienza, inizialmente fissata il giorno 13 dicembre 2011, la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato una memoria nella quale ribadisce le argomentazioni esposte nel proprio atto di costituzione in giudizio e rinnova le conclusioni in esso rassegnate.

In particolare, la difesa provinciale, dopo avere rinnovato la richiesta di dichiarare inammissibili tutte le questioni promosse e, comunque, quella sollevata in riferimento agli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 670 del 1972, ribadisce quanto al merito che le censure sono frutto, come già chiarito in sede di costituzione in giudizio, di una erronea interpretazione della disposizione impugnata.

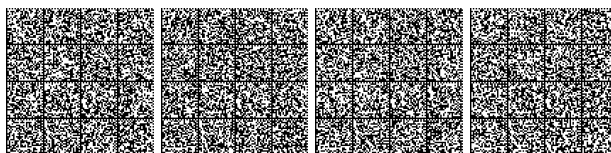
4.- In prossimità della medesima pubblica udienza anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria nella quale deduce che la norma impugnata lede i parametri costituzionali evocati anche se interpretata nel senso prospettato dalla difesa della Provincia resistente, «nella misura in cui il [...] riallineamento [del trattamento retributivo del personale inquadrato nei vari comparti] comporta la concessione di maggiori miglioramenti retributivi al personale dei comparti meno favoriti, che possono costituire recupero (a loro esclusivo favore) degli aumenti non concessi nel periodo interessato dal blocco della contrattazione».

5.- Con decreto del 30 novembre 2011 il Presidente della Corte costituzionale ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della discussione del presente giudizio. Con successivo decreto del 9 dicembre 2011, lo stesso Presidente della Corte costituzionale ha fissato la trattazione dello stesso all'udienza pubblica del 19 giugno 2012.

6.- In prossimità di tale udienza pubblica, la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato un'ulteriore memoria nella quale, nel ribadire le argomentazioni esposte nei propri precedenti atti difensivi e le conclusioni in essi rassegnate, sottolinea l'inconferenza del richiamo, da parte del ricorrente, dell'art. 117, terzo comma, Cost., tenuto conto che la norma denunciata ricade nelle materie «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» (art. 8, numero 1, dello statuto speciale) e «apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori» (art. 9, numero 4, dello statuto speciale), in ordine alle quali la Provincia autonoma ha competenza legislativa, rispettivamente, esclusiva e concorrente.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità di alcune disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 - legge finanziaria 2011). Riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione dei commi 1 e 2 dell'art. 1, nonché delle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 13, devono essere qui esaminate le questioni di legittimità dell'art. 13, comma 6, lettera *d)*, della medesima legge prov. n. 15 del 2010, la quale dispone che: «alla ripresa della contrattazione collettiva, dopo la sospensione di cui alla lettera *c)*, saranno definiti congrui meccanismi tesi a conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi fra i comparti del contratto collettivo di intercomparto». La lettera *c)*, richiamata dalla disposizione impugnata, stabilisce che: «per il quadriennio 2010-2013 non si dà luogo a contrattazione collettiva per l'adeguamento degli sti-



pendi all'inflazione e per l'aumento del trattamento accessorio, fatta salva la contrattazione per l'erogazione di un'indennità di vacanza contrattuale per il 2010 o per eventuali forme previdenziali o assicurative».

Ad avviso del ricorrente, la denunciata lettera *d)* del comma 6 dell'art. 13 contrasta: 1) con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, perché, prevedendo «la possibilità di riallineare i trattamenti economici dopo il blocco contrattuale» disposto per il quadriennio 2010-2013 dalla lettera *c)* dello stesso comma 6, viola il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica stabilito dal comma 17 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo il quale il «blocco» delle procedure contrattuali e negoziali del personale pubblico relative al triennio 2010-2012 ha luogo «senza possibilità di recupero»; 2) con gli artt. 8 e 9 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»), perché, «disponendo [...] la possibilità di riallineare i trattamenti economici dopo il blocco contrattuale, eccede l'ambito della [...] competenza statutaria»; 3) con l'art. 3 della Costituzione, perché crea una ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori dipendenti della Provincia autonoma, che potranno conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici dopo la sospensione della contrattazione collettiva, e «i lavoratori dipendenti residenti in altre aree del territorio nazionale», che tale riallineamento non potranno, invece, ottenere.

2.- La difesa della Provincia autonoma - ritenendo le censure del ricorrente rivolte all'intero comma 6 dell'art. 13 - ha eccepito l'inammissibilità delle questioni promosse perché: *a)* mentre la delibera di impugnazione del Consiglio dei ministri riguarda la sola lettera *d)* del comma 6 dell'art. 13, nel ricorso dell'Avvocatura generale dello Stato viene chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'intero comma 6 di detto articolo 13; *b)* tale ultima richiesta non è sorretta da idonea motivazione, tenuto conto che nella parte espositiva del ricorso la difesa dello Stato argomenta in ordine all'illegittimità della sola lettera *d)* del comma 6.

L'eccezione non è fondata.

Il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri, pur menzionando genericamente il comma 6 dell'art. 13 sia nell'epigrafe che nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, motiva il ricorso facendo riferimento alla sola lettera *d)* di tale comma, della quale riporta il contenuto ed alla quale esclusivamente riferisce i motivi di contrasto con i parametri evocati. Risulta, quindi, inequivoco l'intento del ricorrente di limitare la questione alla lettera *d)* del comma 6, a nulla rilevando che lo stesso abbia poi concluso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale, genericamente, del «comma 6» del citato art. 13. Così interpretato il ricorso, le eccezioni della parte resistente sono prive di fondamento.

3.- La difesa della Provincia autonoma ha ulteriormente eccepito l'inammissibilità della questione promossa in riferimento agli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 670 del 1972 per «genericità e indeterminatezza», perché il ricorrente si è limitato ad affermare la violazione di tali articoli, senza specificare né quale delle materie in essi menzionate venga, nella specie, in rilievo né quale dei vincoli alla potestà legislativa provinciale sia stato violato.

Neppure tale eccezione è fondata.

Il ricorrente, infatti, nell'affermare che la disposizione denunciata «eccede l'ambito della [...] competenza statutaria», non ha dedotto la violazione di alcun «limite» alla potestà legislativa provinciale, ma ha inteso solo affermare che la lettera *d)* del comma 6 dell'art. 13 della legge prov. Bolzano n. 15 del 2010 non rientra in alcuna delle competenze legislative primarie o concorrenti attribuite alle Province autonome dai suddetti articoli dello statuto. Non era perciò necessario riportare nel ricorso l'elenco completo di dette materie.

4.- Nel merito, le questioni non sono fondate perché muovono da un'erronea interpretazione, sia dell'art. 9, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2010, evocato dal ricorrente quale parametro interposto, sia della disposizione denunciata.

4.1.- Il citato parametro interposto stabilisce il principio di coordinamento della finanza pubblica, secondo cui «non si dà luogo [...] alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012» dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e che non vi è «possibilità di recupero». Con tale disposizione, il legislatore ha inteso evitare che il risparmio della spesa pubblica derivante dal temporaneo divieto di contrattazione («non si dà luogo [...] alle procedure contrattuali») possa essere vanificato da una successiva procedura contrattuale o negoziale che abbia ad oggetto il trattamento economico relativo proprio a quello stesso triennio 2010-2012. L'uso, da parte del legislatore statale, dell'espressione «senza possibilità di recupero» costituisce indice sicuro della *ratio legis* di evitare che la contrattazione collettiva successiva al 2012 possa riguardare anche gli anni 2010-2012, attribuendo ai dipendenti gli stessi benefici economici non goduti in tale triennio. Tale interpretazione è imposta dal tenore letterale dell'intero comma 17, il quale, nello stabilire che «non si dà luogo [...] alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012», pone, appunto, un limite temporale all'oggetto della contrattazione, escludendo che questa - in qualunque tempo intervenga



- possa contenere pattuizioni sul trattamento economico «relative» al triennio dal 2010 al 2012. Non può, quindi, sostenersi quanto dedotto dal ricorrente, secondo cui costituisce «recupero» vietato qualsiasi incremento del trattamento economico dei dipendenti pattuito, in sede di contrattazione collettiva, con riferimento ad anni successivi al 2012. Una tale interpretazione del parametro, infatti, oltre a contrastare con la lettera e la *ratio* della norma, sarebbe palesemente irragionevole, perché comporterebbe la preclusione, senza limiti di tempo, della pattuizione di qualsiasi incremento del trattamento economico contrattuale.

4.2.- L'impugnata lettera *d*) del comma 6 dell'art. 13 della legge prov. di Bolzano n. 15 del 2010 stabilisce, come visto, che «alla ripresa della contrattazione collettiva», dopo la sospensione quadriennale dal 2010 al 2013 prevista dalla stessa legge provinciale, «saranno definiti congrui meccanismi tesi a conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi fra i comparti del contratto collettivo di intercomparto». Il «riallineamento», in quanto «progressivo» e successivo alla sospensione della contrattazione, deve essere necessariamente interpretato come avente ad oggetto gli anni successivi al 2013. Esso non comporta, quindi, alcun «recupero» delle dinamiche retributive relative agli anni dal 2010 al 2012, inibite dalla «sospensione» di cui all'art. 9, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2010.

4.3.- Così interpretata, la norma impugnata - indubbiamente emessa nell'esercizio della competenza legislativa provinciale nella materia «disciplina dell'ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» prevista dall'art. 8, numero 1), dello statuto d'autonomia - non contrasta con il principio di coordinamento della finanza pubblica espresso dal citato comma 17 dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, perché questo, come si è visto, vieta solo un «riallineamento» che costituisca un aumento retributivo relativo al triennio dal 2010 al 2012. Ciò esclude, altresì, che il denunciato «riallineamento» determini, in violazione dell'art. 3 Cost., una deroga al generale divieto di «recupero» dei benefici economici non goduti nel suddetto triennio. La normativa censurata, infatti, non determina alcun regime preferenziale in favore dei dipendenti della Provincia, ai quali, al pari di tutti gli altri dipendenti pubblici considerati dalla norma interposta, è fatto divieto solo di recuperare le somme non percepite per effetto del «blocco» della contrattazione relativa agli anni 2010-2012. La normativa impugnata, dunque, è volta soltanto ad evitare la disparità di trattamento tra i vari comparti dell'amministrazione provinciale, riavvicinando gradualmente il loro complessivo regime retributivo.

Ne consegue l'insussistenza della violazione dei parametri costituzionali e statutari evocati dal ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale riguardanti le ulteriori disposizioni contenute nella legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 - legge finanziaria 2011), impugnate con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, lettera d), della medesima legge prov. di Bolzano n. 15 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione nonché agli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il suddetto ricorso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, *Presidente*

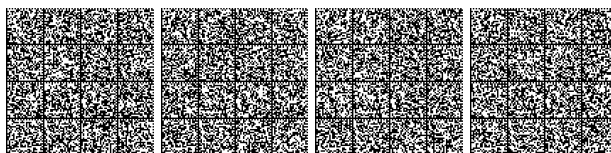
Franco GALLO, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI



N. 190

Ordinanza 4 - 16 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Determinazione dei redditi - Indeducibilità dei costi o delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato - *Ius superveniens* direttamente incidente sulla norma censurata e retroattivamente applicabile, ove più favorevole - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4-*bis*, aggiunto dal comma 8 dell'art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
- Costituzione, artt. 3, 25, 27, 53 e 97

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente

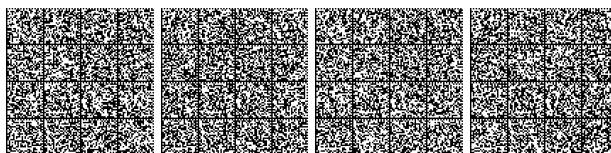
ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 4-*bis*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), aggiunto dal comma 8 dell'art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), promosso dalla Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione staccata di Verona, nel procedimento vertente tra l'ufficio controlli della Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate di Verona e Claudia Meneghello, con ordinanza dell'11 aprile 2011, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2012 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di appello proposto in via principale dall'amministrazione finanziaria ed in via incidentale dalla contribuente avverso una sentenza in cui era stato ritenuto illegittimo il recupero a tassazione, per l'anno 2004, di costi sostenuti in relazione a fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, la Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione staccata di Verona, con ordinanza dell'11 aprile 2011, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, 27, primo comma, 53 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale del comma 4-*bis* dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), aggiunto dal comma 8 dell'art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), secondo il quale: «Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti»;



che, secondo quanto premesso in punto di fatto dalla Commissione tributaria rimettente: a) la ditta individuale Mac Motors di Meneghello Claudia aveva consapevolmente partecipato - attraverso la propria titolare, nei confronti della quale era stato instaurato un procedimento penale - ad un complesso e fraudolento meccanismo di transazioni commerciali intracomunitarie per le quali erano state emesse fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, con l'effetto di realizzare, sotto l'aspetto materiale e psicologico, una fattispecie di evasione dell'IVA avente rilevanza penale, per l'utilizzo, mediante indicazione nelle dichiarazioni annuali e con il fine di evasione dell'imposta sul valore aggiunto, di fatture emesse per operazioni inesistenti (art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, recante «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205»); b) tale ditta, in relazione all'acquisto delle autovetture oggetto di dette operazioni, aveva sostenuto costi effettivi, direttamente funzionali alla produzione di ricavi; c) l'amministrazione finanziaria, oltre a disconoscere la detrazione dell'IVA indicata nelle fatture ed a richiedere il versamento dell'imposta, aveva recuperato a tassazione sia i costi sudetti sia il compenso verosimilmente incassato per la partecipazione al meccanismo fraudolento;

che, con riguardo alla censura relativa agli artt. 3, 25, 27, primo comma, e 97 Cost., il giudice *a quo* deduce che la disposizione impugnata: a) nel prevedere l'indeducibilità di costi effettivamente sostenuti, attribuisce irragionevolmente una connotazione sanzionatoria al prelievo tributario, il quale deve invece fondarsi - come tutti i tributi - sul principio di solidarietà; b) anche a postularne una funzione genericamente "sanzionatoria", prevedrebbe comunque una sanzione di ammontare indeterminato sia nel minimo che nel massimo, non proporzionato alla gravità dell'illecito, perché indipendente dall'ammontare dell'imposta evasa, e influenzato da fattori del tutto casuali (data anche la variabilità del rapporto tra costi e ricavi nei diversi settori);

che da ciò deriverebbe ? prosegue il giudice rimettente ? una lesione dei principi costituzionali di ragionevolezza (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 1989), di necessaria offensività del reato (è citata la sentenza della stessa Corte costituzionale n. 360 del 1995), nonché di personalità della responsabilità penale (in relazione all'indeducibilità dei costi, quale automatica ed oggettiva conseguenza sanzionatoria, a carico delle persone giuridiche, di condotte penali realizzate dai loro amministratori o legali rappresentanti);

che, con riguardo alla censura relativa all'art. 53 Cost., il rimettente osserva che la tassazione al lordo di alcune categorie di costi confligge con i principi generali che regolano le imposte sui redditi e con il principio di neutralità fiscale il quale imporrebbe, invece, la deduzione di ogni costo correlato alla produzione di proventi, siano essi leciti od illeciti;

che, in particolare, la norma denunciata, prevedendo l'indeducibilità dei costi derivanti da reato nonostante che i proventi ricavati da attività penalmente illecite siano sottoposti a tassazione, comporterebbe l'assoggettamento ad imposta di componenti negativi del reddito non espressivi della capacità contributiva dell'impresa, con l'effetto di ampliare irragionevolmente la base imponibile e di ridefinire arbitrariamente, in termini "eticamente orientati", il concetto di «inerenza» dei costi all'impresa, concetto che, invece, deve rimanere estraneo all'"etica" e restare ancorato alla rilevanza tributaria, quale capacità di determinare il complessivo risultato d'esercizio;

che, in punto di rilevanza delle questioni, la medesima Commissione tributaria regionale afferma che: a) non erano fondate le argomentazioni svolte dalla contribuente a sostegno dell'appello incidentale, diretto ad escludere l'esaminabilità dell'appello principale dell'ufficio finanziario; b) in particolare, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante incidentale, da un lato, v'era la prova della consapevole partecipazione della ditta Mac Motors alla cosiddetta "frode carosello" e, dall'altro, l'avviso di accertamento impugnato non presentava i vizi denunciati dalla parte; c) la disposizione oggetto delle questioni sollevate non è interpretabile nel senso indicato nella sentenza di primo grado, secondo la quale sarebbero indeducibili solo i costi relativi ad attività di per sé illecite e non anche quelli relativi alla normale attività commerciale, che rimane lecita (come quella posta in essere dalla ditta Mac Motors); d) la suddetta disposizione va interpretata, invece, nel senso che sono indeducibili i costi comunque «riconducibili» alla condotta criminosa; e) compete al giudice tributario l'accertamento, incidenter tantum, della penale rilevanza del fatto (posto che l'accertamento del giudice penale non fa stato nel giudizio tributario e che pertanto, per l'indeducibilità dei costi, non è richiesto dalla legge un giudicato penale di condanna); f) nella specie, risulta realizzato sotto il profilo materiale e psicologico il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, oltre che il reato previsto dallo stesso decreto legislativo all'art. 8 (emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni - soggettivamente - inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto); g) la necessaria applicazione, nel giudizio principale, della disposizione censurata comporta la rilevanza delle sollevate questioni;

che è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate;

che l'inammissibilità delle questioni viene eccepita sotto il profilo che l'indeducibilità dei costi da reato deriva, prima ancora che dalla disposizione denunciata, dai principi giuridici applicabili all'ipotesi - oggetto del giudizio prin-



capitale - della cosiddetta “frode carosello”, cioè all’ipotesi di una serie di cessioni preordinata a consentire che uno degli operatori debitori dell’IVA ometta di versarla alle autorità fiscali per poi scomparire;

che secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, infatti, dalle sentenze della Corte di cassazione n. 9138 del 2010 (relativa all’anno d’imposta 1996) e n. 1737 del 2009 (relativa all’anno d’imposta 1991) si evince che anche prima dell’entrata in vigore della disposizione denunciata (1° gennaio 2003) vigeva il principio dell’illegittimità della deduzione di un costo derivante da un’operazione posta in essere mediante un comportamento penalmente illecito;

che, sull’assunto che i costi sostenuti in una fattispecie di “frode carosello” sarebbero indeducibili anche in assenza della disposizione impugnata - meramente ricognitiva di un principio giuridico preesistente -, la difesa dello Stato conclude per l’irrelevanza delle questioni;

che l’infondatezza delle medesime questioni viene sostenuta sotto il profilo che la norma denunciata, contrariamente a quanto affermato dal rimettente, non ha natura sanzionatoria, ma costituisce espressione della discrezionalità del legislatore nel disciplinare la deducibilità dei costi;

che il Presidente del Consiglio dei ministri afferma al riguardo, in particolare, che: a) l’ineducibilità dei costi da reato è disposta al fine di impedire possibili evasioni fiscali e di tutelare l’interesse pubblico alla riscossione dei tributi e, perciò, non contrasta con l’art. 53 Cost. (viene citata la sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 1970, riguardante una norma relativa all’ineducibilità di costi non fatti oggetto di apposite registrazioni); b) la norma censurata costituisce applicazione del principio generale dell’ordinamento secondo cui dall’esercizio di un’attività illecita non possono conseguirsi vantaggi; c) in base a tale principio generale, la Corte di cassazione ha ritenuto che gli immobili costruiti abusivamente non sono suscettibili di indennizzo (sentenza delle sezioni unite n. 11730 del 2010; sentenze n. 26260 del 2007, n. 25523 del 2006, n. 5046 del 2002) e la Commissione europea ha affermato che (come raccomandato dall’OCSE nell’aprile 1996 e come sottolineato nella comunicazione della stessa Commissione del 21 maggio 1997 sulla politica dell’Unione contro la corruzione) il costo rappresentato dalle tangenti è indeducibile (risposta della Commissione all’interrogazione scritta E-1716/00, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee 20 marzo 2001 n. 089 E); d) la medesima norma impugnata è ragionevole, perché, ove fosse consentita la deducibilità del costo da reato da parte dell’acquirente a fronte della tassabilità del ricavo per il venditore, tale «simmetria» si verrebbe «a spezzare [...] in tutti i casi in cui quest’ultimo non viene assoggettato ad imposta», come quando, nelle “frodi carosello”, la cosiddetta “cartiera” interposta scompare dopo poco tempo, senza aver versato il tributo.

Considerato che, con ordinanza dell’11 aprile 2011, la Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione staccata di Verona, dubita della legittimità del comma 4-bis dell’art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), aggiunto dal comma 8 dell’art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), in forza del quale: «Nella determinazione dei redditi di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti»;

che, ad avviso del giudice rimettente, il comma censurato viola: a) gli artt. 3, 25, 27 e 97 della Costituzione, perché: a.1) non è ragionevole che un prelievo tributario, per sua natura fondato sul principio di solidarietà, abbia una connotazione sanzionatoria derivante dall’ineducibilità di costi effettivamente sostenuti; a.2) la sanzione è irrazionale ed arbitraria; a.3) una sanzione pecuniaria con un ammontare indeterminato nel minimo e nel massimo, non proporzionato alla gravità dell’illecito, in quanto influenzato da fattori casuali (come il diverso rapporto tra costi e ricavi nei vari settori commerciali) e, quindi, indipendente dall’entità dell’imposta evasa, si pone in contrasto con i principi costituzionali di legalità e di offensività; b) l’art. 27, primo comma, Cost., perché, in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale, determina una conseguenza sanzionatoria automatica ed oggettiva a carico degli enti persone giuridiche per le condotte penalmente rilevanti dei propri amministratori o legali rappresentanti alle quali siano riconducibili costi o spese di esercizio rivolti ad obiettivo vantaggio della persona giuridica; c) l’art. 53 Cost., perché, in contrasto con il principio della neutralità fiscale (il quale imporrebbe la deduzione di ogni costo correlato alla produzione di proventi, siano essi leciti od illeciti) e nonostante siano assoggettati a tassazione i proventi derivanti dalle attività penalmente illecite, comporta l’assoggettamento ad imposta di componenti negative del reddito non espressive della capacità contributiva dell’impresa, così ampliando irragionevolmente la base imponibile e ridefinendo in termini “eticamente orientati” il concetto di «inerenza» dei costi all’impresa; concetto che, invece, deve essere ancorato esclusivamente alla rilevanza tributaria e, quindi, soltanto alla capacità di determinare il complessivo risultato d’esercizio;

che, successivamente all’ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale, all’art. 8, comma 1, ha disposto la sostituzione del comma censurato;



che, con la nuova formulazione del censurato comma 4-*bis*, il legislatore, da un lato, ha ridotto l'ambito dei componenti negativi connessi ad illeciti penali e non ammessi in deduzione nella determinazione dei redditi di cui all'art. 6, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), limitandolo ai «costi e [...] spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo» e, dall'altro, ha richiesto che, in relazione a tale delitto, «il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, [...] il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale [...]»;

che il comma 3 dell'art. 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, disciplinando l'applicazione nel tempo dei commi 1 e 2 dello stesso art. 8, ha previsto che essi «si applicano in luogo di quanto disposto dal comma 4-*bis* dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al citato comma 4-*bis* previgente non si siano resi definitivi»;

che, a fronte di tale *ius superveniens* - il quale incide direttamente sulla norma censurata ed è applicabile retroattivamente, ove più favorevole -, spetta al giudice rimettente procedere ad una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate;

che, di conseguenza, deve essere disposta la restituzione degli atti al giudice *a quo* affinché proceda alla suddetta valutazione alla luce del nuovo quadro normativo (*ex plurimis*, ordinanze n. 24 del 2012, n. 326 e n. 311 del 2011).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione staccata di Verona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, *Presidente*

Franco GALLO, *Redattore*

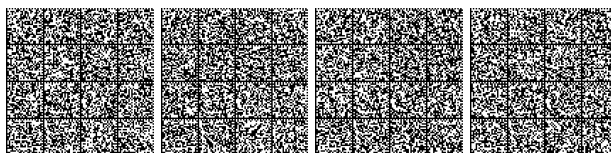
Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

T_120190





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 86

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 31 maggio 2012
(della Provincia autonoma di Bolzano)

Bilancio e contabilità pubblica - Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome - Incremento nella misura di 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, in relazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori delle Autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata definizione unilaterale, a prescindere da qualsiasi accordo con gli enti territoriali interessati, della misura puntuale delle entità finanziarie ripartite tra le singole Autonomie speciali - Violazione del principio di leale collaborazione - Lesione della particolare autonomia finanziaria, garantita alla Provincia autonoma di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione - Inosservanza del metodo preferenziale dell'accordo nei rapporti finanziari tra lo Stato e le Autonomie speciali - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione delle norme di attuazione statutaria disciplinanti le modalità di compartecipazione regionale ai tributi erariali.

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 35, comma 4.
- Costituzione, art. 120, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e l'art. 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, artt. 70, 75, 79, 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10 e 10-bis; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi da 106 a 126.

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano (codice fiscale 00390090215), in persona del presidente *pro tempore* della provincia, dott. Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale del 21 maggio 2012, rep. n. 23388 (allegato 1), rogata dal segretario generale della giunta provinciale della provincia autonoma di Bolzano, dott. Hermann Berger, nonché in virtù di deliberazione di G.P. di autorizzazione a stare in giudizio n. 728 del 21 maggio 2012 (allegato 2), dagli avvocati professori Giuseppe Franco Ferrari (codice fiscale FRRGPP50B08M109X) e Roland Riz (codice fiscale RZIRND27E12A952U), e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via di Ripetta n. 142;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 24 marzo 2012, per violazione del titolo VI dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige - decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare degli artt. 70, 75 e 79, nonché per violazione degli artt. 103, 104 e 107 dello statuto speciale di autonomia, degli artt. 9, 10 e 10-bis, decreto legislativo n. 268/1992, dell'art. 120 Cost., in combinato disposto con l'art. 10, legge costituzionale n. 3/2001, dell'art. 2, commi da 106 a 126, legge n. 191/2009, e dei principi di leale collaborazione e ragionevolezza.

Nel supplemento ordinario n. 53/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 24 marzo 2012 è stata pubblicata la legge n. 27/2012, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 1/2012 «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività».

Il qui impugnato art. 35, comma 4, di tale decreto-legge è diretto ad assicurare al bilancio statale entrate pari a 235 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, che devono essere destinati all'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali ex art. 35, comma 3 del medesimo decreto-legge.



In particolare, ai sensi del comma censurato, si provvede alla descritta finalità con le maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote delle accise sulla energia di cui ai decreti ministeriali - Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2011. In relazione a tali maggiori entrate, il concorso previsto dall'art. 28, comma 3, decreto-legge n. 201/2011 (legge di conversione n. 214/2011) — impugnato dalla provincia autonoma di Bolzano con ricorso iscritto all'n.r.g. 40/2012, tuttora pendente innanzi codesta Ecc.ma Corte —, è incrementato di una somma pari a 235 milioni di euro annui, con decorrenza dall'anno 2012, e la quota di maggior gettito (pari a 6,4 milioni di euro), derivante dall'attuazione delle prescrizioni di cui ai citati decreti ministeriali, resta acquisita al bilancio statale. Con il presente ricorso la provincia autonoma di Bolzano solleva questione di legittimità costituzionale della sopra citata disposizione statale, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione e falsa applicazione del titolo VI dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed in particolare degli artt. 70, 75 e 79, nonché degli artt. 103, 104 e 107 dello statuto speciale, degli artt. 9, 10 e 10-bis, decreto legislativo n. 268/1992, dell'art. 120 Cost., in combinato disposto con l'art. 10, legge costituzionale n. 3/2001, dell'art. 2, commi da 106 a 126, legge n. 191/2009, e dei principi di leale collaborazione e ragionevolezza.

L'accordo di Milano, stipulato nell'anno 2009 dalla regione Trentino-Alto Adige, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Governo, nelle persone dei Ministri Tremonti e Calderoli, ha sancito in capo alla provincia ricorrente, per il tramite della modificazione del titolo VI dello statuto speciale, un particolare regime di autonomia in materia finanziaria.

In dipendenza della predetta intesa, che ha trovato riscontro nell'art. 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per l'anno 2009), si è quindi instaurato un nuovo sistema di relazioni finanziarie Stato-regione Trentino-Alto Adige - province autonome.

Il risultante quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza, tra l'altro, per la previsione espressa di una disposizione volta a disciplinare il concorso della regione e delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale.

L'art. 79 St., infatti, così dispone:

«(1) La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:

a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;

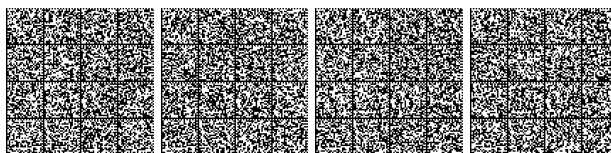
b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'art. 78;

c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore ai 40 milioni di euro complessivi;

d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

(2) Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'art. 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

(3) Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all'art. 17,



comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti.

(4) Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli artt. 4 e 5.».

A completare il quadro di riferimento statutario concorrono l'art. 70, in virtù del quale sono devoluti alle province autonome i proventi dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica, e l'art. 75, che attribuisce alle province autonome le quote di gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate dallo statuto e percepite nei rispettivi territori (imposte di registro e di bollo, tasse di concessione governativa, imposte sul consumo dei tabacchi, imposta sul valore aggiunto, accisa sulla benzina sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione e le accise sui prodotti energetici), ed, in ogni caso, i nove decimi di tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ulteriori rispetto a quelle sopra elencate.

La normativa di attuazione statutaria recata dal decreto legislativo n. 268/1992, disciplina agli artt. 9, 10 e 10-bis le ipotesi di riserva all'erario delle imposte esatte sul territorio provinciale e la procedura per la gestione dei rapporti finanziari Stato-provincia autonoma in relazione alle predette imposte. Codesta Ecc.ma Corte ha riconosciuto la natura tassativa di tale elencazione (C. Cost. n. 182/2010): in essa non compare l'imposta erariale sulla energia elettrica (né potrebbe, pena la patente contraddittorietà con il disposto del già citato art. 70 St.).

Ora, ai sensi dell'art. 104 statuto, il regime dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali è retto dal principio di consensualità; le disposizioni recate dal titolo VI dello statuto di autonomia possono essere, quindi, modificate solo su concorde richiesta della regione, delle province autonome e del Governo: «bisogna osservare che l'autonomia finanziaria della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dal titolo VI dello statuto speciale. Negli articoli che vanno da 69 a 86 di tale statuto sono regolati i rapporti finanziari tra lo Stato, la regione e le province autonome, comprese le quote di compartecipazione ai tributi erariali. Inoltre, il primo comma dell'art. 104 dello stesso statuto stabilisce che «Fermo quanto disposto dall'art. 103 le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province». Il richiamato art. 103 prevede, a sua volta, che le modifiche statutarie debbano avvenire con il procedimento previsto per le leggi costituzionali. Dalle disposizioni citate si deduce che l'art. 104 dello statuto speciale, consentendo una modifica delle norme relative all'autonomia finanziaria su concorde richiesta del Governo, della regione o delle province, introduce una deroga alla regola prevista dall'art. 103, che impone il procedimento di revisione costituzionale per le modifiche statutarie, abilitando la legge ordinaria a conseguire tale scopo, purché sia rispettato il principio consensuale» (C. Cost. n. 133/2010).

Nonostante ciò, come già rilevato in narrativa, il comma 4 dell'art. 35, recante «Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica», è diretto ad assicurare al bilancio statale entrate pari a 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, che devono essere destinati all'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali ai sensi del comma 3 dell'art. 35. Alla predetta finalità si provvede, ai sensi del comma 4 stesso, con le «maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2011, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011, concernenti l'aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica».

Ai sensi del censurato comma 4, in relazione a tali maggiori entrate «il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsto dall'art. 28, comma 3, primo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementato di 235 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. La quota di maggior gettito pari a 6,4 milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'erario dai decreti di cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato».



Si è evidenziato che la provincia ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 28, comma 3, decreto-legge n. 201/2011, cui la norma oggi assoggettata al vaglio di codesta Ecc.ma Corte espressamente rinvia.

Il citato art. 28, in patente violazione — anch'esso — dei principi che reggono il rapporto finanziario Stato-province autonome, prevede con decorrenza dall'anno 2012 e con le procedure previste dall'art. 27, legge n. 42/2009, un concorso alla finanza pubblica delle autonomie speciali e degli enti locali ricadenti nel loro territorio (860 milioni di euro e 60 milioni di euro). La stessa norma prevede che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27, legge n. 42/2009 cit., il predetto importo complessivo sia accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Il comma 4 dell'art. 35 partecipa degli stessi profili di illegittimità della norma recata dal citato art. 28, comma 3, decreto-legge n. 201/2011, cui si ricollega in via immediata e diretta.

Innanzitutto, le forme di concorso della provincia ricorrente (e degli enti locali del suo territorio) sono individuate in modo preciso ed esaustivo dall'art. 79 St. (comma 1, lettere da *a*) a *d*)).

Il successivo comma 2 espressamente individua nel meccanismo consensuale rinforzato di cui all'art. 104 St. l'unico strumento per la modificazione delle misure elencate dal precedente comma 1 (si veda, altresì, quanto previsto dal comma 106 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191).

È evidente che, quindi, richiamando il comma 3 dell'art. 28, ed il sistema di accantonamento dallo stesso disciplinato, la disposizione oggi censurata viola il titolo VI dello statuto speciale, introducendo, al di fuori del procedimento rinforzato di cui all'art. 104 St. (ed in violazione del principio pattizio in esso disciplinato), una nuova forma di concorso della provincia agli obiettivi di finanza pubblica, non prevista dall'art. 79 St.

Inoltre, l'art. 79, ultimo comma, St. espressamente stabilisce che «Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo».

La predetta previsione quindi esclude che disposizioni di legge dello Stato possano derogare a quanto disposto dal titolo VI, confermando lo speciale regime di autonomia di cui la provincia di Bolzano gode e che esclude che in capo allo Stato sussista il potere di sostituirsi alla provincia stessa nell'esercizio di competenze che le spettano, nello specifico, per quanto qui più direttamente interessa, in rapporto alla individuazione, per il tramite del già citato meccanismo recato dall'art. 104 St., alle misure di concorso agli obiettivi finanziari *de quibus*, in patente violazione, peraltro, del principio di leale collaborazione sancito dall'art. 120 Cost.

Il trasferimento all'Erario delle imposte percette sul territorio provinciale incide, inoltre, sul sistema di finanziamento della provincia, che, ai sensi degli artt. 70 e 75 St., si basa — secondo un regime esattamente opposto — sull'attribuzione alle autonomie delle entrate tributarie realizzate sul proprio territorio.

Determinando la devoluzione allo Stato delle maggiori entrate connesse all'aumento dell'accisa sull'energia elettrica conseguente alla cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica, costituenti il bacino cui attingere al fine di garantire l'incremento — pari a 235 milioni di euro — del concorso provinciale agli obiettivi di finanza pubblica di cui al citato art. 28, comma 3, decreto-legge n. 201/2011, l'art. 35, comma 4, decreto-legge n. 1/2012, viola, poi, sotto ulteriore profilo, l'art. 70 dello statuto speciale, che riserva espressamente alle province autonome i proventi dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica ivi consumata.

La disposizione si pone altresì in contrasto con la normativa di attuazione statutaria contenuta nel decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) che disciplina i limiti ed i casi di riserva all'Erario delle imposte percette sul territorio provinciale (*cfr.*, in particolare, art. 9) e conferma il sistema pattizio che regge i rapporti finanziari Stato-autonomie (ai sensi degli artt. 103, 104 e 107) anche nella individuazione del contributo provinciale al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica realizzato per il tramite del trasferimento allo Stato delle risorse ordinariamente devolute alla provincia (artt. 10 e 10-bis).

Ma v'è di più.



Come chiarito da codesta Ecc.ma Corte «per valutare se la riserva al bilancio statale dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali disposta dalla norma censurata sia legittima, occorre verificare se essa soddisfi le condizioni previste dall'evocato art. 9 del decreto legislativo n. 268 del 1992. In particolare, tale articolo richiede, per la legittimità della riserva statale, che: *a)* detta riserva sia giustificata da "finalità diverse da quelle di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 1, lettera *b)*, dell'art. 10-*bis*" dello stesso decreto legislativo n. 268 del 1992, e cioè da finalità diverse tanto dal "raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica" (art. 10, comma 6) quanto dalla copertura di "spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla regione" (art. 10-*bis*, comma 1, lettera *b)*); *b)* il gettito sia destinato per legge "alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali"; *c)* il gettito sia "temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile"» (C. Cost., n. 182/2010). L'art. 35, comma 4, decreto-legge n. 1/2012, destina le maggiori somme correlate agli aumenti delle aliquote sull'energia elettrica percepite nel territorio provinciale ad aumentare la quota di «concorso alla finanza pubblica» gravante sulla provincia ai sensi del già citato art. 28, decreto-legge n. 201/2011.

Come precisato da codesta Ecc.mo Corte, perché le disposizioni censurate superino il vaglio di costituzionalità occorre verificare se le somme sottratte alla disponibilità provinciale siano finalizzate alla copertura di «spese che abbiano i caratteri della novità, della specificità, della non continuatività e della non riconducibilità alle competenze legislative regionali o provinciali».

Nella specie, la verifica ha esito negativo.

In primo luogo, le somme *de quibus* sono evidentemente destinate al «raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica», di cui all'art. 10, comma 6, decreto legislativo n. 268/1992.

Inoltre, le somme predette vanno ad incrementare la quota di concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, difettando pertanto sia il carattere della novità e non continuatività, in quanto non connesse a determinate, contingenti e sopravvenute esigenze che rendono necessario il trasferimento del cespite, sia quello della specificità, in quanto si risolvono nel finanziamento di misure non individuate specificamente, sia, infine, quello della non riconducibilità alle competenze legislative regionali o provinciali, in quanto si verifica una evidente incisione delle competenze provinciali in materia finanziaria sancite dal titolo VI dello statuto speciale.

Infine, l'art. 35, comma 4, individua solo la decorrenza dell'imputazione delle somme sottratte alla disponibilità provinciale (dall'anno 2012), senza però delimitare temporalmente l'efficacia della misura.

P. Q. M.

Si insiste affinché codesta Ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 24 marzo 2012.

Roma, addì 21 maggio 2012

L'avvocato prof.: FERRARI

L'avvocato prof.: RIZ



N. 87

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 giugno 2012
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Ambiente - Norme della Regione Marche - Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA) - Definizione di progetto quale insieme di elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti, opere o interventi - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la definizione di progetto di cui alla direttiva comunitaria 2011/92/UE - Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, art. 2, comma 1, lett. c).
- Costituzione, art. 117, primo comma; direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, art. 1, paragrafo 2.

Ambiente - Norme della Regione Marche - Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ambito di applicazione - Previsione dei casi in cui le soglie dimensionali fissate per le attività produttive di cui agli allegati B1 (Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale) e B2 (Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale) sono incrementate del 30 per cento - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con gli elementi indicati nella direttiva comunitaria 2011/92/UE ai fini degli incrementi delle soglie dimensionali - Inosservanza dei vincoli comunitari.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, art. 3, comma 4.
- Costituzione, art. 117, primo comma; direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, allegato III.

Ambiente - Norme della Regione Marche - Disciplina generale della valutazione di impatto ambientale (VIA) - Procedura di verifica di assoggettabilità - Previsione che il proponente provveda a pubblicare nel BUR e nell'albo pretorio dei Comuni interessati un avviso contenente le informazioni da fornire al pubblico sul progetto presentato - Ricorso del Governo - Denunciata mancata previsione, in difformità con la direttiva comunitaria 2011/92/UE, di una serie di informazioni atte a garantire il diritto dei cittadini alle attività decisionali in materia ambientale - Inosservanza dei vincoli comunitari.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, art. 8, comma 4.
- Costituzione, art. 117, primo comma; direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, art. 6.

Ambiente - Norme della Regione Marche - Disciplina generale della valutazione di impatto ambientale (VIA) - Valutazione di impatto ambientale - Procedura - Pubblicazione e consultazione - Ricorso del Governo - Denunciata mancata previsione, in difformità con la direttiva comunitaria 2011/92/UE, tra le informazioni che devono essere pubblicate a cura del proponente, di una serie di informazioni atte a garantire il diritto dei cittadini alle attività decisionali in materia ambientale - Inosservanza dei vincoli comunitari.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, art. 13.
- Costituzione, art. 117, primo comma; direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, art. 6.

Ambiente - Norme della Regione Marche - Disciplina generale della valutazione di impatto ambientale (VIA) - Coordinamento e semplificazione dei procedimenti - Ipotesi in cui l'intervento soggetto alla procedura di VIA debba acquisire anche l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e le autorità competenti per le due procedure coincidano - Previsione che la pubblicazione e la consultazione del pubblico effettuate ai fini della procedura di VIA siano valide anche ai fini della procedura di AIA, purché sia data specifica evidenza dell'integrazione tra le procedure suddette - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto della prevista condizione con la disposizione del codice dell'ambiente che dispone a tal proposito l'obbligo di coordinamento delle procedure e di unicità della consultazione al pubblico - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, art. 5, comma 1, lett. c).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 10, comma 2.



Ambiente - Norme della Regione Marche - Disciplina generale della valutazione di impatto ambientale (VIA) - Valutazione d'impatto ambientale - Definizione dei contenuti del SIA - Domanda del proponente per l'avvio della fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale - Documentazione - Ricorso del Governo - Denunciata restrizione della portata delle disposizioni stabilite dal legislatore statale a tal proposito nel codice dell'ambiente - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, art. 9, comma 2, lett. d).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 21, comma 1, secondo periodo.

Ambiente - Norme della Regione Marche - Disciplina generale della valutazione di impatto ambientale (VIA) - Valutazione d'impatto ambientale - Procedura - Presentazione della domanda da parte del proponente - Documentazione - Previsione che il proponente corredi la domanda con la copia dell'avviso da pubblicare a mezzo stampa - Ricorso del Governo - Denunciata difformità con la disposizione statale contenuta nel codice dell'ambiente ai cui sensi la pubblicazione a mezzo stampa è contestuale alla presentazione dell'istanza di VIA - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, art. 12, comma 1, lett. c)
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 23, comma 1.

Ambiente - Norme della Regione Marche - Disciplina generale della valutazione di impatto ambientale (VIA) - Valutazione d'impatto ambientale - Procedura di VIA - Presentazione della domanda da parte del proponente - Documentazione - Ricorso del Governo - Denunciata restrizione della portata delle disposizioni stabilite dal legislatore statale a tal proposito nel codice dell'ambiente - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, art. 12, comma 1, lett. e).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 23, comma 2.

Ambiente - Norme della Regione Marche - Disciplina generale della valutazione di impatto ambientale (VIA) - Tipologie progettuali da sottoporre a VIA regionale - Esenzione dalla sottoposizione a VIA regionale delle piccole utilizzazioni locali di cui all'art. 10, comma 7, del d.lgs. 11 febbraio 2011, n. 22 - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la disciplina statale contenuta nel codice dell'ambiente - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, allegato A 1, punto n).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegato III, lett. v).

Ambiente - Norme della Regione Marche - Disciplina generale della valutazione di impatto ambientale (VIA) - Tipologie progettuali da sottoporre a VIA provinciale - Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km - Ricorso del Governo - Denunciato ampliamento del campo di applicazione della VIA provinciale a progetti non previsti dalla norma nazionale di cui al codice dell'ambiente - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, allegato A 2, punto h).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegato III, lett. z).

Ambiente - Norme della Regione Marche - Disciplina generale della valutazione di impatto ambientale (VIA) - Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale - Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma a esclusione dei rilievi geofisici - Ricorso del Governo - Denunciata indebita delimitazione del campo di applicazione della norma statale interposta contenuta nel codice dell'ambiente - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, allegato B 1, punto 2. h).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegato IV, punto 2, lett. g).



Ambiente - Norme della Regione Marche - Disciplina generale della valutazione di impatto ambientale (VIA)
- Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale - Progetti di infrastrutture
- Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi ad esclusione degli impianti che effettuano il recupero di diluenti e solventi esausti presso i produttori degli stessi purché le quantità trattate non superino i 100 l/giorno - Ricorso del Governo - Denunciata difformità rispetto alla norma statale interposta contenuta nel codice dell'ambiente che non ammette alcuna esclusione in merito a siffatta classe progettuale - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, allegato B 2, punto 7. p).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegato IV, punto 7, lett. z.a.).

Ambiente - Norme della Regione Marche - Disciplina generale della valutazione di impatto ambientale (VIA)
- Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale - Progetti di infrastrutture
- Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, ad esclusione degli impianti mobili per il recupero *in loco* dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione - Ricorso del Governo - Denunciata difformità rispetto alla norma statale interposta contenuta nel codice dell'ambiente che non ammette alcuna eccezione in merito - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, allegato B 2, punto 7. q).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegato IV, punto 7, lett. z. b.).

Ambiente - Norme della Regione Marche - Disciplina generale della valutazione di impatto ambientale (VIA)
- Coordinamento e semplificazione dei procedimenti - Previsione che il provvedimento di VIA comprende l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, ove necessaria - Ricorso del Governo
- Denunciato contrasto con quanto stabilito dal codice dei beni culturali e del paesaggio che attribuisce allo Stato una funzione di rilievo in sede di autorizzazione - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela paesaggistica.

- Legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, art. 5, comma 10.
- Costituzione, artt. 9 e 117, comma secondo, lett. s).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.P. 80224030587 - n. fax 096514000 ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e presso la stessa domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi 12, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 luglio 2011 ricorrente contro la Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Ancona, Via Gentile da Fabriano, n. 9, intimata per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), dell'art. 3, comma 4, dell'art. 5, commi 1, lettera c), e 10, dell'art. 8, comma 4, dell'art. 9, comma 2, lettera d), dell'art. 12, comma 1, lettere c) ed e), dell'art. 13, degli allegati A1, A2, B1 e B2 nel loro complesso, dell'allegato A1, punto n), dell'allegato A2, punto h), dell'allegato B1, punto 2h), dell'allegato B2, punti 7p) e 7q) della legge della Regione Marche del 26 marzo 2012, n. 3, pubblicata nel B.U.R. Marche del 5 aprile 2012, n. 33, recante «Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)» per violazione degli artt. 9 e 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

FATTO

Con la legge 26 marzo 2012, n. 33, la Regione Marche ha approvato norme in materia di procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale.

Tra le disposizioni introdotte ve ne sono diverse - segnatamente l'art. 2, comma 1, lettera c), l'art. 3, comma 4, l'art. 5, commi 1, lettera c), e 10, l'art. 8, comma 4, l'art. 9, comma 2, lettera d), l'art. 12, comma 1, lettere c) ed e), l'art. 13, gli allegati A1, A2, B1 e B2 nel loro complesso, l'allegato A1, punto n), l'allegato A2, punto h), l'allegato B1, punto 2h) e l'allegato B2, punti 7p) e 7q) - che si prestano a censure di illegittimità costituzionale per i seguenti motivi di



DIRITTO

1. Alcune delle disposizioni oggetto del presente ricorso risultano non conformi a quanto stabilito dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale (di seguito «VIA») di determinati progetti pubblici e privati. Di conseguenza, esse violano l'articolo 117, comma 1, della Costituzione che impone alla Regioni il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nell'esercizio della loro potestà legislativa.

1.1. L'articolo 2, comma 1, lettera e), definisce il progetto quale «insieme di elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti opere o interventi». L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva comunitaria 2011/92/UE, invece, qualifica il progetto come «la realizzazione dei lavori di costruzione, di impianti od opere» ovvero di «altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo». Risulta evidente che tali definizioni sono tra loro non equivalenti, dal momento che la norma regionale confonde la nozione di «progetto» con la «documentazione progettuale» (l'insieme degli elaborati tecnici) che deve essere preparata dal committente e trasmessa nel corso della procedura di VIA alle autorità competenti. Tra l'altro, la definizione espressa nella legge regionale non comprende né i lavori di costruzione, ritenuti dalla normativa europea distinti dagli impianti, dalle opere e dagli altri interventi sull'ambiente e sul paesaggio, né gli interventi sull'ambiente e sul paesaggio destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.

1.2. La normativa regionale ha fissato delle soglie al di sotto delle quali i singoli progetti non sono assoggettabili a procedura di VIA. Le soglie previste negli allegati A1 (Tipologie progettuali da sottoporre a VIA regionale), A2 (Tipologie progettuali da sottoporre a VIA provinciale), B1 (Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale) e B2 (Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale) sono di tipo dimensionale.

È pacifico che la direttiva comunitaria lasci agli Stati membri la facoltà di stabilire soglie e criteri per determinare, in maniera generale ed astratta, quali progetti, di cui all'allegato II della stessa, debbano essere assoggettati a procedura di VIA. Tuttavia, anche nel caso in cui decidano di stabilire soglie per facilitare tale determinazione, gli Stati membri hanno l'obbligo di prendere in considerazione i criteri di cui all'allegato III, come peraltro discende dal contenuto dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva. L'allegato III della direttiva distingue: 1) le caratteristiche dei progetti, che devono essere considerate tenendo conto, in particolare, delle loro dimensioni, del cumulo con altri progetti, dell'utilizzazione di risorse naturali, della produzione di rifiuti, dell'inquinamento e disturbi ambientali; 2) la localizzazione dei progetti, così che la sensibilità ambientale possa essere considerata tenendo conto, in particolare, dell'utilizzazione attuale del territorio e delle capacità di carico dell'ambiente naturale; 3) le caratteristiche dell'impatto potenziale, con riferimento, tra l'altro, all'area geografica e alla densità della popolazione interessata. Una regione la quale, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva, stabilisce soglie e/o criteri che tengano conto solo della dimensione dei progetti, senza prendere in considerazione anche gli altri criteri summenzionati, eccede i limiti della discrezionalità di cui dispone ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1 e 4, paragrafo 2, della direttiva. Ne discende che le soglie di tipo esclusivamente dimensionale, fissate negli allegati della legge regionale per le attività corrispondenti a quelle dell'allegato II della direttiva, non sono conformi alla stessa.

1.3. L'articolo 3, comma 4, stabilisce che le soglie dimensionali fissate per le attività produttive di cui agli allegati B1 e B2 sono incrementate del 30 per cento quando: a) i progetti siano localizzati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate, individuate ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16; b) si tratti di progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit; c) si tratti di progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.

Al riguardo, occorre osservare che gli incrementi delle soglie dimensionali, di cui agli allegati B1 e B2, non prendono in considerazione tutti gli elementi indicati nell'allegato III della direttiva, ma solo alcuni di essi (la localizzazione dei progetti oppure le caratteristiche inquinanti degli stessi), escludendo, tra l'altro, il cumulo con altri progetti, la sostenibilità ambientale delle aree geografiche e il loro impatto su zone di importanza storica, culturale o archeologica. La disposizione regionale è, pertanto, non conforme alla direttiva.

1.4. L'articolo 8, comma 4, non prevede, nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, per il proponente - il quale provvede, a proprie spese, a pubblicare nel BUR e nell'albo pretorio dei Comuni interessati l'avviso contenente le informazioni da fornire al pubblico - l'obbligo di specificare nel predetto avviso: il fatto che sul progetto occorrerà verificare la sua assoggettabilità ad una procedura di VIA; i termini entro i quali potranno essere ottenute tutte le informazioni relative al progetto, compreso quelli entro i quali dovranno essere acquisiti i pareri delle amministrazioni competenti sul progetto; le modalità con cui le informazioni sono rese disponibili al pubblico (orari di accesso agli uffici pubblici e possibilità di estrarne copia, scaricare file etc.); la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione finale.



Oltre a ciò, l'art. 13, con riferimento agli obblighi informativi concernenti la procedura di VIA, non contempla, tra le informazioni che devono essere pubblicate a cura del proponente, l'indicazione specifica del fatto che il progetto sia soggetto ad una procedura di VIA, i termini per l'acquisizione dei pareri da parte delle competenti amministrazioni, le modalità, i giorni e gli orari in cui tutte le informazioni relative alla procedura possono essere acquisite dal pubblico interessato, la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione.

L'articolo 6 della direttiva 2011/92/UE, recependo la Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Unione europea il 17 febbraio 2005, impone di fornire al pubblico una serie di informazioni atte a garantire, fin dalla fase precoce, il diritto di partecipazione dei cittadini alle attività decisionali in materia ambientale. In particolare, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva, «Il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata come i mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti: a) la domanda di autorizzazione; b) il fatto che il progetto sia soggetto a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale e, eventualmente, che sia applicabile l'art. 7; c) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti; d) la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione; e) l'indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5; j) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili; g) le modalità precise della partecipazione. [...]».

Pertanto, la mancata previsione degli obblighi informativi summenzionati relativi alla procedura di assoggettabilità a VIA (articolo 8, comma 4) e alla procedura di VIA (articolo 13) determina la difformità della normativa regionale *de qua* da quanto sancito dall'articolo 6 della direttiva europea.

2. Altre norme, tra quelle oggetto del presente ricorso, si pongono in contrasto con le disposizioni statali di riferimento contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, determinando quindi la violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, ai sensi del quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

2.1. L'articolo 5, comma 1, lettera c), prevede, nel caso in cui l'intervento soggetto alla procedura di VIA deve acquisire anche l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e le autorità competenti per le due procedure coincidono (in questo caso il provvedimento di VIA tiene luogo dell'AIA), che la pubblicazione e la consultazione del pubblico effettuate ai fini della procedura di VIA sono valide anche ai fini della procedura di AIA, «purché sia data specifica evidenza dell'integrazione tra le procedure suddette». L'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 152 del 2006 dispone, a tal proposito, l'obbligo di coordinamento delle procedure e di unicità della consultazione al pubblico. È, perciò, evidente che la norma regionale, subordinando l'unicità della pubblicazione e della consultazione del pubblico alla circostanza di una specifica evidenza dell'integrazione tra le procedure, non assicura l'osservanza del predetto obbligo e, pertanto, contrasta con l'anzidetta disposizione del decreto legislativo n. 152 del 2006, che costituisce espressione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

2.2. L'articolo 9, comma 2, lettera d), indica tra i documenti che il proponente deve allegare alla domanda per l'avvio della fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale - finalizzata alla specificazione dei contenuti e del livello di dettaglio dello studio d'impatto ambientale (c.d. fase di scoping) - l'«elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto». L'art. 21, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo n. 152 del 2006, al riguardo, non si limita alle sole autorizzazioni c.dd. «ambientali», prevedendo l'inclusione dell'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto». La norma regionale, dunque, restringe la portata delle disposizioni stabilite dal legislatore statale nell'esercizio della sua esclusiva competenza in subiecta materia, il che ne determina l'incostituzionalità sotto il profilo qui esaminato: ciò alla stregua del noto insegnamento di codesta ecc.ma Corte costituzionale secondo il quale la normativa sulla valutazione d'impatto ambientale attiene a procedure che accertano in concreto e preventivamente la «sostenibilità ambientale» e rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, di tal che le Regioni sono tenute «per un verso, a rispettare i livelli uniformi di tutela apprestati in materia; per l'altro, a mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal c.d. codice dell'ambiente di cui al d.lgs. n. 152 del 2006» (sentenza n. 227/2011).

2.3. L'articolo 12, comma 1, lettera c), ai fini dello svolgimento della procedura di VIA, prescrive al proponente di corredare la domanda da presentare all'autorità competente con la copia dell'avviso da pubblicare a mezzo stampa. L'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che sia allegata alla domanda «copia dell'avviso



a mezzo stampa», ovvero che la pubblicazione a mezzo stampa sia contestuale alla presentazione dell'istanza di VIA. Dalla formulazione della disposizione regionale si evince, invece, che la pubblicazione sia successiva alla presentazione. Ciò, peraltro, è confermato dal comma 6 del medesimo articolo 12, che sancisce la possibilità per il proponente di procedere alla pubblicazione a mezzo stampa, trascorsi i termini entro i quali l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento delle spese istruttorie. Anche in questo caso è pertanto evidente che le disposizioni regionali contrastano con la disposizione statale interposta, così violando l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, come già ritenuto da codesta ecc. ma Corte, in analoga fattispecie, con la citata sentenza n. 227/2011, cit., nella quale è stato evidenziato che «tale difformità, non determinando una miglior tutela ambientale, ed anzi ritardando la pubblica conoscenza del procedimento iniziato, è suscettibile di ritardare per ciò stesso la possibilità di partecipazione e decisione informata del procedimento medesimo e, quindi, di tutelare con minore efficacia il bene dell'ecosistema, a presidio del quale il legislatore statale, nell'ambito della propria competenza, ha dettato la menzionata disciplina».

2.4. L'articolo 12, comma 1, lettera e), sempre ai fini dello svolgimento della procedura di VIA, enumera fra i documenti da allegare alla domanda l'«elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento e dei relativi soggetti competenti in materia ambientale». L'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che la domanda sia corredata di tutte le autorizzazioni e non solo quelle di natura ambientale («Alla domanda è altresì allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento [...]»). Anche in questo caso, la norma regionale restringe l'ambito delle autorizzazioni rispetto a quanto stabilito dal legislatore statale e si pone, perciò, in contrasto con i richiamati principi che codesta ecc. ma Corte ha enunciato nella specifica materia qui esaminata.

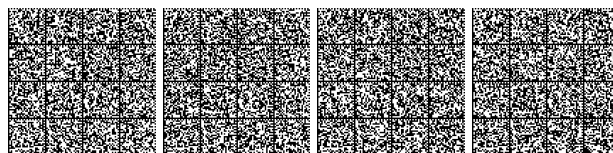
2.5. L'allegato A1, al punto n), esenta dalla sottoposizione a VIA regionale «le piccole utilizzazioni locali di cui all'art. 10, comma 7, del d.lgs. 11 febbraio 2011, n. 22», vale a dire «gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche». Detta previsione diverge da quanto stabilito al riguardo dal decreto legislativo n. 152 del 2006 che menziona, alla lettera v) dell'allegato III, tra i progetti per cui la VIA è obbligatoria, tutti quelli riguardanti «le attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche».

2.6. L'allegato A2, al punto h), reca, tra quelle da sottoporre a VIA provinciale, la classe di progetto «Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km». In tal modo viene ampliato il campo di applicazione della VIA provinciale a progetti non previsti dalla norma nazionale, dato che il decreto legislativo n. 152 del 2006, allegato III, lettera z), circoscrive l'obbligo di procedura VIA ai soli progetti riguardanti «elettrodi aerei con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km».

2.7. L'allegato B1, al punto 2.h), esclude dalle tipologie progettuali relative alle attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale, i rilievi geofisici. Anche in questo caso, emerge un'indebita delimitazione del campo d'applicazione della norma statale interposta: l'allegato IV, punto 2, lettera g), infatti, non prevede eccezioni in merito ai progetti riguardanti l'attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da sottoporre alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

2.8. L'allegato B2, al punto 7.p) prevede tra i progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale quelli attinenti a «Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006, ad esclusione degli impianti che effettuano il recupero di diluenti e solventi esausti presso i produttori degli stessi purché le quantità trattate non superino i 100 l/giorno». La disposizione in questione ricalca in parte il contenuto del punto 7, lettera z.a.) dell'allegato IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 il quale, tuttavia, non ammette alcuna esclusione in merito a siffatta classe progettuale: anche in questo caso, pertanto, è evidente il contrasto della denunciata norma regionale con la disposizione statale interposta.

2.9. L'allegato B2, al punto 7.q), indica tra le tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale gli «Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006, ad esclusione degli impianti mobili per il recupero in loco non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione». In relazione a siffatta tipologia di impianti, il decreto legislativo n. 152 del 2006, all'allegato IV, punto 7, lettera z.b), non pone eccezioni di sorta: pertanto anche questa deroga prevista dalla disciplina regionale risulta difforme dalla disposizione statale interposta.



3. L'articolo 5, comma 10, prevede che «Il provvedimento di VIA comprende l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, ove necessaria. In tal caso la documentazione è integrata con quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia». Detta norma contravviene a quanto stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che, all'articolo 146, attribuisce allo Stato una funzione di rilievo in sede di autorizzazione, funzione che si estrinseca nell'espressione del parere vincolante ai fini del rilascio da parte del soprintendente e che, all'opposto, viene obliterata dalla disposizione regionale. Anche nella procedura di VIA statale, nonostante il richiamo di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 152 del 2006, non è in discussione la necessità di acquisire comunque l'autorizzazione paesaggistica sulla base del progetto esecutivo, a valle della VIA, che, come è noto, ha ad oggetto il progetto preliminare o quello definitivo. Se, dunque, rimane ferma la necessità di coerenza e di non contraddizione dell'autorizzazione paesaggistica rispetto al parere reso in sede VIA, ben può accadere, in concreto, che l'autorizzazione paesaggistica possa essere negata o sottoposta a particolari condizioni in relazione ad aspetti esecutivi di dettaglio non valutati in sede VIA. La disposizione regionale risulta, per questo motivo, in contrasto con il combinato disposto degli articoli 9 e 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela paesaggistica.

P.Q.M.

Voglia l'ecc.ma Corte Costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), dell'art. 3, comma 4, dell'art. 5, commi 1, lettera c), e 10, dell'art. 8, comma 4, dell'art. 9, comma 2, lettera d), dell'art. 12, comma 1, lettere c) ed e), dell'art. 13, degli allegati A1, A2, B1 e B2 nel loro complesso, dell'allegato A1, punto n), dell'allegato A2, punto h), dell'allegato B1, punto 2h), dell'allegato B2, punti 7p) e 7q) della legge della Regione Marche del 26 marzo 2012, n. 3, pubblicata nel B.U.R. Marche del 5 aprile 2012, n. 33, recante «Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)».

Unitamente all'originale notificato del presente ricorso, si depositerà copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 25 maggio 2012, recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa.

Roma, addì 28 maggio 2012

L'Avvocato dello Stato: DI MARTINO

12C0236

N. 88

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Umbria - Norme in materia di attività di cava - Autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti al 31 dicembre 2011, per le quali è in corso o si è concluso positivamente il procedimento di accertamento di giacimento di cava ovvero per le quali non sia stato completato il progetto autorizzato e non sia stata presentata richiesta di accertamento di giacimento di cava - Proroga ulteriore rispetto ai termini di cui a leggi regionali precedenti - Ricorso del Governo - Denunciata previsione di un modello procedimentale semplificato di proroga - Lamentata sottrazione dei progetti estrattivi suddetti alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) - Inosservanza degli standard minimi e uniformi di tutela fissati dal legislatore statale - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e del territorio - Mancato rispetto della normativa comunitaria in materia di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) - Lesione della tutela del paesaggio.

- Legge della Regione Umbria 4 aprile 2012, n. 7, art. 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 9 e 117, commi primo e secondo, lett. s); direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta p.t., per la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 5 della legge regionale 4 aprile 2012 n. 7, pubblicata nel B.U.R. n. 15 del 5 aprile 2012, avente ad oggetto "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese-Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali", giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 30 maggio 2012.

1. La legge della Regione Umbria 4 aprile 2012 n. 7, composta di 29 articoli, detta disposizioni varie attuative della manovra di bilancio e modificative di leggi regionali, disponendo — fra l'altro — la proroga di termini previsti dalle leggi regionali n. 2/2000 e n. 9/2000 in relazione all'esercizio di attività estrattiva.

In particolare, l'art. 5 della legge in esame, ai commi 1 e 2, definisce un modello procedimentale semplificato per la "proroga" (comma 1) delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2009 e per le quali è in corso, ovvero si è concluso positivamente, il procedimento di accertamento di giacimento di cava e (comma 2) delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2011, per le quali non sia stato completato il progetto autorizzato e non sia stata presentata richiesta di accertamento di giacimento di cava. In entrambi i casi la norma regionale prevede espressamente che si tratti di una proroga ulteriore e cioè aggiuntiva rispetto ai termini di cui all'articolo 8, comma 4 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (2 anni) e di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9 (2 anni anche in tale caso).

2. In via generale si osserva che, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, confermata nella recente pronuncia n. 67/2010, la potestà di disciplinare l'ambiente nella sua interezza è stata affidata in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, il quale, come è noto, parla di "ambiente" (ponendovi accanto la parola "ecosistema") in termini generali e onnicomprensivi. Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto. È da notare che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sent. n. 151/1986) ed assoluto (sent. n. 210/1987) e deve garantire, come prescrive il diritto comunitario, un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore. Inoltre, la disciplina unitaria del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni e dalle Province autonome, in materie di competenza propria ed in riferimento ad altri interessi. Ciò comporta che la disciplina ambientale che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l'ambiente nel suo complesso e quindi anche in ciascuna sua parte, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, secondo quanto ribadito dalla Corte costituzionale anche nella sentenza 380/2007.

Pertanto, nelle materie oggetto di disciplina della legge in esame il legislatore regionale, nell'esercizio della propria competenza legislativa piena, è sottoposto al rispetto degli standards minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale, ex art. 117, comma 2, lettera s) Cost., oltre che al rispetto della normativa comunitaria di riferimento, secondo quanto disposto dall'art. 117, comma 1, della Costituzione.

Sulla base di queste premesse l'art. 5 della legge regionale n. 7/2012 è censurabile, perché invasivo della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione ed in violazione dei vincoli posti al legislatore regionale dal diritto comunitario, di cui all'art. 117, comma 1, Cost., oltre che per violazione dell'art. 9 Cost.

3. I commi 1 e 2 dell'art. 5 appaiono in contrasto sia con le disposizioni della direttiva del 27 giugno 1985/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA), sia con la vigente normativa nazionale di settore recata dal d.lgs. 152/06, in quanto consentono che le autorizzazioni già scadute o in scadenza siano di fatto rinnovate senza alcuna condizione, verifica o procedura di natura ambientale. La normativa statale vigente ammette un siffatto rinnovo soltanto per quei progetti che siano già stati sottoposti a VIA o alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA entro gli ultimi cinque anni (termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/06), mentre lo esclude per quei progetti che in precedenza non siano mai stati sottoposti alle predette procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA.

La normativa regionale, pertanto, sottraendo tali progetti a dette procedure, determina la violazione delle disposizioni recate dagli articoli da 20 a 28 e dagli Allegati III, lettera s) e IV, punto 8, lettera i), dello stesso d.lgs. 152/06.

Nel rispetto delle richiamate disposizioni è ammissibile sottrarre alla procedura VIA quei rinnovi di autorizzazione per progetti estrattivi autorizzati sulla base di una previa valutazione di impatto ambientale ovvero di una verifica di assoggettabilità a VIA (tenendo comunque presente il termine di decadenza quinquennale stabilito dall'art. 26, comma 6 del d.lgs. 152/06), tuttavia tale assunto non può trovare applicazione nel caso in cui l'originaria autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e la conseguente autorizzazione all'esercizio risultino rilasciate anteriormente all'entrata in vigore alla normativa nazionale in esame, di recepimento della disciplina comunitaria.



4. La fondatezza delle censure di incostituzionalità testé formulate è supportata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale nella materia; in particolare, nella sentenza n. 67/2010, in merito alla proroga in materia di attività estrattive, la Corte ha affermato “che risulterebbe sicuramente contrario all’effetto utile della direttiva 85/337/CEE un sistema che prorogasse automaticamente autorizzazioni rilasciate in assenza di procedure di VIA” o, comunque, in assenza di VIA, in ipotesi più volte già rinnovate; ancora, osserva la Corte che “eludere in via legislativa la prevista procedura amministrativa di rinnovo equivarrebbe a rinunciare al controllo amministrativo dei requisiti che, *medio tempore*, potrebbero essersi modificati o essere venuti meno, con esclusione, peraltro, di qualsiasi sindacato in sede giurisdizionale comune”.

Anche nella sentenza n. 273/1998 la Corte costituzionale ha ribadito che: “Secondo l’ordinamento italiano, per altro interpretabile in logico collegamento con la direttiva comunitaria 85/337/Cee del 27 giugno 1985, la materia della valutazione di impatto ambientale, pur potendosi articolare in una molteplicità di discipline regionali resta regolata, per i progetti di opere pubbliche di rilievo non elevato, dall’art. 40 l. 22 febbraio 1994 n. 146, che costituisce la base normativa dell’atto di indirizzo e coordinamento governativo approvato con d.P.R. 12 aprile 1996; la qualificazione di importanza dell’impatto ambientale per i predetti progetti è il risultato di un apprezzamento tecnico-discrezionale necessariamente unitario su tutto il territorio dello Stato e, come tale, legittimamente impegna le regioni e le province autonome, all’interno della ragionevole banda di oscillazione del trenta per cento in più o in meno prestabilita in quell’atto di indirizzo.”

La particolare importanza del rispetto della Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985 n. 85/337/Cee per tutti gli interventi che incidono sull’ambiente (quale, senza ombra di dubbio, è l’attività estrattiva) è stata più volte affermata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia: si vedano le sent. 3 luglio 2008, C-215/06; 7 gennaio 2004, C-201/02; 16 settembre 1999, C-435/07; 2 maggio 1996, C-133/94.

La citata sentenza della Corte costituzionale n. 67/2010 ne ha fatto puntuale applicazione al caso sottoposto al suo esame, identico a quello oggi in discussione e che va deciso secondo gli stessi principi, atteso che in entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5 della legge regione Umbria n. 7/2012, la normativa regionale prevede che l’attività di estrazione di materiale di scavo possa avvenire senza la prescritta autorizzazione ambientale (come la *VIA*).

5. In conclusione, la normativa regionale in questione, dettando disposizioni confliggenti con la normativa comunitaria e nazionale vigente o ignorandola nelle disposizioni di riferimento, ha violato l’ambito della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e del territorio di cui all’articolo 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, nonché le disposizioni di derivazione comunitaria (in particolare, la direttiva comunitaria 85/337/Cee) delle quali i testi normativi statali (in particolare, il d.legs. n. 152/06) costituiscono attuazione, in violazione dell’articolo 117, comma 1, Cost.

Le norme in esame violano anche l’art. 9 Cost. nella misura in cui non assicurano la dovuta tutela dell’ambiente escludendo sostanzialmente la possibilità di verificare l’eventuale compromissione del territorio conseguente alla prosecuzione dell’attività estrattiva dopo la naturale scadenza dell’autorizzazione o in sua assenza.

P.Q.M.

Si chiede che la Corte costituzionale adita voglia dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge regionale 4 aprile 2012 n. 7, pubblicata nel B.U.R. n. 15 del 5 aprile 2012, avente ad oggetto “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese-Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”, per violazione dell’art. 117, commi 1 e 2, e dell’art. 9 della Costituzione.

Si produrrà copia della delibera del Consiglio dei ministri.

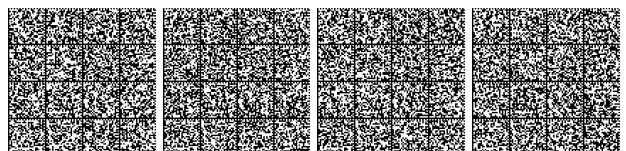
Roma, addì 2 giugno 2012

L’Avvocato dello Stato: ALBENZIO

12C0237

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GUR-029) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 128,06)*
(di cui spese di spedizione € 73,81)*

- annuale € 300,00
- semestrale € 165,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,73)*
(di cui spese di spedizione € 20,77)*

- annuale € 86,00
- semestrale € 55,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 1 2 0 7 1 8 *

€ 7,00

